LEX ET JUS

COLLANA GIURIDICA

IN DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE E PSICOLOGIA GIURIDICA

DIRETTA DA MANLIO MEROLLA

Logo Protetto

LEZIONI DI DIRITTO DI FAMIGLIA

MANLIO MEROLLA

ATTI DI STUDIO SCUOLA DI LEGGE DIRITTO DI FAMIGLIA E MINORILE
Dell'Istituto Studi Giuridici Superiori e di Eventi Formativi Ordine Avvocati di Napoli

L'AVVOCATO
DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI
LA MEDIAZIONE FORENSE
E LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA

Presentazione

Dell'Avvocato Roberto Fiore

Consigliere Ordine Avvocati Di Napoli

Da Lex et Jus: "La Missionarietà Forense…."

"Anche gli avvocati sono missionari secolari delle nostre società.
Attraverso la loro opera,con scienza e coscienza, tra mille difficoltà sono sempre pronti con coraggio ad assumere e raccogliere ogni sfida del nostro tempo…. ***";***

Dedicato a Tutti i miei colleghi e a tutti i missionari forensi che ancora credono nei principi di giustizia
e che lottano per difenderli,
costituendo modelli fermi e significativi per i giovani avvocati del nostro tempo disorientati dalle crescenti sfide della nostra società " civile ".

Presentazione del Volume
Dell' Avv. Roberto Fiore
Consigliere dell'Ordine Avvocati di Napoli

Nella convivenza umana la famiglia è sempre stata il nucleo centrale e portante, e come tale oggetto di studio da parte delle costituzioni di tutti i paesi del mondo.
Non sempre nella famiglie tutto procede come si dovrebbe nella morale e nel diritto, e l'avvocato si può sentire chiamato a dover trattare problemi spinosi per dirimerne le questioni.

Il testo tratta in particolare di problemi del diritto civile focalizzando sui casi in cui per motivi che vanno ricercati, studiati e compresi, si viene a spezzare il legame che unisce due coniugi, con riflessi sui figli, soprattutto sui minori, ed anche in senso più lato, di tutta la cerchia vicina ad essi.

Siamo giunti dunque a parlare del titolo del libro, del mio carissimo amico prima ancora che avvocato e professore, Manlio Merolla.

Il libro è corredato da un sottile ma completissimo estratto così intitolato: appunti e note di studio delle lezioni sul rapporto cliente avvocato nelle separazioni dei coniugi.
L'autore non si limita a esaminare i problemi che riguardano la materia trattata, ma si sofferma soprattutto sugli aspetti deontologici.

Tutti abbiamo presente che cosa si intenda per deontologia, e in particolare di deontologia degli avvocati. In sostanza, il comportamento che in una vicenda di separazione l'avvocato deve tenere nei confronti di quanti ne sono coinvolti e, aggiungiamo, di come debba comportarsi secondo la propria etica acquisita nelle aule giudiziarie ed ossequiosa di ogni norma del diritto.

La deontologia non è soltanto un corpus immutabile; c'è naturalmente una base costante che la riguarda e un comportamento consequenziale. Ma la deontologia è anche un organismo vivo influenzato dai tempi.

Coraggiosamente, mi limito a ricordare soltanto alcuni concetti che troverete nel libro, un libro che merita uno studio organico e per così dire astratto, come ai bei tempi degli studi universitari.
Ma anche e soprattutto un testo di consultazione e di riflessione.
Il testo si ferma dunque sui principali articoli del codice deontologico, e dunque su chi è l'avvocato, come attua la giustizia, che funzione svolge nel diritto della difesa, della libertà e della conoscenza delle leggi.

Dal punto di vista metodologico, il testo, nel rapporto dell'avvocato con il cliente, distingue tre fasi: la cognitiva, la valutativa e l'attuativa.

A livello cognitivo l'esame del cliente delle domande che gli vengono rivolte, lo studio del caso, come debba essere accettato l'incarico.

Inizia la fase valutativa, di informazione oggettiva di dati che interessano il cliente e come inquadrarlo. Di conseguenza, come comportarsi nei confronti del cliente avendone afferrato le necessità.

La fase attuativa scende in particolare nel rapporto che l'avvocato deve tenere con il cliente nel come fissare gli appuntamenti e dove, come trattare le questioni economiche che riguardano questo rapporto; ma soprattutto come colloquiare con il cliente.

Il testo si chiude con una sorta di decalogo nel quale si auspicano tutte le possibilità di chiudere le vertenze se possibile evitando la separazione con le sue gravose conseguenze, e in ogni caso limitandone i danni.

Per troppa modestia l'autore dichiara di aver scritto il testo solo per i giovani che si affacciano alla vita lavorativa. In questo, avendo quasi il pudore di doversi rivolgere a colleghi che ingiustamente ritiene sempre più esperti di lui stesso, mentre è insieme loro collega ma anche nostro caro Maestro.

AVVOCATO ROBERTO FIORE

PREMESSA

Il presente volume redatto in modo semplice e chiaro, si propone di diventare uno strumento informativo e di aggiornamento di alcune interessanti parti del "Diritto di Famiglia", esso è diretto in particolare a tutti gli operatori del settore interessati ad una lettura agevole e pratica di questa complessa quanto affascinante materia.

L'Autore con pragmatismo ed esposizione lineare offre con grande generosità e gratuitamente con profonda passione missionaria un prezioso ed utile contributo tecnico-giuridico di alta e qualificata esperienza professionale, frutto di anni di lavoro altamente specializzato, completamente lontano e differente da quello che rappresenta lo standard classico ed attuale degli studi " artigianali" di settore, frutto di numerose esperienze internazionali, di innovativo lavoro multi professionale ed in equipe come criminologo ed avvocato ed in particolare dopo aver maturato anche formative esperienze nella magistratura minorile .

Il contributo giuridico del Prof. Merolla, corteggiato da numerose case editrici per la sua innovativa impostazione, rappresenta inconfutabilmente una pubblicazione eccezionalmente originale quanto coraggiosa.

Infatti lascia stupiti gli addetti ai lavori perché stravolge i canoni classici delle numerose pubblicazioni clonate, ripetute e trascritte attraverso il " copia ed incolla" di altre migliaia di scritti similari, che si ripropongono con sterili e febbrili vendite commerciali.

Ma ancor più, il presente contributo scientifico e giuridico, nel quale il complementarsi di tecniche e saperi mutuati da diverse scienze (sociali, psicologiche, mediative, giuridiche), coinvolge emotivamente ogni lettore, anche estraneo ai lavori tecnici, per la lineare esposizione, per i preziosi strumenti altamente qualificati che vengono offerti con gratuità e coraggio.

Per vero: non è da molti, forse di pochi veri maestri del diritto tanto altruismo. Non vi è sorta di smentita in tal senso quando si afferma che è noto ed atavico l'egoismo ed il timore di molti professionisti, nel non insegnare ai propri allievi e collaboratori di studio, anche ai più fidati, il proprio sapere, costringendo agli stessi di carpire invece di apprendere, o di rinunciare ed arrendersi invece di appassionarsi.

Invece, proprio il generoso contributo di saperi ed " istruzioni per l'uso" di un grande maestro del diritto come l'avv.prof. Manlio Merolla, offerto con semplice gratuità alle nuove generazioni di avvocati, ed anche ai meno giovani, già da oltre dodici anni attraverso la sua Scuola di Legge dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, dove insegna con passione e vocazione, rappresenta una sorta di prezioso testamento culturale e professionale di saperi ed esperienze, confermando che l'Avvocatura può ancora vantare nel suo seno di avere professionisti veri che hanno fatto del proprio lavoro non solo una passionale scelta di vita ma una autentica professione di fede e missionaria nel nostro tempo.

L'Editore

I Ricercatori e Collaboratori della Scuola di Legge dell'Avv.Prof. Manlio Merolla

Ringraziamo il nostro Prof. Manlio Merolla per aver offerto a noi tutti la possibilità di contribuire alla raccolta, selezione e pianificazione libera e sistemica delle Sue copiose pubblicazioni, permettendoci di entrare in un mondo condiviso di non solo norme e regole, ma in particolare di sentimenti forti e profondi che si agitano negli scritti pubblicati.

Grazie ! Prof.

Che Dio ci conservi nella Giustizia
La Forza di DifenderLa
E La Saggezza di ApprezzarLa

L'Autore

DEDICATO A TUTTI I MISSIONARI FORENSI

Indice- Sommario

Presentazione……

Premesse dell' editore……

Premesse dell'autore…….

Capitolo Primo
Cenni Storici e Meriti della Classe Forense

La nascita dei primi Tribunali per i Minorenni;
Il primo ufficiale Codice Deontologico: il Decalogo di A. de Liguori;
I nuovi studi legali di diritto di famiglia e minorile;
Le recenti Ricerche, Studi e Proposte Normative della classe Forense a Tutela della Famiglia e per i Minori;
Le Associazioni Forensi e Camere Minorili: Scopi, Compiti e Ruoli nella nostra società contemporanea: " …*andare oltre*….";

Capitolo Secondo
L'Avvocato della Famiglia secondo il Codice Deontologico

Chi è l'avvocato della Famiglia e dei Minori;
Quali sono le Sue Funzioni;
Con quali modalità attua la sua attività;
I nuovi studi Legali specializzati in materia;
Proposte normative dell'Istituto Studi Giuridici Superiori e Consulta Interassociativa Associazioni Forensi e Camere Minorili Multiprofessionali;

Capitolo Terzo
L'Avvocato della Famiglia e Mediazione Familiare Verso
" la Separazione Mite /Mediata"

1 Presentazione;
2.**La Mediazione Familiare** [*Dr. Giovanni D'Angelo*]: **A)** Che cosa è La Mediazione Familiare; **B)** Differenze tra Mediazione familiare e via

Giudiziaria; **C)** Gli Utenti della Mediazione Familiare **D)** Cenni: Tipologie di Mediazione Familiare;

3.**La Mediazione Forense**: **A)** Mediazione Familiare tradizionale mono operatore; **B**) Co-mediazione, con due operatori; **C**)Mediazione Familiare integrata o cd FORENSE; **D**) Co-Mediazione Interdisciplinare o cd FORENSE INTEGRATA**.** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – Dr.G.D'Angelo]*

4.**La Mediazione Penale Minorile** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – fù Avv. Felicetta Manfredonia]* **: A)** Giustizia Retributiva e Riparativa **; B)** Ruolo della vittima nel modello di giustizia riparativa; **C**) Il Punto di Partenza è il decreto Legislativo n. 274/2000 - La Ratio della Norma; **D**) La Tutela della vittima:Disposizioni e norme vigenti; **E)** La M.P.M. come risposta alle esigenze delle vittime di reato:La Vittima –L'Autore del reato – Il Mediatore; **F)** Esperienze strutturate in Italia: Torino/Roma **G**) Conclusioni;

Capitolo Quarto
La Consulenza Legale Strutturata
nelle separazioni consensuali

La Consulenza Legale Strutturata;
I componenti e Tecniche della Programmazione Metodologica;
La Fase Logistica Cognitiva;
La Fase Logistica Valutativa;
La Fase Logistica Attuativa;
Conclusioni.

Capitolo Quarto
Tecniche, competenze e Strategie comunicative della Consulenza Legale Strutturata

Il Colloquio Cliente ed Avvocato;
La Legal Privacy;
Lo Scopo della Consulenza Legale Strutturata;
Gli Obiettivi della Consulenza Legale Strutturata;;
Il Luogo e Legenda Tecnica delle Regole Consultive;
Compilazione Scheda Conoscitiva: Scopi tecnici;
L'Ascolto e La Tecnica delle domande *[a cura della Dr.ssa Anna Cannata]*
I nuovi appuntamenti;
Conclusioni**..**

Capitolo Quinto
Le Fasi Operative della
Consulenza Legale Strutturata

L' Esame ed Individuazione della Domanda: "*Il Problem Solving*";
Le cose da non fare e non dire;
Definizione ed Ammissione del Problema;
Normalizzazione del Problema;
Scelta del Campo di Azione;
Scelta Dei Consulenti ed Esperti: Garanzie;
Accettazione Incarico, Neutralità e Consenso del Cliente;
Riassunzione periodica e Conduzione a Soluzioni positive;
L'Accordo Scritto e Firmato dai clienti: il Ricorso;
Il Decalogo della CLS;

CAPITOLO QUINTO
Tecniche e Strategie Consultive Legali

L'accoglienza, il Linguaggio e l'abbigliamento professionale;
Pianificazione del Lavoro;
I primi accordi: la Legenda tecnica;
L'Apertura degli incontri , sondare i limiti, dividere i punti di forza con quelli deboli;
La postura ed i linguaggi analogici *[a Cura del Dr. Federico Mantile e Dr.ssa Filomena Carotenuto];*;
Il Reframing e la Terapia del Cambiamento Positivo;
L'Equidistanza;
Sospensioni Tattiche dei colloqui;
Le Verifiche e chiusura dei Risultati Raggiunti**;**
Strategie di Chiusura: Riassunzione, Sintesi ed Ottimizzazione;

CAPITOLO SESTO
Il nuovo Codice Deontologico

Il nuovo Codice Deontologico;
Sentenze significative;

Formulari ed Atti tecnici:

La Legal Privacy,
La Scheda Tecnica /Conoscitiva,
Il Mandato Legale o Delega Professionale;
Accordo economico ed onorari legali;
Raccolta delle Risorse sociali e professionali;
Scheda di Richiesta di apertura dell'Open Office Law: Tutoraggio Tecnico dello Studio Legale Specializzato;
Proposta Normativa e/o regolamentari al CNF;
Osservazioni e Conclusioni;

BIBLIOGRAFIA
NOTE SUGLI AUTORI
NOTE SULLA SCUOLA DI LEGGE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E DI DIRITTO MINORILE DEL PROF. MANLIO MEROLLA [Istituto Studi Giuridici Superiori];

" *L'Avvocatura trae la sua origine e forza dalla sua Nobile e Millenaria Tradizione*"

art.2 Cod.deontologico

CAPITOLO I

CENNI STORICI E MERITI DELLA CLASSE FORENSE

SOMMARIO: 1. La nascita dei primi Tribunali per i Minorenni; **2.** Il primo ufficiale Codice Deontologico: il Decalogo di A. de Liguori; **3 .** I nuovi studi legali di diritto di famiglia e minorile **4.** Le recenti Ricerche, Studi e Proposte Normative della classe Forense a Tutela della Famiglia e per i Minori; **5.** Le Associazioni Forensi e Camere Minorili: Scopi, Compiti e Ruoli nella nostra società contemporanea: " …*andare oltre*…."; **6.** Osservazioni;

CAPITOLO PRIMO

CENNI STORICI E MERITI DELLA CLASSE FORENSE

SOMMARIO: 1. La nascita dei primi Tribunali per i Minorenni; **2.** Il primo ufficiale Codice Deontologico: il Decalogo di A. de Liguori; **3 .** I nuovi studi legali di diritto di famiglia e minorile; **4.** Le recenti Ricerche, Studi e Proposte Normative della classe Forense a Tutela della Famiglia e per i Minori; **5.** Le Associazioni Forensi e Camere Minorili: Scopi, Compiti e Ruoli nella nostra società contemporanea: " …*andare oltre*…."; **6.** Osservazioni;

1. Brevi Cenni: sulla nascita dei primi Tribunali per i Minorenni;

La nascita dei Tribunali per i Minorenni nel mondo giuridico ha radici molto lontane, infatti da numerosi autori si vuole far risalire nel finire del 1800. Il caso che viene riportato ad esempio è stato rappresentato da un grande merito attribuito da un giovane avvocato ed una assistente sociale che ha dato impulso propulsivo alla difesa dei minori di tutti il mondo..

Infatti si racconta che nel 1890 una infermiera americana, unitamente ad un medico e un giovane avvocato, pur di proteggere una piccola bambina di appena nove anni abusata e violentata dal padre, in mancanza di una normativa e di strutture protettive per minori, decisero di portare la minore presso una Associazione a tutela degli animali.

Il caso ebbe presto grande risonanza nella stampa mondiale, tanto che nel 1899 a Chicago (USA) venne istituito il primo Tribunale per i minorenni.

In Italia, tuttavia i Tribunali per i minorenni vennero istituiti solo nel 1934 e nel 1962 con la legge 1085 venne introdotta la figura dell'operatore sociale.

Oggi sebbene con i suoi suddetti notevoli ritardi rispetto a tanti altri paesi, l'Italia vanta le migliori e più complete normative a tutela dei Minori.

Da questa esperienza molto significativa occorre pertanto trarre un messaggio ed una esperienza : che per realizzare grandi imprese non occorre necessariamente realizzare opere faraoniche.

Infatti una buona idea, semplice ed incisiva se posta in essere con convinzione e coraggio può produrre molto più di tante azioni inutili e spesso prive di risultato.

Giova ricordare pertanto che quando si vuole entrare "in azione" bisogna sempre avere idee chiare, una pianificazione degli interventi e soprattutto redigere un bilancio degli indici di fattibilità dei risultati e degli indici di fallibilità degli stessi ed essere pronti in ogni momento a saperli gestire.

2. Il primo ufficiale Codice Deontologico: il Decalogo di A. de Liguori;

Non tutti sanno che il codice deontologico forense di quasi tutti i paesi del mondo ha radici storiche nella penna ed inchiostro di un noto Santo italiano, che peraltro rappresenta infatti il Patrono o Santo protettore di tutti gli avvocati: **Santo Alfonso De Liguori**.

Infatti, anni orsono nel corso di alcune lezioni sulla deontologia forense, tenutesi presso la Scuola di Legge di Diritto di Famiglia e Minorile dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori di Napoli, un mio caro amico e collega che avevo invitato a relazionare in merito: avvocato Claudio Campanile, terziario francescano, ha tratto da un antico libro oramai fuori commercio un prezioso e dimenticato documento storico: " Il Decalogo deontologico forense del famoso Santo".

Il citato documento che viene di seguito offerto e pubblicato, presto ha fatto il giro di tantissimi studi legali attraverso la sua diffusione nella Rivista specializzata in materia Lex et Jus e nei numerosi siti dell'omonimo portale www.lexetjus.net;

Ma a tal riguardo con grande stupore e piacere negli anni ho rilevato che il detto decalogo è stato affisso, come da me suggerito e consigliato ai numerosi avvocati in formazione presso la mia scuola o che ho conosciuto nei successivi incontri e seminari, nelle sale di attesa dei loro studi legali, come una sorta di trasparente dichiarazione di condivisione ai citati principi a garanzia dei propri clienti.

Pertanto già questo prezioso suggerimento rappresenta il primo atto utile da porre in essere, perché in sostituzione dell'inutile " biglietto di visita professionale", affiggere nel proprio studio in apertura il seguente monito di regole di saggezza deve e vuole nel contempo costituire che gli avvocati che lo hanno manifestato non solo lo condividono ma che lo attuano conformandosi.

Tecnicamente secondo alcuni esperti la citata " dichiarazione aperta di intenti condivisi" costituente anche per i clienti una sorta di codice a tutela del consumatore, aiuta gli stessi con immediatezza ad avere maggiore fiducia verso il professionista che deve vincolarsi a quanto riportato .

Inoltre va rilevato per contra che al termine del prezioso decalogo risulta annoverato anche un monito ai clienti che ritengono di non onorare il sacrificio emotivo e professionale ricevuto, rimettendo ogni

decisione alla coscienza degli uomini ed alla Giustizia divina, che diversamente di quella umana che ha tempi più lunghi ma esiti certi e sicuri.

LE DODICI REGOLE DELL'AVVOCATO
Avv. Alfonso De Liguori

Secondo autorevoli autori il "Codice deontologico professionale forense" ha le sue radici storiche proprio nelle antiche dodici regole del noto Avvocato Alfonso De Liguori.
Lex et Lus e l'Istituto Degli Studi Giuridici Superiori, nella convinzione che la diffusione delle seguenti regole, ritrovate in antichi testi, purtroppo non più in commercio, non può che giovare alla memoria degli avvocati tutti che si trovano impegnati in particolare ad affrontare le difficili e complesse cause ove sono coinvolti minori, affetti e sentimenti familiari, ha ritenuto di riportare il seguente contributo di "saggezza forense":

Non bisogna accettare mai cause ingiuste, perché sono pericolose per la coscienza, e per il decoro.

Non si deve difendere una causa con mezzi illeciti, ed ingiusti.

Non si deve aggravare il Cliente di spese indoverose, altrimenti resta all'Avvocato l'obbligo della restituzione.

Le Cause dei Clienti si devono trattare con quell 'impegno, con cui si trattano le Cause proprie.

E' necessario lo studio dei Processi per dedurne gli argomenti validi alla difesa della Causa.

La dilazione, e la trascuratezza negli Avvocati spesso dannifica i Clienti, e si devono rifare i danni, altrimenti si pecca contro la giustizia.

L'Avvocato deve implorare da Dio l'aiuto nella difesa, perché Iddio è il primo Protettore della Giustizia.

Non è lodevole un Avvocato che accetta molte Cause superiori ai suoi talenti, alle sue forze, ed al tempo, che speso gli mancherà per prepararsi alla difesa.

La Giustizia, e l'Onestà non devono mai separarsi dagli Avvocati Cattolici, anzi si devono sempre custodire come la pupilla degli occhi.

Un Avvocato, che perde una Causa per sua negligenza si carica dell'obbligazione di rifar tutt'i danni al Suo Cliente.

Nel Difendere le Cause bisogna essere veridico, sincero, rispettoso, e ragionato.

Finalmente, diceva Alfonso, i requisiti di un Avvocato sono la scienza, la diligenza, la verità. La felicità, e la giustizia..e qualora sia proprio l'Avvocato vittima di una ingiustizia da parte di un proprio cliente ,…non tema! Perché la Giustizia degli uomini ha il suo tempo limitato ..ma quella di Dio ha secoli a disposizione, e con un Giudice severo ed infallibile!

Diffusione a cura del Movimento dei Missionari Forensi
e dell'Istituto Studi Giuridici Superiori

3 . I nuovi Studi Legali specializzati in materia;

Da lungo tempo chi scrive, unitamente ai numerosi colleghi della Consulta Interassociativa delle Associazioni Forensi e Camere Minorili Multiprofessionali della Campania, in virtù delle esperienze professionali maturate in materia ha proposto ed ancora propone ai nuovi costituenti studi di settore che si occupano di diritto minorile e diritto di famiglia, di costituirsi come studi associati " multi professionali o multidisciplinari";

La logica alla base del detto consiglio è riposta nel fatto che la trattazione delle delicate questioni che si agitano nelle controversie giudiziarie in materia avendo origine più delle volte in sentimenti lacerati da sofferenze emotive, e talvolta fino a giungere a " strupri psicologici"[1] e " violenze assistite a danno di minori" o delitti e reati consumati nelle mura domestiche , necessita nei processi di aiuto attivare una rete integrata di multi discipline e specializzazioni diversificate in più ambiti professionali.

L'esperienza personale in tanti anni di lavoro ha insegnato allo scrivente che gli interventi " integrati" non possono essere ritardati, perché un ritardo può compromettere non solo il buon esito dell'intervento cautelativo ma può porre in serio pericolo la vita dei soggetti coinvolti.

Inoltre va ricordato, che il poter lavorare in equipe, il poter confrontarsi con altri esperti (medici, psicologi, assistenti sociali, mediatori o consulenti familiari, o colleghi esperti in altri specifici segmenti giuridici – *fiscali, tributari-penali-civili – lavoro ec* -), il poter dividere anche il peso emotivo della " presa in carico" del caso non solo giuridico/giudiziario, ma di quello emozionale e socio-psicologico, aiuta ad ottimizzare la prestazione professionale, qualificandola ed aiuta a ciascun professionista di evitare di incorrere in quella particolare sindrome studiata negli ultimi anni dagli esperti

[1] *Lo Strupro psicologico* : cfr EDIZIONE COLLANA LEX ET JUS – Trattato di Criminologia Familiare: il Mobbing Coniugale " Anno 2005 . Autore :Avv.Prof.Manlio Merolla o ancora : EDIZIONE CEDAM anno 2008 Biblioteca del Diritto di Famiglia . Collana Diretta da Bruno de Filippis " L'addebito di responsabilità nella Separazione" Profili civili e penali . Autore : Avv.Prof.Manlio Merolla;

dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori ed oggetto di future proposte normativa a tutela delle professioni di aiuto, nota come :

"SINDROME DI BURN AUT FORENSE[2]";

La comunità scientifica infatti sta attualmente valutando, con crescente attenzione, alcuni significativi aspetti psicologici che stanno alla base del conflitto nel processo di separazione.

Oltre alle note patologie e sindromi che il conflitto produce sui figli, si pone maggiore attenzione nel distinguere nei conflitti genitoriali nuove classificazioni, test di identificazione e metodologie per contrastare un aumento di entropia del sistema familiare, produttivo di devastanti effetti sul benessere dei minori, non solo nell'immediato ma anche a lungo e lunghissimo termine, così come si pone attenzione nel "promuovere" la percezione, da parte di molti, del sistema separazioni nelle questioni relative all'affido come sistema patogenetico e criminogenetico.

Tra le sindromi più note si ricordano: la sindrome finalizzata all'estromissione di un genitore dall'esercizio della genitorialità, che caratterizza la *Sindrome di Alienazione Genitoriale*, ed alcuni aspetti della *Sindrome del Genitore Malevolo* ([3]) e della *Sindrome del Genitore Deprivato di Diritti* ([4]), *La Sindrome di Medea* ([5]).

Va anche ricordato in relazione al nuovo istituto patologico socio.giuridico del " MOBBING CONIUGALE O FAMILIARE" individuato, studiato ed oggetto di ricerche e studi dal 1995 ad oggi, dal sottoscritto e dai suoi ricercatori[6] che le numerose azioni poste in essere in ambito familiare e coniugale oltre ad assumere tipologie diverse possono arrivare a veri, particolari e gravi reati.

Tra le più frequenti si registrano: "Le strategie mobbizzanti

---

[2] La Sindrome del Burn Aut Forense: cfr Rivista Lex et Jus n…../0…. – Rubrica Studi e Ricerche; cfr anche wwww.lexetjus.net ;

([3]) Descritta da Ira Daniel Turkat.

([4]) Descritta da Gerald L. Rowles.

([5]) **Sindrome di Medea** : Si riconducono spesso le conseguenze estreme delle azioni mobbizzanti in ambito familiare alla Sindrome di Medea, che può determinare omicidi agghiaccianti. Fra gli elementi che ricorrono piu' di frequente nelle 'madri Medea', oltre alla non accettazione della propria identita' sessuale e quindi di madre (inconscia o indotta), anche la non accettazione o rifiuto di assumere un ruolo genitoriale in presenza di depressione esasperata con conseguente chiusura in se stesse. Spesso, dopo l'omicidio, si verifica amnesia, che porta le madri a cancellare completamente dalla memoria, spesso per anni, cio' che hanno commesso.

[6] Cfr: Collana Lex et Jus: trattato criminologia familiare – anno 2005; Collana CEDAM 2008 " L'addebito della responsabilità nella separazione";

del Silenzio", "L'evitamento preclusivo", " l'abbandono bianco", " Coniuge Scapolo", "Castrazione Psicologica" ed altri ancora che prevedono il non uso della forza fisica ma l'utilizzo di vessazioni subdole psicologiche agendo sui punti deboli e più vulnerabili della vittima e ben conosciute dal mobber ([7]).

Per tutti i citati motivi, avere un supporto scientifico nella conduzione professionale forense da esperti specifici, non solo agevola il lavoro forense ma può concretamente offrire una valida risposta di aiuto fattivo ai propri clienti evitando maggiori danni e costi inutili.

([7]) L'Osservatorio Giuridico: *L'avvocato della famiglia e le nuove sfide del nostro tempo*- Ed.web: www.osservatoriogiuridico.com (2002) – Avv. prof. Manlio Merolla – Atti del Convegno,Napoli.

4. Le Associazioni Forensi e Camere Minorili: Scopi, Compiti e Ruoli nella nostra società contemporanea: " *…andare oltre…* ."

Un merito a parte va invece riconosciuto alle Associazioni storiche ed emergenti Forensi e/o Camere Minorili che si occupano della materia in Italia;

Molte si differenziano solo per attività di politica forense, altre di questioni esclusivamente giuridiche locali altre invece, di multiproblematiche socio-giuridiche e/o ricerche e studi in merito.

Purtroppo, non sempre risultano scopi, compiti e ruoli comuni delle citate strutture, e molte delle quali non hanno mai mostrato di voler partecipare in modo compatto ed unitario ad iniziative di interesse comune, sebbene invitate, per motivi che a volte sfuggono ed altre per motivi che potrebbero essere agevolmente presumibili.

Tuttavia, pur rispettando le decisioni di tutti, sarebbe auspicabile poter interagire in modo comune alle iniziative di alcune associazioni nell'interesse di tutti.

All'attualità per completezza di esposizione si ricorda che in Italia risultano due " UNIONI" di associazioni forensi in materia e camere minorili:

L'UNIONE DELLE CAMERE MINORILI presieduta dall'avv. Prof. Fabrizia Bagnati, persona alla quale il sottoscritto è legato da profonda stima professionale;

LA CONSULTA PERMANENTE ED INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI, suddivisa in reti regionali e coordinata dal sottoscritto avv. prof. Manlio Merolla, che in virtù dei principi di solidarietà multidisciplinare sopra esposti ed in rapporto ai risultati ad oggi ottenuti, nel rispetto delle reciproche diversità, ritiene sommessamente e personalmente, auspicabile poter creare quanto prima un'unica unione interassociativa, nella convinzione che " L'unione crea vera forza".

Alla luce delle pregresse considerazioni e delle nuove evoluzioni culturali della nostra società moderna, l'associazionismo riconoscendo la propria importanza nella condivisione di valori e di proposizione delle nuove esigenze professionali, indipendentemente da ferme regole statutarie deve trovare il coraggio di….andare oltre…., diventando squadra.

5. Le recenti Ricerche, Studi e Proposte Normative della classe Forense a Tutela della Famiglia e per i Minori;

Esporre compiutamente le numerose ricerche e studi promossi dalla classe forense in materia risulterebbe opera di grande pregio, ma necessiterebbe dedicare un intero volume enciclopedico e tempi lunghi per raccogliere tanto materiale, tuttavia chi scrive , anche con una certa vena narcisistica, intende rappresentare le sole proposte più significative che unitamente ai colleghi tutti della Consulta Interassociativa delle Associazioni Forensi e Camere Minorili MULTIPROFESSIONALI della Campania sono state negli ultimi anni studiate e proposte.

Pertanto con estrema sintesi e senza il rispetto cronologico si annoverano:

IL MOBBING CONIUGALE, FAMILIARE E GENITORIALE – le cui risultanze per economia di esposizione si rimandano ad altre pubblicazioni dello stesso autore , si cfr note in volume pagine precedenti- del quale fenomeno una particolare sottoparte dello stesso, riguardante un aspetto minore e con caratteristiche similari ed applicabili solo in taluni casi, viene denominato STALKING, all'attualità è oggetto di valutazioni legislative;

Dalle risultanze degli studi condotti dal Centro Ricerche & Studi dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, infatti, in alcune famiglie del centro sud, dove regna tutt'ora un atipico *modus vivendi* basato sulla prevaricazione, sull'ignoranza e sulla mancanza di rispetto, il fenomeno de quo non rientra pertanto nella casistica del mobbing, per cui risulterebbe più consono parlare di BULLYING o BOSSING.

Nello STALKING invece, come il fenomeno viene denominato in America, non c'è certezza della perpetrazione del reato, in quanto il senso di fastidio, di intrusione, di controllo e di paura, proprio perchè sensazioni, sono soggettive e personali ed è quindi difficile stabilire una soglia, superata la quale si possa dire che questo tipo di reato è stato certamente ed oggettivamente commesso (ed è quindi legalmente perseguibile).

Il termine "stalking", d'altra parte, deriva dal linguaggio tecnico della caccia, traducibile in italiano con "fare la posta".

In molti Paesi, come la stessa Italia, gli ordinamenti legislativi nazionali ignorano tale reato anche a causa della ridotta produzione di denunce sporte, che rendono nascosto il fenomeno ([8]).

La sindrome del molestatore ossessivo si può definire come un insieme di comportamenti di sorveglianza e controllo ripetuti, intrusivi, volti a cercare un contatto con la vittima la quale a sua volta ne risulta infastidita, preoccupata, spaventata e può esser costretta a modificare il proprio stile di vita.

Nei casi in cui la vittima viva la situazione nel peggiore dei modi, potrebbe arrivare anche ad una sofferenza psichica conclamata. Tale comportamento può presentarsi da solo oppure associato ad altri reati; nei casi più estremi può arrivare anche all'omicidio.

Va inoltre annoverato tra gli studi del Centro Studi dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, pubblicati nelle riviste **dell'organo ufficiale di stampa della Consulta lex et Jus :**
L'Obiezione Forense;
La Sindrome del Burn Aut Forense;
La Pre-sentenza;
Il Divieto ai minori delle Armi Giocattolo;
La Separazione Mite o Mediata;
La modifica dell'art.24 comma 7 L. 149/01;
Il monitoraggio e tutoraggio presso e dei titolari degli studi legali accreditati in materia ai giovani avvocati per accedere agli elenchi dei difensori di ufficio per i minori presso la Procura ed il Tribunale per i Minorenni, con certificazione di compiuta effettiva pratica;
Certificazione di multi professionalità degli studi in materia;
E tante altre anche in itinere.

Per approfondimenti si consigli consultare pubblicazioni della Collana Lex et Jus, partecipare ai Simposi organizzati o visitare il sito: www.lexetjus.net;

Di seguito vengono riportate integralmente alcune pubblicazioni anche " datate" raccolte in numerose riviste specializzate relative ai sopra citati studi e ricerche. Alcune potrebbero aver perso la loro attualità va rimangono punti significativi delle esigenze rilevate dalla classe forense.

([8]) Solo nel 15% dei casi le vittime sporgono denuncia, motivo per cui si può ritenere che le notizie pervenute circa la perpetrazione del reato sono solo una piccola parte di un fenomeno, a quanto pare, sommerso.

6. Divorzio: L'Obiezione di Coscienza Forense;

Osservazioni, limiti e lacune normative sul nuovo istituto rilevato dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori

Il presente nuovo contributo, sebbene con contenuti calibrati e con toni sereni, apre in modo provocatorio un nuovo dibattito giuridico, morale e politico-forense, con la speranza di offrire spunti di riflessione e di analisi, tesi a definire la " *vexata quaestio*" anche in ambito legislativo sulla nuova figura elaborata dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dall'Associazione Forense di Diritto di Famiglia e per la Tutela dei Minori di Napoli, denominata: "*'Obiezione forense*'.

DEFINIZIONE

"L'obiezione di coscienza è il rifiuto di obbedienza ad un comando dell'autorita', ritenuto ingiusto o delittuoso per ottemperare ad una norma morale" (1)

PUNTO DI PARTENZA: LA SCIENZA
ARTICOLO 4:Codice Deontologico

"La professione forense trova stimolo e forza nella liberta', che si manifesta nella indipendenza, comune alle altre professioni liberali.
L'avvocato non solo deve difendere le liberta' altrui, ma deve rispettare la propria, accettando o rifiutando un incarico secondo quanto gli detta la sua coscienza.
In tale liberta', tuttavia, egli deve tener presente la necessita' del suo ministero, a tutela dei cittadini, dei loro legittimi interessi e della civile convivenza".

Il citato articolo, raccolto nel codice deontologico forense, privo di distonie letterali si presenta chiaro e significativo, senza bisogno di commenti interpretativi.

Tuttavia, attraverso una lettura comparata di carattere normativo, emerge con amarezza che i principi ut sopra enunciati trovano impedimenti ostativi nella loro affermazione.
Infatti l'articolo 11 della Legge professionale Forense prevede: che il procuratore non puo', senza giustificato motivo, rifiutare il suo ufficio" - ed inoltre nell'art.11 del gia' citato Codice deontologico, rubricato: " Dovere di Difesa" leggesi anche: " L'avvocato deve prestare la propria attivita' difensiva anche quando ne sia richiesta dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti" ...." II.Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attivita' di gratuito patrocinio....".

E' chiaro che da queste premesse sembra trovarsi davanti ad un obbligo e non ad una facolta' professionale.
Tale obbligo non lascia spazio giustificativo ad un avvocato cattolico, obiettore di coscienza, nominato di ufficio per patrocinare taluni divorzi, per sottrarsi dall'incarico conferitogli.

Sebbene ad oggi, in Italia, non sembra ritrovare alcuna traccia in documenti giuridici aventi ad oggetto il problema in esame, una vivace scuola giuridica napoletana (2) ha ritenuto porsi definitavamente il problema, esaminandolo da piu' ottiche, proponendo possibili soluzioni.

LA COSCIENZA

Occorre precisare che il detto problema nasce alla luce delle recenti dichiarazioni ed esortazioni del Papa Giovanni Paolo II nel suo discorso all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tribunale della Rota Romana, e alle consequenti affermazioni perentorie rese su una rete televisiva dal Presidente Nazionale dell'Ordine degli Avvocati, che ha replicato alle esortazioni del Papa, dirette agli operatori del diritto di declinare il patrocinio delle cause di DIVORZIO, sostenendo: che nessun avvocato nominato d'ufficio puo' sottrarsi o rifiutare incarichi relativi a procedure di divorzi..... .

L'indagine dell'I.S.G.S. LE SEPARAZIONI FITTIZIE

Da una attenta analisi delle affermazioni del Pontefice emerge che le sue preoccupazioni hanno origine dalle recenti risultanze I.S.T.A.T. relative al crescente numero di separazioni dei coniugi in Italia, che

sembrerebbe aver raggiunto una percentuale superiore a 119,3% in piu' nell'ultimo ventennio in tutto il territorio nazionale.

Ma chi scrive, tuttavia, anche per fugare le ragionevoli preoccupazioni del Papa, prima di presentare possibili soluzioni, ritiene di rilevare che in seguito ad una recente ricerca statistica-professionale, ancora in itinere, condotta dall'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI in collaborazione con l'ASSOCIAZIONE FORENSE DI DIRITTO DI FAMIGLIA E PER LA TUTELA DEI MINORI di Napoli, è emerso che dietro i dati raccolti dall'ISTAT, sebbene corretti, si celano, purtroppo innumerevoli separazioni fittizie.

Tanto che il rapporto statistico ISTAT: SEPARAZIONI-DIVORZI in Italia risulterebbe sproporzionato.
Un dato certo quindi.

L'INCHIESTA DEL MATTINO DI NAPOLI

Ma potra' tornare utile, a conferma, ricordare l'interessante intervista condotta da una nota giornalista napoletana del "Mattino di Napoli" (dr.ssa Cinzia Brancato) pubblicata il 20.3.2002, alla Direzione dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, ove si legge:" Un'indagine rivela: tanti gli "addii" fittizi per ottenere vantaggi economici e fiscali. ...dietro il numero degli addii (119,3 % in piu' nell'ultimo ventennio in tutto il territorio nazionale) si nascondono spesso verita' che sfuggono alle maglie, troppo larghe, della giustizia e ai controlli della Guardia di Finanza.Perchè non sempre dietro una separazione consensuale c'è il fallimento di un matrimonio.Anzi, sempre piu' spesso, si cela la volonta' di ricavare profitti economici che nulla, o molto poco, hanno a vedere con il disamore.
Sicchè, la separazione non sempre si decide in uno studio legale, quanto piuttosto davanti al proprio fiscalista o commercialista. ...i vantaggi? : motivi fallimentari (sottrazione di beni a garanzia dei creditori), per ottenere posti all'asilo nido, per scavalcare graduatorie nei concorsi, o ottenere trasferimenti da una citta' ad un altra, per riduzione di tasse, per assegnazione di case popolari, per concessioni di provvidenze economiche quali assegni/pensioni di invalidita' civile (cfr limiti reddito familiare), ed altro.
Quanto precede non necessita di commenti, ma lascia certamente riflettere.

IL VUOTO NORMATIVO

Tuttavia sul punto occorre, senza alcuna "disputandi grazia", fare altre doverose precisazioni.

Fermo il disposto normativo e deontologico forense, preso atto dei principi enunciati dal Papa, ad ogni avvocato cattolico non rimane che l'irrisolto dilemma e conflitto tra scienza e coscienza.

Eppure, pur risultando per ogni professione la facolta' di poter invocare il principio dell'obiezione di coscienza, proprio ai " principi del diritto" non sembrerebbe sussistere una norma di protezione.. Infatti, per medici e psicologi, per personale sanitario ed esercente attivita' ausiliarie è prevista la facolta' di invocare l'obiezione di coscienza con la legge del 22 maggio 1978 n.194 art.9 e segg. (Maternita' ed Infanzia e sull'interruzione della gravidanza). Anche per i militari di leva è prevista l'obiezione di coscienza con la legge del 15 dicembre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni se dichiarano " di essere contrari in ogni circostanza all'uso dellle armi per imprescindibili motivi di coscienza., attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o morali e filosofici".

NOTE STORICHE

Per ragioni intuibili, l'obiezione dii coscienza è stata vista in passato in modo estremamente sfavorevole, dapprima in nome del principio del cuius regio eius et religio, dopo alla riforma protestante, in seguito, perchè in totale contrasto con la concezione sia dello Stato etico sia dello Stato totalitario.

La natura stessa della nostra Repubblica, affida al gioco democratico la costituzione dell'ordinamento normativo, rifiutando qualsiasi intrusione legislativa nelle coscienze dei cittadini.

E'chiaro che la necessita' di accertare la sussistenza di una vera liberta' di opinione tradotta in realizzazione pratica giustifica le cautele con le quali lo Stato si avvicina all'obiezione di coscienza e la necessita' che nella massima parte dei casi l'estrinsecazione concreta dell'obiezione sia preceduta da apposite disposizioni legislative, il che pero' non significa che tale disposizioni siano di stretta interpretazione e che l'istituto dell'obiezione abbia carattere eccezionale, che anzi esso trova il suo fondamento proprio nella Costituzione.

IN ITALIA

sul piano concreto il problema a livello nazionale è stato posto da due famose sentenze (Pretura di Ancona 9 ottobre 1979, est.D'Ambrosio; Tribunale di Sondrio 11 febbraio 1983, est.Cernevale) che hanno avuto si una certa eco, ma forse minore di quanto meritassero e che, soprattutto, per quanto mi consta, non sono state poste in reciproca relazione.
La prima sentenza del Pretore di Ancona (cfr. Giurisprudenza di merito n.4 -5/1982,parte II, pag.973 e/o Quaderni della Giustizia n.37/1984) è relativa ad un medico cardiologo "obiezione sanitaria ex art.9.IIIC. L.194/78", l'altra invece richiamava il caso di un gruppo di cittadini imputati del delitto ex art. 415 c.p. relativamente ad un " obiezione fiscale".

"L'OBIEZIONE FORENSE"

Tuttavia, oggi, il problema viene riaperto e riproposto, su un piano accademico e dottrinale avente ad oggetto un altra tipologia di obiezione di coscienza che chi scrive definisce " obiezione forense" che certamente aprira' nuovi dibattiti non solo negli ambienti giudiziari, religiosi e forensi, ma anche politici-normativi, atteso che la " quaestio de qua" risulta interessare un elevato numero di avvocati della famiglia (.3), che esercitano di fatto oltre una funzione legale anche una significativa funzione sociale nel tessuto familiare nazionale.

IL CONFLITTO NEL CONFLITTO

Tuttavia, indipendetemente dalla facolta' o meno di invocare la detta " obiezione di coscienza forense", diversamente da quanto accade nelle altre professioni, per gli avvocati cattolici, entra in gioco un altro conflitto nel conflitto " Scienza/coscienza", quando viene richiesto il suo intervento attraverso la richiesta di divorzio, in presenza di violenze fisiche e psicologiche ed abusi posti in essere da un coniuge nei confronti dell'altro o della prole.
I detti casi, purtroppo, spesso sono quelli piu' frequenti. E' chiaro, che in presenza anche di una auspicata norma che preveda per gli avvocati cattolici " l'obiezione forense ", risulta difficile ipotizzare che in nome della fede si permettano passivamente e allungando i tempi della giustizia (con dichiarazioni di obiezione e con la ricerca di altro legale di ufficio con lungaggini di tempo conseguenti per effettuare e raccogliere la disponibilita' di altro legale) a danno, spesso di donne e bambini, il reiterarsi di violenze che nel tempo lasciano segni indelebili fisici e psicologici.

UN SIGNIFICATIVO SILLOGISMO

Pertanto, volendo effettuare un sillogismo giuridico-normativo, con la L.194/78, potremmo ritenere la sussistenza sia per i medici che per gli avvocati obiettori del limite imposto dalla legge e dalla Costituzione (art.32) al diritto alla salute, in qualunque momento emerga, nel caso di pericolo di vita nel caso dell'aborto o pericolo di vita o alla propria incolumita' fisica e pscicologica di un coniuge in seguito a violenze subite e subendi da parte dell'altro.
Consegue che puo' verificarsi un conflitto fra beni costituzionalmente protetti (salute della donna e l'obiezione di coscienza), che renderebbe opportuna, se non necessaria, una specifica regolamentazione normativa dei rapporti fra i due diritti.
E' chiaro, quindi, che la scelta di obiezione dell'avvocato cattolico, in tali casi, proprio in nome della fede, non avrebbe logica di accesso, anche alla luce di quel principio che insegna: " che non vi è Carita', senza Giustizia".

LA FUNZIONE SOCIALE DELL'AVVOCATO

A questo punto erge, in questo complesso excursus dottrinale, la figura nobile dell'Avvocato, da sempre interprete di chi invoca giustizia per la propria liberta'. Si legge nell'Ecclesiaste che Dio, dopo aver creato gli uomini, abbandono' il mondo alle loro disputazioni " et mundum tradidit disputationi corum": per cui potremmo dire che l'Avvocatura è stata creata ad un tempo con l'uomo stesso, e la sua storia ebbe inizio con una causa civile tra Adamo e Jeova per il possesso del paradiso terreste, terminata con uno sfratto, perchè Adamo fu sfrattato, e con uno sfratto per di piu' manu militari, e continuo' con una causa penale , il fratricidio di Caino. E poichè in ebraico Caino significa possidente, ed Abele nullatente, col fratricidio inizia la stessa lotta di classe.(4)
Con cio' , si vuole giungere ad affermare che fin dai tempi piu' antichi, la funzione dell'uomo di legge, dell'interprete, del consigliere, del difensore, è coeva con la storia della civilta' e non puo' essere avulsa dai valori etici, morali ne' religiosi Ecco perchè la toga ha sempre camminato con i tempi, e talvolta li ha anticipati.
In questo tormento tra Scienza e coscienza dell'avvocato cattolico nella sua missione della Giustizia e la sua funzione sociale , i principi che ieri si credevano immutabili, oggi gli stessi si rivelano mutevoli come la sabbia.

Chi scrive non si illude certo che quanto si è finora scritto puo' valere a risolvere il problema in esame, che deve rimanere, per la sua complessita' e per le sue innumerevoli variabili umane, sociali, giuridiche e religiose lasciata la soluzione alla decisione di ogni avvocato, senza ingerenze alcune.

Si ritene interessante anche rilevare che, diversamente dalle critiche del mondo laico, anche la non tanto recente morale cattolica ha dato maggior rilievo, con precisi riflessi nell'ordinamento ecclesiale, istituzionale, alle ragioni di coscienza dei fedeli. Con riferimento, ad esempio, alla posizione nell'ambito della Chiesa di chi, dopo aver contratto matrimonio religioso ed avere ottenuto sentenza di cessazione degli effetti civili, sia passato a nuove nozze (celebrate con il solo rito civile) l'Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi riunita in Roma nell'autunno 1980 ha ritenuto che si " puo', evitando lo scandalo, concedere l'autorizzazione di ricevere la comunione, venendo incontro a un motivato giudizio di coscienza " a coloro che, pur non potendone fornire la prova giudiziaria, "sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa la nullita' del loro primo matrimonio" (5).

Si confida solo di aver dato, con il presente scritto, un piccolo contributo al formarsi della persuasione che la vera liberta', di cui l'obiezione di coscienza è la principale manifestazione, non è mai eversiva nè di ostacolo allo sviluppo e al progresso di istituzioni civili e religiose, che si dichiarano libere non solo negli scritti e con le parole, ma in particolare nei fatti.

E' proprio nei fatti e nelle piccole cose che si misura la democrazia di un popolo e la credibilita' di cio' che si professa in un mondo sociale dove occorrono meno profeti e piu' testimoni.

IN CONCLUSIONE

Pertanto, potrebbe non essere un caso, che non esista una normativa disciplinatrice dell'obiezione forense, perchè in mancanza sembra poter attribuire proprio agli avvocati cattolici la facolta' di valutare caso per caso, di assumere le dovute difese o suggerire gli eventuali rimedi.

Non è nemmeno un caso, che attualmente, i nuovi studi specializzati in diritto di Famiglia e Diritto minorile, purtroppo, ancor pochi, hanno ormai superato quella tipologia di lavoro di carattere artigianale, proiettandosi in un lavoro pmultiprofessionale di equipe, in rete o collegiale, affinando ed aggiornando la propria formazione ed aggiornamento professionale, frequetando SCUOLE DI LEGGE di

alta formazione in materia, altamente specializzate, ed attigendo da esse i nuovi strumenti professionali (6)per fronteggiare le nuove esigenze, bisogni e problematiche emergenti che le famiglie italiane richiedono e di cui hanno bisogno.

In questo difficile momento storico, nel quale strani orientamenti politici cercano affannosamente di spogliare gli avvocati di funzioni da sempre dagli stessi assolti con competenza ed equilibrio, occorre concludere richiamando l'importanza sociale dell'opera dell'Avvocato, secondo il pensiero dell'Avv.Pietro D'Ovidio di Roma (6):

" L'importanza sociale dell'opera dell'Avvocato è pari a quella del sociologo, del romanziere, dell'artista, dello scienziato, ma con una differenza che stabilisce la superiorita' e le maggiori difficolta' del primo sugli altri; gli uni possono secondare dolcemente i riposi e i risvegli dell'estro ed empire tutta la loro vita anche di una opera sola; l'altro, l'Avvocato, ha il dovere etico, giuridico e sociale di chiamare a raccolta tutte le proprie energie nell'ora che non gia' egli sceglie, ma in quella che gli eventi gli impongono; gli uni lavorano nel silenzio e in solitudine, nella luminosa fucina dell'ispirazione, l'altro nella fucina ardente delle aperte competizioni".

Nel conflitto tra la scienza e la coscienza, nel quale si confrontano e si oppongono fede e diritto, e ideali di liberta' e di difesa e tanti altri valori della vita sociale, la soluzione potrebbe essere di lasciare alla coscienza di ogni Avvocato la scelta da operare senza porre impedimenti normativi e morali.

A questo punto la migliore conclusione è proprio lasciare l'ultima parola ...alla difesa!

7. **La Sindrome del Burn- Out Forense**

Dr. ssa Maria Rosaria Angerosa e Dr. ssa Paola Liguoro
Coordinamento e Supervisione Prof. Manlio Merolla

e contributi organizzativi del Top Staff dei Ricercatori dell' Osservatorio Regionale Permanente Famiglia e Minori

[*Camera Minorile di Santa Maria Capua Vetere – Ass.Forense Famiglia e Minori Napoli - Camera Minorile Irpinia – Istituto Studi Giuridici Superiori*]

Il termine burn-out che in italiano può essere tradotto come "bruciato", "scoppiato", "esaurito**", ha fatto la sua prima apparizione nel gergo del mondo dello sport nel 1930** per indicare l'incapacità di un atleta, dopo alcuni successi, ad ottenere ulteriori risultati e/o mantenere quelli acquisiti.

Lo stesso termine è stato riproposto in ambito socio-sanitario per la prima volta nel 1975 dalla psichiatra americana C. Maslach la quale, nel corso di un convegno, utilizzò questo termine per definire una sindrome i cui sintomi testimoniano l'evenienza di una patologia comportamentale a carico di tutte le professioni ad elevata implicazione relazionale.

Dal 1997 alcuni studi multidisciplinari condotti dall'avv. prof. Manlio Merolla, con numerose equipe di esperti di numerose associazioni forensi e scientifiche hanno ricondotto questa sindrome anche in ambito socio-forense, dimostrando che alcune professioni c.d."di aiuto" [Avvocati,assistenti sociali e magistrati], spesso accusano i sintomi ed i malesseri da stress lavorativo specifico delle helping professions.

Come si Caratterizza in Genere e nel Mondo Forense

Le cosiddette "***helping professions",*** sono quelle professioni d'aiuto che contengono implicitamente nel loro mandato una finalità di aiuto,

basata sul contatto interumano e che fanno leva sulle capacità personali spesso in misura più consistente rispetto alle abilità tecnico-professionali.

Queste figure sono caricate da una duplice fonte di stress: il loro stress personale e quello della persona aiutata o della collettività che rappresentano.
Ne consegue che, se non opportunamente trattati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica, dovuta alla mancanza di energie e di capacità per sostenere e scaricare lo stress accumulato.
Secondo l'attuale terminologia **queste professioni sono "high-touch"** (ad alto contatto), cioè implicano un costante contatto con la sofferenza, in cui il contatto emotivo può essere tanto forte da rivelarsi, ad un certo punto, insostenibile.
Infatti, la dedizione che tali professioni richiedono, la lunghe giornate lavorative e l'eccessivo carico di lavoro, così come la mole di emozioni negative ed intense che ad esso si accompagnano, sono fortemente spossanti.
Proprio tali condizioni di lavoro, se non sussistono le adeguate misure di prevenzione", portano inevitabilmente alla "fusione ", al "burn-out" dell'operatore La definizione che la Maslach fornisce del burn-out è di "sindrome caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali".
Le cause generiche del fenomeno più frequenti sono: il lavoro in strutture mal gestite, la scarsa o inadeguata retribuzione, l'organizzazione del lavoro disfunzionale o patologica, lo svolgimento di mansioni frustranti o inadeguate alle proprie aspettative oltre all'insufficiente autonomia decisionale e **a sovraccarichi di lavoro** [in quest'ultima ipotesi si sono registrati numerosi casi nell'attività posta in essere da avvocati e giudici ed assistenti sociali].

Il termine "***stress***" che significa "sforzo, tensione, sollecitazione", fu adottato da Seyle per descrivere una sindrome ("sindrome da stress"), che è la risposta "aspecifica" dell'organismo a tutto ciò che lo costringe ad uno sforzo di adattamento.
Gli stressors possono essere di varia natura: fisici, chimici, biologici, psico-sociali
Uno stimolo può essere valutato come potenzialmente minaccioso e determinare un'azione emozionale da stress per diversi motivi:
- perché troppo intenso (quantitativamente eccessivo);
- perché insolito (qualitativamente abnorme);

- perché agisce per troppo tempo (temporalmente esorbitante).

Quando lo stimolo si dimostra soverchiante rispetto alle capacità di risposta adattiva, esso diventa talmente nocivo da provocare manifestazioni morbose.

Simile allo stress, ma specificatamente legato all'ambito lavorativo è il fenomeno del burn-out.

IN COSA DIFFERISCONO STRESS E BURN-OUT?

Walsh afferma che "concettualmente lo stress è il genere e il burn-out la specie – una particolare forma di risposta a certe condizioni di stress".

Il burn-out è il risultato dello stress, di quel tipo di stress che fa sentire le persone senza via d'uscita.

La sindrome si caratterizza per una condizione di nervosismo, irrequietezza, apatia, indifferenza, cinismo, ostilità degli operatori giuridici, sia fra loro sia verso terzi, che però **si distingue dallo stress**, eventuale concausa del burn-out così come si distingue dalle varie forme di nevrosi, in quanto **non disturbo della personalità ma del ruolo lavorativo.**

Queste manifestazioni psicologiche e comportamentali possono essere raggruppate, come dalla precedente definizione della Maslach, **in tre categorie di disturbi:** l'esaurimento emotivo, la depersonalizzazione e la ridotta realizzazione personale.

L'esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo nel rapporto con gli altri.

La depersonalizzazione si manifesta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura.

La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell'autostima e la sensazione di insuccesso nel proprio lavoro.

Nello specifico secondo gli studi condotti dal Merolla e la sua equipe in questi anni **sussisterebbe una quarta categoria** ben definita di burn-out attribuibile ad alcuni professionisti della classe forense [Giudici ed Avvocati] denominata:

"**super caricamento emotivo**", inteso in particolare come sentimento di far proprio i numerosi cumuli di inaridimenti emotivi dei propri assistiti, in forza delle loro esperienze negative confidate, con l'inconsapevole scopo di offrire positività utili a gestire e superare alcuni delicati e difficili momenti della vita.

I SINTOMI

Il soggetto colpito da burn-out manifesta **sintomi aspecifici** (irrequietezza, senso di stanchezza ed esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici con insorgenza di vere e proprie patologie (ulcere, cefalee, aumento o diminuzione ponderale, disturbi cardiovascolari, difficoltà sessuali ecc.), **sintomi psicologici** (depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia, risentimento, irritabilità, aggressività, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli utenti e critico nei confronti dei colleghi).

Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad abuso di alcool, di psicofarmaci o fumo, **o nei casi studiati in ambito forense in un farsi eccessivo carico di lavoro senza limiti di tempo** con lo scopo specifico, più delle volte complesso quanto difficile di trovare una soluzione al caso in esame .

Per vero, in particolare dagli studi posti in essere si rileva una componente multifattoriale nella determinazione del fenomeno, infatti **concorrono: numerose variabili individuali, fattori socio-ambientali e lavorativi.**

Per l'insorgenza del burn out possono avere importanza **fattori socio-organizzativi quali le aspettative connesse al ruolo e funzioni assunte, le relazioni interpersonali, le caratteristiche dell'ambiente di lavoro, l'organizzazione stessa del lavoro.**
Per questo motivo nei corsi di Alta Formazione ed Aggiornamento professionale organizzati da prestigiose scuole forensi, come in quella

in cui sono state condotte le prime ricerche in materia [cfr Scuola di Legge dell'Istituto degli Studio Giuridici Superiori] sono previste lezioni relative a: RAPPORTO CLIENTE/AVVOCATO; ORGANIZZAZIONE , ANALISI E MARKETING MANAGER DELLO STUDIO LEGALE; MANAGEMENT E GESTIONE DELLE RISORSE NELLO STUDIO LEGALE MULTIPROFESSIONALE D.F.M.; TOTAL QUALITY MANAGEMENT -TQM; BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT - B.P.I.; ORGANIZZAZIONE METODOLOGICA DELLO STUDIO DEI CASI GIUDIZIARI; TIPOLOGIE DELLE CONSULTAZIONI LEGALI – TECNICHE E STRATEGIE DEL "reframing" CONSULTIVO; LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA NELLE SEPARAZIONI CONSENSUALI;

Inoltre sono state studiate le relazioni tra variabili anagrafiche (sesso, età, stato civile) e insorgenza del burn-out.
Tra queste l'età è quella che ha dato luogo a maggiori discussioni tra i diversi autori che si sono occupati dell'argomento. **Alcuni sostengono** che l'età avanzata costituisca uno dei principali fattori di rischio di burn-out mentre **altri** ritengono invece che i sintomi di burnout sono più frequenti nei giovani, le cui aspettative sono deluse e stroncate dalla rigidezza delle organizzazioni lavorative.

In ambito forense secondo gli studi ed interviste raccolte dallo staff del prof. Merolla è **emersa una realtà differenziata**, in quanto **tra i giovani si rileva** una forte frustrazione dovuta anche per motivi economici unitamente ad una scarsa preparazione pratica ad affrontare adeguatamente delle problematiche, in particolare in ambito socio-legale, in quanto una volta usciti dal mondo universitario la cd pratica in molti studi legali si manifesta molto complessa e difficile relegata a formali adempimenti di rito e ripetizioni teoriche, che comporta necessariamente tempi più lunghi per realizzare una media e serena stabilizzazione .

Mentre per i professionisti affermati i sintomi di burn out sono più delle volte dovuti dal peso delle responsabilità gestionali del lavoro più complesso e difficile e dalla conduzione economica degli studi, che unitamente alle sofferenze emotive raccolte nei consulti professionali, accusano gli effetti di quella miscela esplosiva emotiva, che spesso si sfoga in ambito familiare, nei rapporti coniugali e sulla propria sfera emozionale, che attraverso l'aumento ed assunzione di lavoro ci si illude di trovare sicurezze alle proprie ansie e sfogo alle paure proprie e dei propri clienti.

Dal punto di vista clinico e psicopatologico la sindrome del burn-out va differenziata dalla già nota sindrome da disadattamento: sociale,

lavorativo, familiare, relazionale. La sua originalità è rappresentata dal fatto che essa si verifica all'interno del mondo emozionale della persona ed è spesso scatenata da una vicenda esterna. La sindrome del burn-out potrebbe essere paragonata ad una sorta di **virus dell'anima**, perché sottile, invisibile, penetrante, continua, ingravescente. Se non si interviene determina *l'exitus volitivo ed energetico*, non solo lavorativo, della persona.
L'insorgenza della sindrome negli operatori delle *helping professions* segue generalmente quattro fasi:
la **prima fase** (**entusiasmo idealistico**) è caratterizzata dalle motivazioni che hanno indotto gli operatori [professionisti in genere] a scegliere un lavoro di tipo assistenziale **[diritto di famiglia, diritto minorile, diritto del lavoro]**, ovvero motivazioni consapevoli (migliorare il mondo e se stessi, sicurezza di impiego, svolgere un lavoro meno manuale e di maggior prestigio) e motivazioni inconsce (desiderio di approfondire la conoscenza di sé e di esercitare una forma di potere o di controllo sugli altri); tali motivazioni sono spesso accompagnate da aspettative di "onnipotenza", di soluzioni semplici, di successo generalizzato e immediato, di apprezzamento, di miglioramento del proprio status e altre ancora.

C'è in tutto questo quasi una **difficoltà a leggere in modo adeguato il dato di "realtà":** infatti, esiste una logica secondo la quale il venire a capo di una situazione difficile non dipende dalla natura della situazione, ma essenzialmente dalle proprie capacità e dai propri sforzi; se dunque il problema non viene risolto, ciò sta a significare che non si è stati all'altezza…

Nella **seconda fase** (**stagnazione**) l'operatore-professionista continua a lavorare ma si accorge che il lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni. I risultati del forte impegno iniziale sono via via sempre più inconsistenti. Si passa così da un superinvestimento iniziale a un graduale disimpegno dove il sentimento di profonda delusione avanza determinando nell'operatore una chiusura verso l'ambiente di lavoro ed i colleghi.

La **fase** più critica del burn-out è la **terza** (**frustrazione)**. Il pensiero dominante dell'operatore è di non essere più in grado di aiutare nessuno, con profonda sensazione di inutilità e di non rispondenza del servizio ai reali bisogni dell'utenza. Il vissuto dell'operatore è un vissuto di perdita, di svuotamento, di crisi di emozioni creative e di valori considerati fondamentali fino a quel momento. Come fattori di

frustrazione aggiuntivi intervengono lo scarso apprezzamento sia da parte dei colleghi o dominus degli studi sia da parte degli utenti-clienti, nonché la convinzione di una inadeguata formazione per il tipo di lavoro svolto. Il soggetto frustrato può assumere atteggiamenti aggressivi (verso se stesso o verso gli altri) e spesso mette in atto comportamenti di fuga (quali allontanamenti ingiustificati dal reparto, pause prolungate, frequenti assenze per malattia).

Il graduale disimpegno emozionale conseguente alla frustrazione, con passaggio dalla empatia all'apatia, costituisce la **quarta fase**, durante la quale spesso si assiste a una vera e propria **morte professionale.** E' tuttavia evidente che ognuno può attingere a risorse interne quali l'intelligenza emotiva e la creatività, che consentono di gestire al meglio le difficoltà quotidiane . La creatività, infatti, può fornirci nuovi spunti per reagire ad un periodo difficile e ad intensi ritmi di lavoro. Molti studi evidenziano, inoltre, come **un atteggiamento positivo nei confronti della vita ed un sano ottimismo** possano favorire un giusto atteggiamento con il quale affrontare i problemi che emergono nell'ambiente di lavoro".

LAVORO O MISSIONE

Questo progressivo susseguirsi di fasi da un livello molto alto di motivazione ed aspettative ad un livello di demotivazione e di vissuti di profonda infelicità e frustrazione, è riconducibile ad una visione del lavoro socio-legale fortemente influenzata da una ideologia di tipo assistenziale, per la quale **i cd missionari socio-legali**. sono ancora considerati come professionisti di un tipo di lavoro atipico professionalmente.

L'incontro con i bisogni dell'utenza-clientela porta al professionista forense a dimenticare, o meglio a trascurare inconsapevolmente i propri bisogni profondi e le proprie motivazioni.

Questo atteggiamento, come abbiamo visto nelle fasi precedentemente descritte, si trasforma gradualmente in un senso di impotenza, di disagio, che rende l'operatoresocio-legale, precedentemente immerso in una immagine di salute, bontà e potere, vittima del dolore, del disagio e del bisogno espressi dall'utente.

LE CAPACITA' OCCORRENTI

L'impossibilità di aiutare facilita quindi l'insorgenza del dubbio circa le proprie capacità e l'operatore, che era partito da una fortissima idealizzazione della professione, sperimenta la frustrazione prima e il burn-out poi.
Nella concretezza quotidiana le **capacità personali** giocano un ruolo importantissimo almeno quanto le **capacità tecnico-professionali**. **Per capacità o abilità personali** in psicologia s'intendono l'empatia, la capacità di adattamento alle diverse situazioni, l'autocontrollo, l'iniziativa e la fiducia in se stessi, la competenza nella gestione del lavoro e la capacità nel costruire relazioni in modo creativo ed efficiente. Ciò che D. Goleman definisce "**intelligenza emotiva**" è appunto la capacità delle persone di affrontare in modo efficace ed ottimale le difficoltà della vita. La possibilità di contattare intimamente le proprie emozioni è data proprio da questa intelligenza emotiva e consente all'individuo di sviluppare la propria personalità in modo flessibile e creativo.
Tutto ciò, proiettato all'interno della **relazione professionista-cliente** consentirebbe al primo di essere empatico e sensibile alle reali esigenze del secondo. Nel burn-out esiste la difficoltà di misurarsi con le proprie emozioni e quindi il non riconoscimento del problema con conseguente sentimento di rassegnazione rispetto alla vita.

E' questo un modo o meglio un tipo di difesa che consente di attenuare la sofferenza: spesso si sente dire dagli operatori in burn-out "così è la vita", uno slogan questo che insinua, a lungo andare, in queste persone l'idea che il modo in cui vanno le cose in questo tipo di lavoro è il modo in cui vanno le cose in tutti i lavori!
Non c'è soluzione!

PROPOSTE E SUGGERIMENTI

Occorre provare ad ascoltarsi, a guardarsi dentro, a recuperare dentro di sé la propria motivazione e la propria capacità di alimentare desideri. Di fronte alle macerie dei propri ideali è quasi "normale" sentire il peso del fallimento delle proprie prospettive di autorealizzazione.
C'è da dire inoltre che il burn-out non è affatto un problema personale che riguarda solo chi ne è affetto, ma è una "malattia" contagiosa che si propaga in maniera altalenante dall'utenza all'équipe, da un membro dell'équipe all'altro e dall'équipe agli utenti e riguarda quindi l'intera organizzazione dei servizi, degli utenti della comunità oltre che il singolo individuo.

La sindrome da burn-out può essere curata solo con cambiamenti radicali nella vita professionale dell'operatore in burn-out.

Molto prezioso può rivelarsi il ricorso a professionisti capaci di offrire una relazione d'aiuto- un buon psicoterapeuta- per il supporto psicologico a difesa del proprio spirito.

Altrettanto essenziale è evitare di isolarsi, cercando il sostegno di familiari, amici e conoscenti con i quali passare momenti di svago, in modo da distogliere la mente dalla ruminazione ossessiva sui problemi patiti nell'ambiente di lavoro.

Così come le tecniche di rilassamento e le attività sportive possono far ritrovare quell'energia necessaria a superare questo momento di empasse.

.

Un intervento che può avere invece un valore preventivo è quello ***formativo***, in quanto facilita nell'operatore il riconoscimento di alcune variabili interne ed esterne di rischio insite nelle professioni di aiuto: problemi emotivi personali irrisolti, correlati con le esperienze dell'utente; l'eccessiva identificazione; la personale sensibilità alla sofferenza altrui; la presa di coscienza della continua e massiccia esposizione alla sofferenza altrui che tali professioni comportano.

In una ricerca pubblicata su "Avvenire Medico"n.7/2005 si sostiene che vi sono comportamenti o, per meglio dire "stili professionali" che possono favorire l'insorgenza di questa espressione di disagio.

Ad es. il 65% di chi fa poca formazione professionale e comportamentale, dedicando a questa attività solo da 1 a 3 gg di corso l'anno, afferma che il lavoro ha peggiorato la qualità della propria vita.

Pochi professionisti posseggono gli strumenti idonei ad affrontare praticamente la sindrome da burn-out. Solo il 20% di essi, ad esempio, utilizza tecniche di rilassamento per affrontare lo stress derivante dal proprio lavoro. Il 73% di chi utilizza invece tecniche di rilassamento afferma che il proprio lavoro è difficile ma sopportabile e, di questi, il 65% afferma che è fonte di miglioramento della qualità della vita.

Altro aspetto importante è la cura della relazione e della comunicazione con le "interfacce", siano essi utenti, pazienti, allievi, ecc.

L'87% degli insoddisfatti giudica infatti, una perdita di tempo parlare con i pazienti/utenti, mentre il 73% di coloro che si dichiarano soddisfatti del proprio lavoro giudicano importante parlare con gli utenti e stabilire con essi una relazione interpersonale.

Le conseguenze di tutto ciò sono, come precedentemente detto, molto gravi e si possono schematizzare in tre livelli:

il livello degli operatori che pagano il burn-out in termini personali, anche attraverso gravi somatizzazioni, ma soprattutto attraverso dispersione di risorse, frustrazioni e sottoutilizzazioni di potenziali;
il livello degli utenti, per i quali un contatto con gli operatori sociali in burn-out risulta frustrante, inefficace e dannoso;
il livello della comunità in generale che vede svanire forti investimenti nei servizi sociali.

Abbiamo quindi visto quali sono i fattori che determinano e nel tempo alimentano la sindrome del burn-out e abbiamo visto anche quali modelli di difesa vengono messi in atto da chi è vittima di questa sindrome**. Le difese intrapsichiche** di evitamento, fuga, negazione e proiezione persecutoria sono meccanismi che non fanno che alimentare uno stato di disagio, di perdita di ideali e di "impotenza appresa" (secondo Seligman una situazione in cui i risultati avvengono indipendentemente da ogni risposta volontaria dell'individuo o del gruppo) e che possono essere indicatori di inadeguatezze organizzative e di realtà socio-lavorative carenti dal punto di vista della gestione delle risorse.

La prevenzione o il superamento di una situazione di burn-out non può prescindere da un reale cambiamento delle condizioni in cui lavora l'operatore. L'organizzazione del lavoro d'aiuto deve pertanto prevedere innanzitutto la **creazione di un clima lavorativo** (cioè lo stato d'animo del sistema) **positivo** attraverso l'analisi e il confronto delle motivazioni e delle prestazioni dell'équipe lavorativa contemporaneamente ad un attento esame che tenga presenti realtà quali la legislazione, i cambiamenti culturali e strutturali organizzativi dei servizi, le gerarchie e i relativi ruoli, i poteri e le responsabilità, le competenze e la formazione professionale.

Garantire un clima che sia gratificante per l'operatore significa gestire il suo carico emotivo personale a favore della promozione del benessere psicofisico e prevenire problematiche relative a stress lavorativo.
Occorre quindi richiamare l'attenzione sull'importanza fondamentale della prevenzione e della terapia di una sindrome come quella del burn-out, che rappresenta senz'altro la **patologia di un'organizzazione lavorativa (la cosiddetta "organizzazione disorganizzata")**, con conseguenti ripercussioni negative sia sulla salute dell' operatore-professionista sia sulla qualità dei servizi forniti alla collettività degli utenti.

STRATEGIE DI INTERVENTO

A qualsiasi livello agisca l'operatore-professionista delle *helping professions* esistono strategie di intervento (*identificate da Cherniss ed integrate dal Merolla per quanto attiene al Burn-out forense*) per prevenire il burn-out.
Esse sono indicate nella tabella seguente e possono rappresentare un utile contributo per la pianificazione di un programma mirato alla risoluzione di questo problema.

Strategie per la Prevenzione del Burn-Out
Sviluppo dello Staff

Ridurre le richieste imposte agli operatori-professionisti da loro stessi attraverso l'incoraggiamento ad adottare obiettivi più realistici, pianificando con l'èquipè multiprofessionale modalità lavorative, tempi e ripartizione di compiti, responsabilità, ruoli e funzioni ;
Incoraggiare gli operatori ad adottare nuovi obiettivi che possano fornire alternative di gratificazione, progettando verifiche periodiche di equipe con lo scopo di accertare i risultati raggiunti e modalità di intervento.
Aiutare i colleghi di studio a sviluppare ed utilizzare meccanismi di controllo e di feed-back sensibili a vantaggi a breve termine.
Fornire frequenti possibilità di training per incrementare l'efficienza del ruolo, progettando all'interno dello studio legale o in talune strutture lavorative incontri con esperti dell'area psicologica.
Insegnare allo staff a difendersi mediante strategie quali lo studio del tempo e le tecniche di strutturazione del tempo, favorendo all'interno degli studi delle lezioni di auto-formazione tra gli stessi colleghi di studio: condividendo non solo saperi e guadagni ma anche le gioie e dolori emozionali, con l'aiuto di facilitatori esperti.
Orientare il nuovo staff fornendo un libretto che descriva realisticamente le frustrazioni e difficoltà tipiche che insorgono sul lavoro, deputando ad un supervisore esperto all'interno dello studio legale nel trovare soluzioni .
Fornire periodici "controlli del burn-out" a tutto lo staff.
Fornire consulenza centrata sul lavoro o incontri per lo staff che sta sperimentando elevati livelli di stress nel proprio lavoro.
Incoraggiare lo sviluppo di gruppi di sostegno e/o sistemi di scambio di risorse.

Cambiamenti di Lavoro e delle Strutture di Ruolo

Limitare il numero di pazienti di cui lo staff è responsabile in un determinato periodo.
Distribuire tra i membri dello staff i compiti più difficili e meno gratificanti ed esigere dallo staff che lavori in più di un ruolo e programma.
Pianificare ogni giorno in modo che le attività gratificanti e quelle non gratificanti siano alternate.
Strutturare i ruoli in modo da permettere agli operatori di prendersi "periodi di riposo" quando è necessario.
Utilizzare personale ausiliario (e volontari) per fornire allo staff ordinario possibilità di riposo.
Incoraggiare gli operatori a prendersi frequenti vacanze, anche con un breve preavviso se necessario.
Limitare il numero di ore di lavoro di ogni membro dello staff.
Non incoraggiare il lavoro part-time.
Dare ad ogni membro dello staff la possibilità di creare nuovi programmi.
Costituire varie fasi di carriera per tutto lo staff.

Sviluppo della Gestione

Creare programmi di training e sviluppo per il personale attuale e futuro che si dedica alla supervisione, accentuando quegli aspetti del ruolo che gli amministratori hanno già difficoltà ad affrontare.
Creare sistemi di controllo per i supervisori, quali indagini tra lo staff, e fornire al personale della supervisione un feed-back regolare sulle loro prestazioni.
Controllare la tensione di ruolo nei supervisori e intervenire quando essa diventa eccessiva.

Soluzione del Problema Organizzativo e Momento Decisionale

Creare meccanismi formali di gruppo per la soluzione del problema organizzativo e la risoluzione del conflitto.
Organizzare training per la risoluzione del conflitto e la soluzione dei problemi di gruppo per tutto lo staff.
Accentuare l'autonomia dello staff e la partecipazione alle decisioni.

Obiettivi del Centro e Modelli di Gestione

Rendere gli obiettivi chiari e compatibili per quanto possibile.
Sviluppare un forte ed originale modello di gestione.
Rendere la formazione e la ricerca i maggiori obiettivi del programma.
Condividere la responsabilità delle cure e della terapia con i pazienti, le loro famiglie e la comunità sociale
Esaurire in maniera esaustiva la tematica del burn-out, ricca di mille sfaccettature, non è la pretesa di questo articolo.
Può darsi, tuttavia, che le riflessioni qui contenute richiamino l'attenzione su aspetti personali e del proprio rapporto con il mondo del lavoro cui non si era mai pensato o che invece facciano scattare sentimenti di rabbia o di amarezza apparentemente sopiti.
In tal caso non esistono tecniche diverse da guardare dentro sé stessi.
Si comincia da qui, e non è mai da zero

NOTE BIBLIOGRAFICHE

Avallone F., La formazione psicosociale, La Nuova Italia Scientifica, 1989
Costa M., "Pillole antidisagio" in AVVENIRE MEDICO 7/2005
Goleman D. Lavorare con l'Intelligenza Emotiva, Bur, 2000
Goleman D. L'Intelligenza Emotiva, Bur, 2000
Lamanna F., Il burn-out in Sanità: sindrome da stress o malattia professionale?
SRM Psicologia Rivista, Roma 11/09/03
Maslach C., La sindrome del burnout. Il prezzo dell'aiuto agli altri, Cittadella Editrice, 1992
Maslach C., Leiter P., Burnout e Organizzazione. Modificare i fattori strutturali della demotivazione al lavoro, Feltrinelli, 2000
Merolla M. – atti del convegno Il born.out forense: esiti delle prime ricerche dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dell'Osservatorio Famiglia e Minori I.P.C., 1999-2005;
Pellegrino F., La sindrome del burn-out, Centro Scientifico Editore, 2000

8. La Pre – sentenza;

La suddetta proposta pervenne in Istituto **dall'avv. Claudio Fresca del Foro di Napoli nel 2003**, sostenuta dall'On.Le Avv. VM Siniscalchi e condivisa da una grande parte del'avvocatura e pubblicata sul numero 07/03 della Rivista Lex et Jus con richiesta di modifica degli articolo 277 e 429 Cpc;
Per maggiori informazioni consultare lex et Jus 7/03

9. Divieto delle Armi giocattoli ai minori;

La proposta de qua ISTAT – RICERCHE STATISTICHE è stata Pubblicata nel numero 2/06 Lex et Jus ed integralmente si riporta:

I GIOCHI DEI NOSTRI FIGLI
PUBBLICATO SULLA RIVISTA LEX ET JUS
A CURA DELL'UFFICIO RICERCHE E STUDI STATISTICI DELL'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI
DIRETTORE: AVV.PROF.MANLIO MEROLLA

Forse oltre 30 anni orsono nessuno avrebbe mai pensato quanto è emerso dalle risultanze statistiche dell'ufficio ISTAT.

Infatti pur se in epoca diversa i giochi in gran parte dei bambini del nostro tempo restano quelli di sempre: trenini, costruzioni, bambole bici e calcio, anche se restano presenti giochi elettronici e vengono registrati usi frequenti di telefonini .

Dati positivi quindi, che rassicurano educatori e genitori, che sembrano aver acquisito nuove modalità educative ed hanno rafforzato le cd misure preventive di sicurezza partecipando più attivamente ai giochi con i figli, promuovendo i giochi di movimento

(sportivi) e controllando e codificando il " carico" di film e cartoni propinati dalla Televisione, che per molti costituisce un "modus di parcheggio ipnotico" dei propri figli.

Una sintesi di alta tecnologia e di antiche tradizioni ludiche, probabilmente dovuta da una maggiore presenza partecipativa dei padri, sostenuti dalle normative recenti sui congedi parentali, preoccupati dalle campagne di sensibilizzazione promosse dalle nuove politiche familiari.

Questa in sintesi il risultato dell'indagine presentata alla Conferenza Nazionale sull'Infanzia il 21 novembre 2005: " Aspetti della vita quotidiana" svolta a gennaio 2005 su un campione di 24 mila famiglie, che risulta in linea con l'indagine effettuata dall'Ufficio Ricerche statistiche dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori su un campione più ridotto in Campania.

Ecco le risultanze più significative:

AUMENTO DAL 36,3 al 43,4% in dieci anni : DELLE FAMIGLIE NELLE QUALI ENTRAMBI I GENITORI SONO OCCUPATI;

AUMENTO IN DIECI ANNI:
DEI BAMBINI CON UN FRATELLO [52,9%];

AUMENTO IN DIECI ANNI DEI FIGLI CHE
VIVONO CON UN SOLO GENITORE SEPARATO O DIVORZIATO: dal 6% all'8,6%;

I NONNI NELL'80% DEI CASI ACCUDISCONO I NIPOTINI

ALTRI PARENTI SEGUONO AL 7,3%

TRA I 3 ed I 5 ANNI:

LE FIGLIE FEMMINE PREFERISCONO:

Preferiscono giocare con:bambole, disegnare, pupazzi, costruzioni **.**

I FIGLI MASCHI PREFERISCONO:

Preferiscono automobiline, trenini,disegnare,
costruire, il gioco del pallone

Per entrambi i sessi ascoltano fiabe e storie dalla voce della mamma, o musica e cantano.
Con il Padre invece si registrano partecipazioni a cinema, musei e spettacoli sportivi.

TRA I 6 ai 10 ANNI

MASCHI:

PC e Videogiochi nonché la raccolta di figurine degli eroi moderni. Preferiscono gioco del Calcio,

FEMMINE:

DANZA, BALLO, Preferiscono giochi di movimento, in coda PC

TRA I 14 ai 17 ANNI

Entrambi i sessi leggono di più libri;
il 90% possiede un cellulare
il 79,7% usa il PC

IN NUMERI

56,2 % DEI MASCHIETTI PREFERISCE FARE GIOCHI DI MOVIMENTO O SPORTIVI CON IL PADRE
45 % DELLE FEMMINUCCE PREFERISCE IL PADRE PER I GIOCHI DI MOVIMENTO O SPORTIVI
24,5% DELLE FEMMINUCCE PREFERISCE LA MADRE PER I GIOCHI DI RUOLO;
66,3% DELLE FEMMINUCCE PREFERISCE LA MADRE PER DISEGNARE;
80,4% DEI BAMBINI DAI 3 ai 5 ANNI SI SENTE LEGGERE DALLA MADRE FIABE E STORIE
50% FINO A 10 ANNI;
64,4% DEI FIGLI DESIDERA DISEGNARE, CANTARE, BALLARE, ASCOLTARE LA MUSICA , PREFERENDO LA MADRE AL PADRE;

OSSERVAZIONI DEI RICERCATORI

Un vero è proprio esercito di esperti di tutta la Campania, costituito in gran parte da avvocati minorili, psicologi, sociologi, giudici ed esperti e cultori della materia, capitanati dal criminologo Avv.Prof.Manlio

Merolla, Coordinatore pt dell'OSSERVATORIO REGIONALE INTERASSOCIATIVO FORENSE PERMANENTE A TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI, hanno comunicato la loro Campagna operativa di diffusione della legalità con interessanti iniziative.
Una CONSULTA destinata a raccogliere sinergie, idee e saperi multiprofessionali che collaborano attraverso un libero lavoro in rete, ognuno con il proprio contributo scientifico e competenze specifiche, per il raggiungimento dello scopo comune di solidarietà sociale: LA TUTELA DEI MINORI E DELLE FAMIGLIE.

Una tutela fatta non solo di Conferenze e Convegni inutili perché destinate ai soli sapienti della materia, ma aperte ai protagonisti delle tante politiche sociali a favore delle famiglie, spesso lasciate in panchina ad ascoltare.

Una tutela fatta non solo di passerelle di tanti personaggi, ma dove trovano spazio e parola i testimoni delle realtà familiari spesso lasciati soli senza la possibilità di replica offrendo i dovuti suggerimenti.

Una tutela con carattere preventivo, che intende offrire orientamenti con lavori integrati tra pubblico e privato, mettendo a disposizione professionalità diverse altamente qualificate, che hanno deciso di rappresentare una presenza viva e partecipe alla vita sociale, senza trincerarsi dietro strutture associative che pavoneggiano nomi risonanti dietro al nulla ed al niente, e per il solo desiderio di apparire invece di essere, di aiutare realmente e senza interessi.

PROPOSTA NORMATIVA REGIONALE: DIVIETO DI VENDITA DELLE ARMI GIOCATTOLO AI MINORI DI ANNI 18

Una raccolta di firme nelle scuole, palestre, nelle Agenzie Sociali ed ovunque verrà offerta ospitalità, **destinata ad una SIGNIFICATIVA PROPOSTA NORMATIVA,** inizialmente a carattere Regionale per poi espandersi a livello nazionale che da anni è stata oggetto di Studi e Ricerche dell'ISTITUTO DEGLI STUDI GIURIDICI SUPERIORI DI NAPOLI in collaborazione con molteplici Associazioni e Camere Minorili della Campania: **DIVIETO**

DI VENDITA DI ARMI GIOCATTOLO AI MINORI DI ANNI 18.

Ancora più significativa si presenta la detta proposta normativa dal momento che la stessa viene lanciata nel mentre si registrano aumenti statistici di violenze minorili e dell'ingresso di leggi permissive sulla legittima difesa personale allargata.

10.La Separazione Mite o Mediata;

[A cura dei Ricercatori dell'Istituto Studi Giuridici Superiori del prof.Merolla]

Da molti anni una parte sensibile della classe forense raccolta dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dalla CONSULTA INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA, dopo studi, ricerche, sondaggi, raccolte di firme e consensi ha redatto una significativa proposta normativa che potrebbe incidere profondamente sia nella struttura giudiziaria e nel tessuto sociale del nostro paese, dal momento che propone con una soluzione rivoluzionaria in campo socio-giuridico, sostituendo la fase presidenziale nelle separazioni e divorzi con una fase tecnica-amministrativa, a costo zero, con l'entrata in gioco di una commissione multi professionale .

A tal riguardo, l'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dalla CONSULTA INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA, dopo aver coinvolto e resi partecipi alla diffusione della presente proposta numerose Associazioni NON FORENSI, collegate alla Associazione Nazionale dei Papà Separati e molte ad esse vicine e/o lontane con scopi similari, con il sostegno di molti Ordini professionali ed Associazioni ha presentato la proposta che viene integralmente riportata di seguito all'attenzione del Legislatore.

All'attualità si auspica nella sua approvazione che risulta sostenuta da molte compagini politiche.

Un grande merito va peraltro attribuito al fondatore ideologico della presente legge: **l'avv. prof. Manlio Merolla**, il quale dopo aver redatto la prima bozza, ricamata e ricucita in mesi di lavoro, ricerche e studi dai ricercatori della Consulta sopra citata, dopo costituito uno Staff tecnico giuridico con insigni giuristi ed esperti psicologi, mediatori ed esperti di varie discipline, ha rappresentato ed ufficializzato in molte parte d'Italia, in modo diretto ed indiretto, attraverso Convegni, Conferenze e Simposi la proposta di legge.

Tra gli esperti dello Staff scientifico si annoverano: **il Giudice dr.Bruno De Filippis** [Corte di Appello di Salerno] tra i maggiori esperti in Italia nella materia ed autore di molteplici pubblicazioni, il **Giudice Aggiunto di Cassazione dr. Filippo Ferrucci**, che ha indirizzato inizialmente la Commissione de quo coordinando le prime fasi organizzative, **il Giudice Dr. Giovanni D'Onofrio** [Tribunale di Santa Maria Capua Vetere] che ha rappresentato una forte guida testimoniale ed esperienziale nell'indicazione delle linee guida della proposta

Inoltre vanno ricordati tra gli esperti dell'area Socio-psicologica: la Dr.ssa Rossi Concetta [Giudice onorario TpM Napoli e psicologa presso l'ASL CE1 – psicologia giuridica] **il dr. Vito Alberto** [Giudice onorario TpM Napoli e psichiatra presso l'Ospedale Cotugno di Napoli] **il Dr. Federico Mantile** [Giudice onorario TpM Napoli e psichiatra e psicoterapeuta infantile presso l'ASL NA] che hanno e stanno lavorando alla redazione delle LINEE GUIDA PER L'AUDIZIONE DEI MINORI IN AMBITO CIVILISTICO, rilevati i danni devastanti spesso prodotti in seguito ad audizioni " improprie" ed improvvisate proprio nelle pendenze di giudizi separativi.

Vanno inoltre ricordati l'Ing. Fisico J. Rotoli che ha elaborato un programma informatico per il calcolo matematico dell'assegno di mantenimento sulla base di un redditometro.

Ed ancora il **Dr. Giovanni D'Angelo**, Presidente dell'Associazione con sede nel territorio Casertano : **" CIAO PAPA'** " ed il **Dr. Alessandro Ciardiello** Presidente dell'Associazione Nazionale dei **Papà separati**, che hanno contribuito con grande entusiasmo e passione ad ogni incontro tecnico, sostenendo con contributi testimoniali e socio-scientifici ogni attività posta in essere, coinvolgendo i loro iscritti.

In sintesi, ecco la proposta:

LA SEPARAZIONE MITE / MEDIATA

ART. 1

Nel capo I del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, prima dell'art. 706, è inserito il seguente art. 705 bis:

"Il coniuge che intende presentare una domanda di separazione personale contenziosa ha l'onere di convocare, con ogni mezzo idoneo, il partner presso un **Centro di Mediazione Familiare autorizzato**, per un colloquio con personale specializzato, nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedura della separazione, nonché delle opportunità fornite dai servizi di mediazione, per la ricerca di una soluzione concordata, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o la realizzazione di forme di terapia familiare.

Il colloquio deve comprendere informazioni di carattere giuridico e psicologico in ordine alla tutela del minore, all'identificazione dell'interesse dello stesso, alle conseguenze della separazione ed ai comportamenti genitoriali più idonei. Il giudice potrà eventualmente desumere, dalla mancata e non giustificata partecipazione al colloquio, in analogia a quanto previsto dall'art. 116, secondo comma c.p.c., elementi in ordine alla responsabilità della crisi familiare, nonché valutazioni per la definizione delle spese di causa che eventualmente poi si instauri. **All'esito del colloquio,** ove le parti non intendano concordemente intraprendere una delle vie indicate, come nel caso in cui successivamente (entrambe o anche una sola) decidano di recedere da esse o infine allorché il percorso si concluda negativamente, **il Centro rilascia un attestato,** dal quale risulta lo svolgimento del colloquio o il mancato svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, in quest'ultimo caso, la documentazione relativa all'effettuazione della convocazione.

L'attestato deve essere obbligatoriamente allegato alla domanda di separazione personale proposta ai sensi del successivo art. 706. Ove le parti abbiano svolto, dopo il colloquio preliminare, una o più sedute volontarie presso il Centro, possono chiedere che dello svolgimento di esse sia dato atto nell'attestato.

L'attestato, sempre a richiesta di parte, può indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alla prosecuzione degli incontri, ma non può contenere alcuna altra indicazione in ordine allo svolgimento dei colloqui, né alcuna informazione in ordine al contenuto di essi.

Gli operatori del Centro non possono essere ascoltati come testimoni nel giudizio di separazione personale o successivo divorzio che debba successivamente essere instaurato tra le parti, per fatti avvenuti nel corso dell'incontro informativo o dei successivi incontri volontari. Si applicano le disposizioni sul segreto professionale, di cui all'art. 200 c.p.p.. Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del Centro, un accordo per la separazione consensuale, possono chiedere che il Centro trasmetta lo stesso al Tribunale, per la procedura relativa all'omologazione, che comprenderà comunque la conferma personale delle parti, dinanzi al presidente del tribunale o giudice delegato, delle condizioni concordate".

Art. 2

Il primo comma dell'art. 706 c.p.c. è sostituito dal seguente:
"La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c.. Il ricorrente è tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei redditi, nonché ad indicare l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati dalla coppia durante il matrimonio".

Il terzo comma dell'art. 706 c.p.c, è sostituito dal seguente:
"Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito in cancelleria, designa il giudice istruttore e fissa con decreto la data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al medesimo. L'udienza deve essere tenuta entro novanta giorni dal deposito del ricorso. Il presidente assegna al ricorrente un termine per la notificazione di ricorso e decreto, con il rispetto dei termini previsti dall'art. 163-bis, ridotti alla metà. Il convenuto deve costituirsi almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza".
Il quarto comma dell'art. 706 c.p.c. è abrogato.

Art. 3
Gli artt. 707. 708 e 709 c.p.c. sono abrogati.

Art. 4
Il primo comma dell'art. 709 bis è sostituito dal seguente: "Le parti devono comparire personalmente dinanzi al giudice istruttore con l'assistenza del difensore.
Il giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai commi uno e due dell'art. 183.

Se nessuna delle parti è comparsa, il giudice procede a norma dell'art. 181, primo comma. Se entrambe le parti sono presenti, il giudice le interroga, prima separatamente e poi congiuntamente. Se ritiene immediatamente opportuna l'audizione dei figli minori capaci di discernimento, dispone la stessa, con ogni opportuna cautela, ricorrendo, se del caso, a forme di ascolto protetto.

Egli provvede comunque ad assicurare che, nel corso del giudizio, i minori capaci di discernimento siano ascoltati.

Ove serie ragioni non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice provvede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo, l'opinione degli stessi in relazione alle loro istanze ed esigenze. Analogamente egli provvede ad acquisire, in caso di minori non capaci di discernimento, ogni utile informazione in ordine al medesimo oggetto.

All'esito dell'interrogatorio delle parti e dell'eventuale audizione dei figli, il giudice istruttore dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi stessi. Se è presente una sola parte, si applica il secondo comma dell'art. 181. In ogni caso il giudice può, a richiesta della parte presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente i provvedimenti urgenti. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 183.

Contro i provvedimenti temporanei ed urgenti si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento."

Il giudice istruttore, in qualunque momento prima della spedizione della causa a sentenza, può sospendere il procedimento, ove le parti concordemente chiedano di rivolgersi ad un Centro di Mediazione Familiare, per lo svolgimento di un tentativo di conciliazione o per seguire un percorso di mediazione.
In caso di sospensione, si applicano le disposizioni degli artt. 297 e 298 c.p.c..
La sospensione può avere una durata superiore a quella prevista dall'art. 296 c.p.c. e può essere ulteriormente prorogata, in presenza di valide ragioni.

Art. 5

Dopo l'art. 709 ter del codice di procedura civile è inserito il seguente: Art. 709 quater: Nei giudizi di separazione personale, in presenza di prole minore, il giudice istruttore ha facoltà di chiedere l'intervento dei servizi sociali territoriali e di valersi della consulenza di psicologi o esperti operanti presso le A.S.L. e gli enti pubblici territoriali.

Art. 6

I primi tre commi dell'art. 711 c.p.c. sono sostituiti dal seguente: "Il ricorso per la separazione consensuale si propone al tribunale competente secondo i criteri indicati dall'art. 706.
Esso può essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo di essi. In tal caso si applicano, per quanto riguarda la fissazione dell'udienza e la notificazione, le disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 706. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
Al ricorso deve essere allegata attestazione relativa all'avvenuto svolgimento di un colloquio presso un Centro di Mediazione Familiare autorizzato, ai sensi dell'art. 705 bis, con particolare riguardo al compimento di un tentativo di conciliazione, alla prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alla procedura della separazione ed alla tutela del minore.
In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambi i coniugi, in ordine alle ragioni della mancata effettuazione del colloquio, le quali saranno oggetto di valutazione da parte del giudice, sotto il profilo dell'avvenuta tutela delle ragioni della prole minorenne, ai sensi dell'art. 158, secondo comma, codice civile."

Art. 7

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti in materia di scioglimento del matrimonio e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni disposizione incompatibile è abrogata. Anche le coppie di fatto possono ricorrere alla procedura prevista dall'art. 705 bis ed il Tribunale per i Minorenni è tenuto a prenderne atto.

Art. 8

Le parti ammesse al gratuito patrocinio nel successivo giudizio di separazione, possono chiedere l'inclusione nelle spese di causa delle somme versate per l'intervento del Centro di Mediazione, secondo un tariffario disposto ed annualmente aggiornato dal Ministero per la Famiglia.

Art. 9

La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione, entro il termine di novanta giorni, **i Centri di mediazione familiare** in possesso delle caratteristiche di seguito indicate, possono presentare domanda per l'inclusione nell'elenco formato e tenuto presso ciascuna Corte d'Appello, per iniziativa del presidente della stessa. Entro i successivi sessanta giorni, il presidente della Corte dispone la formazione e la pubblicazione dell'elenco.

Per l'inclusione nello stesso è necessario che i Centri:
Abbiano un'adeguata struttura contrattuale o societaria, idonea a garantire l'assolvimento di ogni adempimento amministrativo e fiscale;
godano di sede e strumenti adeguati ed idonei per lo svolgimento degli incontri tra i coniugi;
dispongano di equipe specializzate, nelle quali siano quanto meno presenti: un avvocato specializzato in diritto di famiglia, due psicologi, di cui uno esperto di psicologia minorile, un numero congruo di mediatori familiari, formatisi presso scuole autorizzate o riconosciute, uno psichiatra e/o psichiatra infantile, ed un mediatore interculturale;
dichiarino di accettare ed adottare i tariffari per le prestazioni, redatti ed aggiornati annualmente dal Ministero per la Famiglia.

Tali elementi, al momento della costituzione degli elenchi, devono essere autocertificati dal responsabile del Centro. **Il successivo controllo è demandato al Ministero per la Famiglia**. In caso di fase dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dal codice penale, nonché possono essere comminate, dal Ministro, sanzioni amministrative da un minimo di mille ad un massimo di duecentomila euro.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Famiglia emana "Linee Guida per l'audizione del minore infra ed ultradodicenne", curandone il successivo aggiornamento tecnico. Di esse, il giudice tiene conto nel procedere all'audizione del minore.

ALLEGATI: 1. LINEE GUIDA: AUDIZIONE MINORI IN SEDE GIUDIZIARIA CIVILE : LA CARTA DI NAPOLI - 2. REDDITOMETRO;

11. La Modifica dell'art 24 L. 1;

Da molti anni una parte sensibile della classe forense raccolta dall'Istituto degli Studi Giuridici Superiori e dalla CONSULTA INTERASSOCIATIVA DELLE ASSOCIAZIONI FORENSI E CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI DELLA CAMPANIA, dopo studi, ricerche, sondaggi, raccolte di firme e consensi ha redatto una significativa proposta normativa, sottoposta in modo del tutto spontaneo all'attenzione di un gruppo associativo di persone che vivendo in primis il bisogno di trovare le proprie origini familiari, **rappresentanti di migliaia di cittadini, figli adottivi non riconosciuti alla nascita** .

Questi infatti a differenza dei figli riconosciuti dalla madre naturale, e successivamente adottati, ai quali l'attuale legge sull'adozione, la 149 del 2001, consente, raggiunta l'età di 25 anni, di conoscere l'identità dei propri genitori biologici, quali **figli adottivi non riconosciuti alla nascita si trovano loro malgrado impediti ad accedere a tali informazioni, se non trascorsi 100 anni dalla loro nascita, secondo le disposizioni del Codice sulla Privacy.**

Infatti il diritto a venire a conoscenza della nostra identità confligge con quello della donna che, al momento del parto, non acconsentì ad essere nominata.

Quest'ultimo viene ritenuto, dalla legge attuale, decisamente prevalente sull'interesse del figlio, anche adulto, a poter conoscere le proprie origini. Ciò impedisce di far luce su una zona senza ricordi e senza storia che sta all'origine della loro vita e del loro sviluppo, rendendoli eternamente incompleti e destinati a morire senza aver avuto piena cognizione di loroi stessi. **Partendo dalla domanda fondamentale "chi sono?"** l'uomo si aspetta una risposta non solo relativa al presente, ma che si riferisca anche a ciò che è stato nel passato, perché il passato non viene inghiottito nel nulla, ma resta

come elemento che struttura la sua vita nell'oggi, e ne condiziona il futuro. **La conoscenza delle origini contribuisce a formare l'identità entrando nell'insieme di realtà che rappresentano il punto di partenza dello sviluppo umano.**

Tuttavia pur non volendo mettere in discussione la possibilità per la donna di partorire in anonimato, riconoscendo le valenze racchiuse in tale istituto legislativo, viene richiesto **per uscire da tale tragica condizione chiediamo soltanto** che, ai figli e alla loro madri naturali, venga offerta un'ulteriore opportunità: che la legge attuale venga modificata prevedendo che **il Tribunale dei Minori, valutata la richiesta di accesso ai documenti da parte dell'adottato, verifichi se la volontà della madre sia ancora attuale o se essa esprima il consenso al superamento dell'anonimato attraverso una "revoca del diniego", alla luce delle mutate condizioni esistenziali.**

In ogni caso è pur vero che, trascorsi i fatidici 100 anni, il segreto potrà essere comunque svelato ai nostri figli, che ci accompagnano nelle ricerche conoscendo l'intensità del nostro desiderio, e dunque in quel momento reso noto anche alla famiglia della defunta.

Una modifica della legge attuale in tal senso contribuirebbe a rimodulare il bilanciamento trai due diritti in conflitto, quello alla conoscenza delle proprie origini e quello alla riservatezza, senza che il secondo schiacci ed annulli il primo in modo assoluto, consentendo, finalmente, ai figli adottivi non riconosciuti alla nascita, di uscire da una condizione nella quale si sentono "ombre", senza alcuna possibilità di replica né decisionale sulle scelte di cui sono stati fatti oggetto.

In sintesi:

LA NORMA ATTUALE DA MODIFICARE

"La modifica richiesta riguarda il comma 7, art. 24 della Legge 149/ 01:

7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

LA MODIFICA NORMATIVA PROPOSTA [prima bozza] :

7 - L'adottato avrà la possibilità di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano comprese quelle concernenti l'iter adottivo, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica esclusione dell'identità dei genitori biologici qualora non sia stato riconosciuto alla nascita.

In questa ultima circostanza, raggiunti i venticinque anni, sarà competenza del Tribunale, valutato il caso, informare la madre e/o il padre naturale della richiesta di accesso alle informazioni da parte dell'adottato, e richiederne il consenso al superamento dell'anonimato.

Nel caso che la madre risulti deceduta ed il padre deceduto o non identificabile, il Tribunale, su richiesta dell'interessato, procederà direttamente ad acquisire e comunicare le loro generalità, patologie e dati sanitari, cause del decesso degli stessi ed eventuali notizie relative a depositi di organi presso banche sanitarie.

LA MODIFICA DEFINITIVA STRUTTURATA TECNICAMENTE:

Il 5° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:

5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni **[o 18 avendo raggiunto la maggiore età**], può accedere ad ogni informazione riguardante la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Gli enti e le istituzioni, pubbliche e private, sono tenute a fornire allo stesso tutte le informazioni di cui siano in possesso.

Il 6° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:

L'adottato, raggiunta la maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, può accedere alle informazioni di cui al precedente comma 5, previa autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. L'istanza deve essere presentata al tribunale del luogo di residenza.

Il 7° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 6, il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto l'accesso alle notizie richieste.

L' 8° comma dell'art. 28 della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001, è sostituito dal seguente:

8. Nelle ipotesi previste dal quinto comma, ove l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre o anche uno solo dei genitori abbia dichiarato di non voler essere nominato, l'accesso alle informazioni è autorizzato dal Tribunale per i minorenni – all'esito di procedura identica a quella prevista dal 7° comma – qualora i genitori dell'adottato siano deceduti, risultino irreperibili, oppure, interpellati, abbiano fornito il loro consenso. In assenza di tali condizioni, il Tribunale può autorizzare unicamente l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, ove sussistano ragioni legate alla salute psico-fisica del richiedente.

Dopo l' 8° comma della legge n. 184, come modificato dalla legge 149/2001è inserito il seguente:

9. L'accesso alle informazioni non interferisce e non modifica il regime previsto dall'ultima alinea dell'art. 27.

[**A cura Commissione Tecnica-Giuridica DIPARTIMENTO ANALISI, STUDI E RICERCHE NORMATIVE DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI : Dr.Bruno De Filippis – Avv.Prof.Manlio Merolla**]

OSSERVAZIONI
RELAZIONE DEL PROF. MEROLLA 13.11.08

" le cose dette e non dette……"

PROPOSTA NORMATIVA
MODIFICA ART. 24 7 Comma L. 149 / 01

In questo istante, dopo le toccanti e significative testimonianze e gli interventi dei primi relatori, ed aver appreso che i politici invitati a questo evento ci hanno del tutto meravigliati consegnandoci un ufficiale documento che attesta che la proposta normativa è stata formalmente registrata presso gli uffici legislativi per eventuali esami e determinazioni, **sento profonde vibrazioni in questa antica struttura, che un tempo ha visto e vissuto la storia iniziale di molti bambini non riconosciuti dai genitori e consegnati alle Suore di questo Ospedale**.

Qualche tempo fa…..QUANDO…. sono stato raggiunto da un gruppo di simpatiche signore attraverso lettere E-Mail, messaggi telefonici ed amici, e mi è stata sottoposta "L'IDEA" di valutare e strutturare in modo tecnico-giuridico una possibile proposta normativa in merito al problema in trattazione, …..sono stato tanto affascinato e compenetrato dalle emozioni che con fare spontaneo e genuino mi venivano trasmesse, che non ho esitato un solo istante nell'offrire il mio sostegno e quello di tutti i partners dell'OSSERVATORIO REGIONALE P.I. a TUTELA DELLA FAMIGLIA E PER I MINORI .

Nell'immediatezza il Direttivo del Coordinamento dell'Osservatorio ha convocato la Consulta per raccogliere le adesioni delle Associazioni ed Enti interassociati…. , **e per la prima volta in sedici anni dell'Osservatorio**… in tempi record ho ricevuto una adesione comune, compatta ed estesa.

Come sempre….. ancora una volta la " **R E T E** " dell'Osservatorio non solo entra in azione compatta, ma si arricchisce di *news entry* prestigiosi e significativi che mi confermano il senso di appartenenza alla rete interassociativa, dove migliaia di partecipanti sensibili alle problematiche umane, dei nostri figli e delle famiglie del nostro tempo…. Si dimostrano pronte a raccogliere le sfide dei nostri giorni.

IN SINTESI:

LA NORMA ATTUALE DA MODIFICARE:
"La modifica richiesta riguarda il comma 7, art. 24 della Legge 149/ 01:
7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo.

Per scelta la struttura della norma da modificare viene presentata, con qualche taglio e cucito, come presentata al sottoscritto. Va però precisato che la stessa risulta all'attualità al vaglio della Commissione Tecnica-Giuridica della Consulta Interassociativa dell'Osservatorio Famiglia e Minori della Campania, che presto redigerà il testo definitivo, con precisazioni tecniche. [si cfr. il testo ut supra riportato].

Ciò stante va rilevato che l'attuale ordinamento italiano non consente, comunque, al figlio adottato e non riconosciuto alla nascita, di accedere all'identità dei propri genitori biologici, considerando prevalente l'interesse del genitore di conservare l'anonimato rispetto all'interesse del figlio di conoscerne l'identità.

Le Fonti normative a sostegno e contra sono le seguenti:

- Legge di Riforma n. 149/2001 art. 24 comma 7 - Refuso normativo legge 184/83;

- Tale preclusione non ha però, in via puramente teorica, una durata illimitata (anche se pratica nei confronti dell'adottato) in quanto l'art. 93 comma 2 del "Codice in materia di protezione dei dati personali" stabilisce che "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ... possono essre rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in

conformità alla legge, decorsi 100 anni dalla formazione del documento".

- **Il TAR Veneto** si è spinto ad affermare che il comma 7 della legge 149/2001, stabilisce in maniera inequivocabile e temporaneamente illimitata il divieto di accesso alle informazioni sulla madre....."

- **gli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n.490/99, T U. dei Beni Culturali** prevedono la libera consultazione dei documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, dichiarati di carattere riservato dopo settanta anni.....(sono compresi in questi i fascicoli personali degli adottati , dai quali si evince la loro storia, ma con l'esclusione dei dati identificativi della madre.

- **Secondo una sentenza del TAR Lazio del 1998** il riconoscimento normativo dell'interesse della madre all'anonimato sarebbe giustificato "non solo da esigenze di tutela della riservatezza della persona, ma anche da superiori ragioni attinenti alla salvaguardia degli interessi, giuridici e sociali, sia della famiglia legittima e dei suoi componenti sia degli stessi figli non riconosciuti".

- **Secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 425 del 25 novembre 2005,** le norme che non ammettono la possibilità di autorizzare l'adottato ad accedere alle informazioni sulla madre biologica, nel caso in cui questa abbia espressamente dichiarato alla nascita di non volere essere nominata, sono costituzionalmente legittime.

Conseguentemente, non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, co. 7, della legge 184/1983, nel testo modificato dall'art. 177, co. 2, del Codice della Privacy.

Tale disposizione, infatti, è chiaramente finalizzata a tutelare la donna incinta che, a causa della difficile condizione personale, preferisca non tenere con sé il bambino dandole, comunque, l'opportunità di partorire in una adeguata struttura sanitaria contemporaneamente mantenendo l'anonimato nella conseguente dichiarazione di nascita.

E' chiaro che la disposizione *de qua* mira– da un lato – a garantire che il parto avvenga nelle migliori condizioni, sia per la madre che per il

figlio, e – dall'altro – ad evitare che la donna prenda irrimediabili e ben più gravi decisioni.

Le osservazioni contrarie raccolte sono:

DOPPIA IDENTITA' Genitoriale….ma oggi abbiamo le famiglie allargate……

UN PROBLEMA TECNICO-GIURIDICO : è costituito dalle eventuali pretese di carattere successorio, che potrebbero minare le sicurezze acquisite dai legittimi eredi [ANCHE RECIPROCO].

Ciò potrebbe essere superato da una eventuale rinuncia espressa preventiva o da altre soluzioni tecniche giuridiche che all'attualità sono poste all'esame della commissione giuridica dell'Istituto degli studi giuridici superiori.

Giova Ricordare:

La Corte Costituzionale con la sentenza n.425/2005, utilizzando argomentazioni basate sul principio di effettività afferma: poiché si vuole tutelare l'anonimato della madre per evitare che la gravidanza indesiderata si traduca in un aborto o nell'abbandono dopo un parto clandestino, la segretezza sulle generalità deve essere assoluta ed illimitata nel tempo.

Oggetto della sentenza della Corte costituzionale de quo, riguarda la possibilità per la madre, dopo aver chiesto di non essere nominata al momento del parto, di revocare il proprio diniego rendendo così il diritto alla conoscenza del proprio figlio naturale liberamente esercitatile.

La legge non prevede espressamente questa possibilità, perciò il Tribunale per i minorenni di Firenze, che avrebbe dovuto rigettare la richiesta del ricorrente proprio perché la madre naturale aveva chiesto di non comparire nella dichiarazione di nascita, chiede alla Consulta una sentenza additiva che dichiari incostituzionale l'art. 28, l. ad., nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alla informazioni sulle origini senza aver previamente verificato la

persistenza della volontà di non voler essere nominata della madre biologica.

La scelta legislativa di tutelare l'anonimato della madre senza alcun tipo di restrizione è ritenuto dai giudici costituzionali «espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti della vicenda e non si pone in contrasto con l'art. 2 della Costituzione» (sentenza 425 del 2005, § 4 del considerato in diritto).

L'anonimato garantito dal comma 7, infatti, assolve alla duplice funzione di assicurare alla madre la possibilità di partorire in una struttura ospedaliera e di distoglierla dalla scelta di abortire, perciò una limitazione temporale, ancorché eventuale e su base volontaria come quella paventata dal giudice a quo, vanificherebbe proprio gli scopi che la norma si pone.

La Corte europea per i diritti dell'uomo ha decretato la legittimità della legislazione francese proprio facendo leva sulla possibilità di revocare il segreto introdotta dalla legge del 22 gennaio 2002 (sentenza 13 febbraio 2003, Odievre c. Francia). La ricorrente lamentava che la possibilità del "parto anonimo" fosse in contrasto con l'art. 8 della Corte Europea Diritti dell'Uomo (sentenza 7 febbraio 2002, Mikulic c. Croazia). La Corte, invece, ha respinto il ricorso perché la novella d'oltralpe consente «alla ricorrente di sollecitare la reversibilità del segreto dell'identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima della ricorrente»

Le tecniche di bilanciamento allora, più semplicemente, mirano a stabilire se un certo valore, rispetto ad un certa fattispecie sia prevalente o recessivo rispetto ad altro valore (o principio):considerato che la situazione soggettiva in parola è un diritto disponibile, viene generalmente accolto il criterio per cui l'interessato, con il suo consenso, può rendere lecito l'utilizzo dei suoi dati personali per scopi specifici.

Accanto alla regola generale basata sul consenso preventivo (c.d. opt-in system) esistono fattispecie (v. art. 52 del Codice in materia di protezione dei dati personali, d. lgs. 196 del 2003) in cui il trattamento dei dati personali è astrattamente legittimo salvo il diritto potestativo dell'interessato di manifestare il proprio dissenso all'uso delle

informazioni (c.d. opt-out system) che strutturalmente può ritenersi affine alla dichiarazione della madre in non essere nominata nella dichiarazione di nascita. La dottrina è unanime nel ritenere che entrambe le manifestazioni di volontà siano revocabili (G. Resta, Revoca del consenso ed interesse al trattamento nella legge sulla protezione dei dati personali, in Rivista critica di diritto privato, 2000, 313) pertanto sarebbe una scelta coerente ammettere anche per la madre naturale la possibilità di un ripensamento.

LA MODIFICA NORMATIVA PROPOSTA:
7 - L'adottato [FIGLIO ADOTTIVO NON RICONOSCIUTO] avrà la possibilità di accedere a tutte le informazioni che lo riguardano comprese quelle concernenti l'iter adottivo, i dati sanitari, i periodi di permanenza in istituti o altro, con l'unica esclusione dell'identità dei genitori biologici qualora non sia stato riconosciuto alla nascita.

In questa ultima circostanza,

- raggiunti i venticinque anni, (Ma nulla vieta all'età di 18)
- sarà competenza del Tribunale,
- valutato il caso,
- informare la madre e/o il padre naturale della richiesta di accesso alle informazioni da parte dell'adottato, e richiederne il consenso al superamento dell'anonimato. [**attraverso una mediazione " Culturale"]**

UTILIZZO DEL METODO E STRUMENTO OBIETTIVO: LA MEDIAZIONE " CULTURALE"

E' quanto viene richiesto ai Giudici dei Tribunali per i Minorenni, avvalendosi dei propri esperti: i Giudici cd Onorari (psicologi ed assistenti sociali di provata esperienza);

LA PROPOSTA E' A COSTO 0

Pertanto anche in tal senso non sussistono ulteriori impedimenti.

ACCESSO DIRETTO: Nel caso che la madre risulti deceduta ed il padre deceduto o non identificabile, il Tribunale, su richiesta dell'interessato, procederà direttamente ad acquisire e comunicare le loro generalità, patologie e dati sanitari, cause del decesso degli stessi ed eventuali notizie relative a depositi di organi presso banche sanitarie.

Un primo punto di partenza sono le forti motivazioni dei nostri amici che di recente hanno voluto costituirsi associativamente realizzando **" L'Associazione ASTRO NASCENTE " il cui nome evoca la rinascita delle proprie radici ed un nuovo senso di ricerca;**

Un secondo punto di partenza sono le nostre ricerche, osservazioni, i Vostri preziosi suggerimenti che attendiamo al termine dei nostri incontri e di questo convegno, ma in particolare il nostro comune senso di solidarietà emotiva ai "ricercatori del proprio passato", che nella ricerca delle loro radici non solo ritrovano una parte di sé stessi ma ci rendono partecipi in prima persona di un nuovo passo verso un evoluzione non solo normativa…ma culturale.

Come tutte le regole anche in questo caso rilevo una strana eccezione:
Tutti sappiamo che le Leggi sono scritte dagli uomini per gli uomini, invece osservando gli impedimenti ostativi posti da questa legge, che dovrebbe in gran parte essere oggetto di modifiche e rivisitazioni [ex 184/83 e succ. Riforma L. 149/01] – sembra che la Legge è stata scritta per sé stessa o quanto meno con eccezionale inutilità, dal momento del limite dei 100 anni, che offende non solo le aspettative dei destinatari diretti ma l'intelligenza culturale ed emotiva di tutti noi.

Se oggi siamo qui c'è un motivo!
Abbiamo deciso di sostenere l'istanza ed invocazione di aiuto di chi per anni, per tutta la vita, in solitudine ed in sofferenza chiedeva ed ha chiesto …. "all'altro…a noi..".. solo di essere aiutato. Noi siamo qui!
E con noi tanti altri …..

Giova inoltre ricordare che le motivazioni morali dell'anonimato di un tempo [*il cd. Marchio dell'Infamia* **], che inducevano genitori a non riconoscere i propri figli erano del tutto diverse da quelle oramai poche ed isolate dei nostri tempi.**

Infatti fino a 20/30 anni orsono gli standard di adozioni erano molto diversi da quelli attuali, in particolare erano caratterizzate da paure, esigenze e false culture basate sull'immagine. Per vero, per un divorzio o un figlio nato fuori matrimonio o da persona non coniugata si invocava subito allo scandalo.

Una responsabilità certamente era da attribuire agli organi di stampa che cercavano di creare notizia.

Da un esame di molti documenti giudiziari " storici " infatti a conferma si ritrovano frasi del tipo: " …comportamento immorale…pericoloso per la società…ed ai bambini non riconosciuti veniva applicato il Marchio di Illegittimi che per l'opinione comune di un tempo era corrispondente ad un marchio " dell'infamia";

QUANTO VALE OGGI NEL 2009 QUEL MARCHIO?.....

Occorre un pensiero positivo oggi per cancellare i neri pensieri di un tempo, NOI…ABBIAMO UNA POSITIVA PROPOSTA NORMATIVA….

Sento in questo momento di comunicare la mia profonda empatia per tutti i protagonisti di questo evento, perché attraverso loro e loro testimonianze siamo riusciti ad entrare nelle loro storie, evocare e recuperare sensazioni ed emozioni perdute e ritrovare il piacere di avvertire il SENSO DI APPARTENENZA ALLE NOSTRE RADICI E FAMIGLIE…A VOLTE SMARRITA, e la voglia e il desiderio di aiutare chi invece è ancora alla ricerca di tanto.

Conclusioni

Tante altre sono le proposte e Studi in itinere, tra i quali si ricorda che l'Osservatorio/Consulta sopra menzionata ha individuato non poche violazioni di legge a danno dei minori anche dalla vendita di prodotti alimentari o informatici, proponendosi con slancio missionario a contrastare con azioni giudiziarie e politiche ognuna di esse, nell'interesse superiore di chi non ha voce e possibilità di difendersi.

Ecco, come sopra rappresentato in sintesi effettivamente fanno queste Associazioni sopra indicate, senza fondi economici, senza sostegni istituzionali, senza sosta ma con tanto impegno e professionalità nella sola convinzione che ci viene ripetuta e ricordata dal prof. Merolla, **a noi tutti ricercatori, studiosi** e " suoi discepoli ": *"che chi crede in una idea a tutela dei più deboli, deve poi realizzarLa in fatti concreti……. Perché il parlare è di molti …. Ma il fare è solo di quelli che realmente ci credono….entrando in azione".*

"E' vero anche oggi che l'Ordine Forense
E' collocato così in alto che da esso uscendo mai si sale
E in esso rientrando mai si discende"

Capitolo Secondo
L'Avvocato della Famiglia secondo il Codice Deontologico

1. Chi è l'avvocato della Famiglia e dei Minori;
2."La difesa tecnica nei procedimenti civili minorili: normativa vigente e lacune da colmare" *Di Avv. Gianfranco Trotta Presidente Camera Minorile di Nocera Inferiore*
3.Con quali modalità attua la sua attività;
4.I nuovi studi Legali specializzati in materia e proposte;

1. Chi è l'avvocato della Famiglia e dei Minori;

L'avvocato, secondo il preambolo introduttivo del codice deontologico forense aggiornato recentemente, esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Pertanto va rilevato che l'avvocato:
E' un soggetto partecipe e necessario per **l'attuazione della Giustizia**.
E' un libero professionista;
Esercita in piena Autonomia;

Ha Funzioni specifiche:
Realizzare il Diritto di Difesa, Libertà,Conoscenza delle Leggi;
[funzione riconosciuta come indispensabile in ogni società civile]

Attua la Giustizia in che modo?
Chiedendo l'applicazioni della legge osservando i principi deonotologici;

Giova ricordare alcuni significativi commi di alcuni articoli che non meritano commenti ma solo di piccole riflessioni:

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

Omissis…..

II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l'attività forense **quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense**.

Da ciò si desume che la condotta a cui deve ispirarsi ogni avvocato deve essere tale anche nella vita privata.

Inquadrato " L'avvocato" in un quadro deontologico, occorre però fare delle osservazioni di come invece alla luce delle recenti disposizioni normative viene identificato la figura propria dell'Avv. della famiglia e/o dei minori.

L'avvocato del minore è entrato in vigore a sorpresa il 1 luglio 2007, dopo sei anni di attese.

La cosa ha suscitato non poche difficoltà nel mondo dei magistrati e degli avvocati, tanto che **l'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia** ha elaborato due documenti volti a favorire:
una omogenizzazione delle interpretazione e delle prassi:
uno per i procedimenti di adottabilità, uno per quelli di potestà.

«Su richiesta di numerosi colleghi sulle difficoltà interpretative ed operative insorte a partire dal 1° luglio 2007 a seguito dell'inattesa entrata in vigore della parte processuale della legge 149/2001 senza che prima fossero state predisposte le necessarie norme di attuazione, istituito un gruppo di lavoro per individuare possibili buone prassi applicative della nuova disciplina».

Il gruppo di lavoro è formato dal dott. Pasquale Andria (magistrato) la dott.ssa Elisa Ceccarelli (magistrato), la dott.ssa Guilia De Marco (magistrato), il dott. Luigi Fadiga (magistrato), la dott.ssa M.G. Ruo (avvocato). I documenti sono stati presentati all'esame dell'Assemblea dell'Associazione svoltasi a Paestum il 2 dicembre 2007 e, dopo le modifiche emerse in quella sede, ora rivisti dal Consiglio direttivo dell'AIMMF dell'1 e 2 febbraio.

Tra le principali sottolineature, segnaliamo:
la nomina di un curatore speciale per il minore, preferibilmente nella persona di un avvocato esperto di diritto minorile, che lo possa rappresentare in giudizio;

contatti diretti e regolari fra Procure e servizi sociali locali;

l'istituzione di elenchi di avvocati disponibili a espletare l'ufficio di curatore del minore
e l'elenco di avvocati disponibili alla nomina a difensori d'ufficio.
Giova ricordare che l'anno 2001 è stato un anno decisivo per la tutela legislativa della persona perché ha dato alla luce alcune leggi fondamentali.

In ordine cronologico:

L. n.145 del 28 marzo (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina),

L. n.149 del 28 marzo (Modifiche alla L.4 maggio 1983 n.184 in materia di adozione e affidamento),

L. n.134 del 29 marzo (Modifiche alla L.30 luglio 1990 n.217 sul patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),

L. n.154 del 4 aprile (Misure contro la violenza nelle relazioni familiari); leggi che sembrano accompagnare la persona in ogni stadio della sua vita**.**

La legge qui presa in esame è la n. 149 (emanata, guarda caso, dopo 10 anni dalla ratifica italiana della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia del 1989, nota anche come Convenzione di New York), legge tanto attesa quanto criticata dai giuristi ma soprattutto dall'associazionismo familiare (dure critiche sono state formulate principalmente dall'Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) per le numerose contraddizioni e lacune contenute nella legge. Per quanto possa essere criticabile, la sua lettura deve, tuttavia, inscriversi nel quadro dei principi sanciti anche a livello internazionale.

Non si deve dimenticare, infatti, l'art.3 par.1 della Convenzione di New York in cui si legge che "*in tutte le decisioni riguardanti i fanciulli che*

scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria considerazione": questo interesse non può essere negletto da chi si appresta ad interpretare una legge dedicata ai minori.

Rebus sic stantibus, trascurando quelle che, da più parti, sono state definite ambiguità legislative, lapsus, omissioni o altro, occorre considerare e valorizzare gli elementi innovativi e positivi della L.149 che, di certo, non mancano.

DIRITTI DEL MINORE

Si ha un ampliamento ed una migliore esplicitazione dei diritti del minore a cominciare dalla nuova rubrica attribuita alla L.184 "Diritto del minore ad una famiglia". Per la prima volta compaiono locuzioni quali: esercizio del diritto (in conformità allo spirito della L.285/1997) del minore alla propria famiglia, diritto del minore a vivere e crescere, rispetto della identità culturale del minore.

Non meno importante è il diritto riconosciuto all'adottato di conoscere le proprie origini come componente della propria identità (art.24 che ha sostituito l'art.28 della L.184), peraltro oggetto di nuove proposte cfr paragrafi precedenti.

ASCOLTO

Per la prima volta si parla di "ascolto" (art.24 c.7 novellante l'art.28 L.184/1983).

Secondo una ricostruzione etimologica molto suggestiva, nell'origine della parola "ascoltare"si mescolerebbero il verbo latino "colere" e la radice indoeuropea "aus" o "as" (orecchio) da cui sarebbe derivato il vocabolo latino "auris".

Ascoltare consisterebbe pertanto nel "coltivare mentalmente ciò che si registra con l'orecchio" (si ha traccia di questo concetto già nei Vangeli) così che la comunicazione (e non meramente le parole) dell'altro sia, come un seme, raccolta e non dispersa, protetta e non deformata.

Se la riforma del diritto di famiglia del '75 ha avuto una gran portata innovativa aumentando i casi di audizione del minore nei procedimenti che lo interessano, la L.149 ha fatto un passo in avanti affiancando all'"audizione delle persone" (si noti l'uso di "persone" e non di "soggetti" come per es. nell'art.10 c.2) anche l'"ascolto" evidenziandone così la differenza.

SERVIZI SOCIALI

Per la prima volta si parla di "operatori sociali" (art.1); alla denominazione "servizio locale" viene aggiunto l'aggettivo "sociale" (vedi per es. artt.4 e 5) perché la loro attività non è solo circoscrizionale ma innanzitutto "sociale" (quella dimensione sociale che rappresenta ancor oggi una delle tante novità della nostra Costituzione). Infine il loro ruolo viene rivalutato e reso attivo ("responsabilità del programma", art.4 c.3).

Questo in linea con la L. 328/2000 sui servizi sociali e con la nuova concezione secondo cui il lavoro va fatto "non sulla famiglia ma con la famiglia" (come sosteneva il dott. Franco Occhiogrosso, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari nell'articolo "Le famiglie vanno aiutate?" su La Stampa del 05/06/2002).

ASPETTO PSICOLOGICO

Si ha un'accentuazione dell'aspetto psicologico: per la prima volta si parla di affettività (art.2 c.1 "relazioni affettive"; art.6 c.1 coniugi "affettivamente idonei"), di "sostegno psicologico" (art.19 novellante l'art.22 della L.184) e così via. Il legislatore ha in tal modo tenuto conto dell'integrità psicofisica del minore e delle altre persone coinvolte nei procedimenti di affidamento e di adozione; quell'integrità psicofisica tutelata costituzionalmente negli artt.2, 13 e 32 Cost. che comporta l'intervento di diverse e nuove figure professionali.

In sostanza il legislatore ha preso consapevolezza che le risposte, in questa materia così come in altre, non stanno più solo nel diritto. Al giurista spetta il compito di venire a patti con questa nuova complessità, che se da un lato aumenta il livello di problematicità di

una professione già difficile, dall'altro ne rivitalizza il metodo e l'aspetto operativo.

TERMINOLOGIA

Nella L. 149 si assiste ad un mutamento terminologico che non è meramente testuale ma è la spia di un mutamento concettuale e culturale, manifestazione di quella nuova cultura, giuridica e non, della"attenzione" (forse più auspicata che realizzata).

Nell'art.2 c.2 si parla di "inserimento del minore" e non di "ricovero", frutto di quella mentalità che si ritrova anche nell'art.403 del codice civile dove, riferendosi al minore, si dice "lo colloca in luogo sicuro". Ebbene quando s'interviene sul minore non lo si deve fare solo per dargli, nel presente, un luogo fisico di protezione ma per offrirgli, per il futuro, un "ambiente familiare idoneo" di promozione del suo sviluppo. Si allinea a questa ratio anche l'art.3 c.2 dove non si trova più la locuzione "minore ricoverato o assistito" ma "accoglienza del minore".

Nell'art.5 c.2 non si parla più di "reinserimento nella famiglia di origine", che evoca il distacco subito (e che si addice, forse, al rientro dei detenuti nella cosiddetta comunità civile), ma di "rientro nella famiglia di provenienza" per sottolineare un naturale ritorno ad una famiglia da cui ci si era momentaneamente allontanati.

GENITORIALITÀ DIFFUSA

Nell'art.1 sono previste iniziative di formazione ed informazione sull'affidamento e sull'adozione per promuovere un senso di genitorialità diffusa (si veda anche l'art.16 lett. c e f L.328/2000) da non intendersi collettiva e spersonalizzata ma corresponsabile, concretizzazione di quella solidarietà enunciata nell'art.2 della Costituzione.

Gli adulti non hanno solo la "facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età" (art.9 c.1), ma hanno il

"dovere inderogabile" di "prendersi carico" (formula forse abusata) anche dei minori non loro figli allargando così il significato di genitorialità da geneticità a generatività e generosità. Mediante questa sensibilizzazione si contribuisce a "prevenire l'abbandono" (che è un altro obiettivo della nuova legge) ed anche a realizzare gli impegni assunti a livello internazionale nei confronti dell'infanzia che altrimenti rischierebbero di rimanere solo promesse cartacee assunte dai nostri rappresentanti politici.

DIRITTI RELAZIONALI

In questa legge trovano un altro fondamento normativo i diritti relazionali di cui sempre più insistentemente (e giustamente) si va parlando. Un altro perché un precedente lo si ha già nella L.285/1997 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" (è la prima legge nazionale ad esprimersi così dopo la ratifica della Convenzione di New York) che disciplina le problematiche relazionali familiari nell'art.4.

I diritti relazionali sono stati preconizzati dalla nostra Costituzione nella sua Parte I in cui, nel disciplinare i diritti e doveri dei cittadini, il Costituente ha rubricato i vari Titoli col termine Rapporti. Essi trovano riconoscimento e garanzia, come gli altri diritti fondamentali, nell'art.2 anzi sostanziano quello svolgimento della personalità che si esercita nelle formazioni sociali, perché è proprio nell'incontro e confronto con gli altri che l'individuo ha modo di essere persona (si può dare così un nuovo significato etimologico a persona e cioè "sona per", risuona attraverso [gli altri]).

Infatti, bisognerebbe rivedere anche lo stesso significato di libertà personale che non finisce quando incontra quella altrui ma comincia quando incontra quella altrui, perché in quel momento essa prende corpo (processo che comincia proprio in famiglia).Il legislatore del 2001 ha tenuto conto di tutto ciò ponendo ogni tutela alle relazioni familiari essendo prioritarie fra tutte le relazioni sociali.

Innanzitutto ha cercato di salvaguardare le relazioni con la "famiglia di sangue": non a caso riferendosi a questa, per la prima volta, è usata l'espressione "nucleo familiare" (artt.1, 2 e 4 c.3) per rimarcare il sodalizio scaturente dalla consanguineità.

Così come la sede della comunità di tipo familiare deve essere "preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente

risiede il nucleo familiare di provenienza" (andando così incontro anche alle esigenze delle cosiddette persone nomadi) mentre in passato si richiedeva che fosse "di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso" (art.2 c.2 L.184).

Riguardo agli affidatari, il legislatore ha parlato, anche qui per la prima volta, di "famiglia affidataria" (artt.5 c.4 e 9 c.2), per sottolineare che l'affidamento non è solo affiancare i minori ma dare loro un intreccio di relazioni "idoneo" ad uno sviluppo armonico della loro personalità, per questo si deve preferire l'affidamento a famiglie con figli minori (art.2).

Per la stessa ratio c'è stata la rivalutazione del rapporto tra fratelli e sorelle (oltre al previgente ed ora confermato art.22 c.1 L.184/1983 si vedano i commi 6 e 7 dell'art.6), non solo per mantenere la consanguineità ma per l'importanza psico-sociologica della "fratria".

Si vedano poi gli artt.2 ("relazioni affettive"; "rapporti interpersonali"), 4 c.3 ("rapporti con il minore"), 10 c.2 ("rapporti significativi con il minore").

COSTITUZIONALIZZAZIONE

Con questa legge si compie un altro passo verso la completa costituzionalizzazione della materia, soprattutto in riferimento agli artt.2, 3, 30 c.2 e 31 Cost.; basti pensare per es. alla partecipazione dei vari soggetti coinvolti (innanzitutto il minore e i suoi genitori, se esistenti) al procedimento di adattabilità sin dal suo avvio (artt.8 c.4 e 10 c.2) che si ispira all'art.3 c.2 Cost. (perché l'adozione è sicuramente un evento che incide sul "pieno sviluppo della persona umana") oppure alla distinzione tra interventi di sostegno e aiuto che richiama quella fatta nell'art.31 c.1 Cost. tra misure economiche e altre provvidenze.

Non manca però una grossa contraddizione quando nell'art.1 si dice "nei limiti delle risorse finanziarie disponibili", formula che compare sempre più spesso nelle nostre ultime leggi (per es. art.22 c.2 L.328/2000) a causa del deficit pubblico: non si può subordinare la

tutela di diritti fondamentali dei minori all'esistenza o meno di risorse finanziarie.

COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE

Nell'art.2 si puntualizza la peculiarità delle comunità di tipo familiare, l'essere "caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia".

A livello regionale sono definiti "gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza"; non si parla più solo di assistenza (come per es. nell'art.400 cod. civ.), ma precipuamente di servizi in ossequio alle ultime leggi (vedi L.328/2000 dove si parla di servizi alla persona) e per il significato etimologico di servizio che si ritrova in quello di famiglia che deriva da famulus (servitore).

In armonia con questa mens legis è stata abolita l'espressione comunità alloggio esistente nel testo previgente dell'art.5 c.4 L.184/1983.

POTESTÀ AFFIDATARIA

Per la prima volta si ha la delimitazione della potestà affidataria, anche se questa locuzione è impropria.

L'art.5 c.1 recita così: "In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato".

Come si evince chiaramente il legislatore ha preso in considerazione solo alcuni aspetti che, forse, ha ritenuto più rilevanti. Quello che conta è che i poteri già da prima riconosciuti all'affidatario sono correlati, in qualche modo, alla potestà parentale (si noti che il

legislatore ha usato un'espressione diversa da quelle in altri articoli usate quali potestà genitoriale o potestà dei genitori).

Si riconosce, cioè, che tra affidatario e affidato vi è un vincolo "parafamiliare" (così Cass. Sez. pen. 27 settembre 2001 n. 35121 non pubblicata) confermato, poi, anche dall'uso dell'espressione "famiglia affidataria".

Come si arguisce da queste brevi considerazioni la L.149, nonostante i suoi limiti (tanto che qualcuno ha detto che il legislatore si è limitato a riformulare la L.184), ha introdotto apprezzabili novità tali da continuare quel processo di evoluzione giuridica iniziato con la L.431/1967 sull'adozione speciale in cui, per la prima volta, il minore è considerato soggetto. Processo proseguito poi con la L.184/1983 nel cui art.1 si asserisce che "il minore ha diritto di essere educato …" (quando, invece, nell'art.323 c.1 cod. civ., nonostante la riforma del '75, si parla di diritti del minore riferendosi ancora solo a quelli patrimoniali).

La nuova legge si conforma alle ultime leggi in materia sociale e soprattutto alle fonti internazionali, specificatamente alla Convenzione di New York (si vedano Preambolo; art.8 diritto del fanciullo alla propria identità e alle relazioni familiari; art.12 diritto all'ascolto; artt.20 e 21 sull'affidamento e sull'adozione; ecc.).

Interessante è leggere l'art.29 par. 1 lett. d Conv. in cui si sostiene che l'educazione del fanciullo deve tendere a preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera.

Occorre, però, che le responsabilità siano prima assunte pienamente dagli adulti che, da tempo in Italia, hanno espresso la necessità di redigere uno Statuto del minore (nel senso di disciplina organica e completa della materia come esiste già in altri Stati, si veda per es. il Children Act del 1989 in Inghilterra). Si può dire che con la L.285/1997, prima, e la L.149/2001, poi, si sta procedendo verso il compimento di un "virtuale" Statuto del minore che, comunque, dovrebbe precedere lo Statuto della famiglia di cui si è fatta promotrice la Commissione per la Famiglia della XIV Legislatura.

Nella speranzosa attesa della realizzazione di un reale Statuto del minore è nostro dovere migliorare e concorrere all'applicazione della L.149/2001 e delle altre leggi esistenti non perdendo mai di vista il "superiore interesse del bambino" (tale strada veniva già indicata nel secondo Principio della Dichiarazione dei diritti del bambino del 1959).

2."**La difesa tecnica nei procedimenti civili minorili: normativa vigente e lacune da colmare**"

Di Avv. Gianfranco Trotta
Presidente Camera Minorile di Nocera Inferiore

Il mese di luglio del 2007, dopo una serie di proroghe infinite, è entrata in vigore la parte relativa alle norme processuali della legge 149 del 2001, che prevedono l'ingresso della difesa tecnica nei procedimenti civili minorili, in particolare nei procedimenti di adottabilità e nei procedimenti de potestate.

L'art. 37 della legge 149 prevede che "all'art. 336 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma: "*Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore*", mentre l'art. 10 della stessa legge prevede, al secondo comma, che, *fin dall'apertura della procedura per la dichiarazione di adattabilità, i genitori ed i parenti del minore, che abbiano mantenuto rapporti significativi con quest'ultimo, siano invitati dal presidente del Tribunale per i minorenni "a nominare un difensore*" e, al contempo, sono informati "*della nomina di un difensore d'ufficio per il caso che essi non vi provvedano*" con la successiva precisazione che: "*Tali soggetti assistiti da un difensore possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice*", e, all'art. 8, 4° comma, stessa legge, viene ribadito e precisato che: "*il procedimento per l'adottabilità deve svolgersi sin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti di cui al 2° comma dell'art. 10*".

Senza voler ripercorrere le argomentazioni di parte della dottrina e della giurisprudenza sul necessario legame della difesa tecnica con la funzione della giustizia minorile, tesa alla realizzazione dell'interesse del minore e senza addentrarci nello studio del rito processuale

applicabile di concreto nelle procedure dinanzi al T.M., l'attenzione sarà concentrata unicamente sull'importante innovazione rappresentata dall'ingresso della figura del difensore in tali procedure e dalla introduzione, per la prima volta in ambito civile, del difensore d'ufficio.

Occorre, però, innanzitutto, operare un distinguo, tra difensore del minore e difensore delle altre parti private del processo.
Analizzando la legge 149, viene in rilievo, all'art. 8, comma 4, che il procedimento per la dichiarazione di adottabilità deve svolgersi dall'inizio con l'assistenza legale del minore……..

Ma qual è la figura che concretamente deve assistere il minore? Curatore, avvocato? I dubbi interpretativi scaturenti dalla norma permangono.

Poiché il minore non ha la capacità di agire, la scelta auspicabile sarebbe quella di nominare al minore un curatore speciale. In tale senso sembra siano orientati sia la dottrina che la giurisprudenza dominante, poiché a tale risultato sembra spingere sia la convenzione di Strasburgo che la sentenza n° 1/2002 della Corte Costituzionale.

E' chiaro che, qualora il curatore sia un avvocato, potrebbe stare in giudizio personalmente, ai sensi dell'art. 86 c.p.c. Tuttavia, non essendo prevista la possibilità di retribuire il curatore-avvocato, potrebbe prevedersi che il curatore nomini sé stesso come difensore, potendo beneficiare, in tal caso, dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Tale possibilità è già prevista in alcuni tribunali per i minorenni, tra cui Milano, mentre non è prevista in altre realtà minori, dove il curatore continua ad espletare il suo mandato gratuitamente.
Ma sulla retribuzione del curatore-avvocato, si tornerà in seguito.
Diversamente dal minore, anche i genitori o le altre parti del processo (rectius i parenti entro il quarto grado), devono essere assistiti da un difensore di fiducia o, in mancanza, da un difensore d'ufficio.

Occorrerebbe, a questo punto, che siano predisposti da parte dei singoli consigli dell'ordine, due elenchi separati. Il primo composto da avvocati che siano disponibili ad assumere l'incarico di curatore speciale del minore, il secondo da avvocati che siano disposti ad assumere l'incarico di difensore d'ufficio delle altre parti private del processo dinanzi al tribunale per i minorenni, ciò sia nell'ambito dei

procedimenti de potestate che nell'ambito dei procedimenti di adottabilità.
Nulla vieterebbe, a mio sommesso parere, allo stesso difensore, di chiedere l'iscrizione in tutte e due gli albi. La mia convinzione si fonda sul presupposto che, per poter patrocinare nella materia del diritto di famiglia e minorile (che costituiscono due facce della stessa medaglia), occorre essere avvocati specializzati ed un avvocato è specializzato se comprende, in primis, che la sua funzione, sia quale avvocato degli adulti che quale avvocato del minore, è quella di tutelare appunto il minore.
E' condivisibile, su tale punto, quanto sostenuto dall'ANMMF, sulla necessità che i singoli consigli valutino la formazione in ambito minorile dei richiedenti l'iscrizione in entrambi gli albi, l'esperienza professionale maturata dinanzi ai T.M., l'attività scientifica svolta.

Da condividere anche la necessità che gli avvocati diano la propria disponibilità al patrocinio a spese dello Stato.
Il problema si pone, però, riguardo alla retribuzione del difensore d'ufficio. L'osservazione muove le proprie mosse dall'esperienza del penale. Nel processo penale ordinario il difensore d'ufficio, se vuole chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deve necessariamente munirsi della nomina a difensore di fiducia, con tutte le conseguenze, ad esempio, in ordine alla possibilità di chiedere i riti alternativi, dopodichè potrà liberamente presentare domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Nel processo penale minorile, invece, il difensore viene retribuito automaticamente dallo Stato secondo le leggi sul gratuito patrocinio, per cui, pur senza essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, presenta regolare parcella che gli viene liquidata dal giudice procedente, secondo la normativa innanzi citata.

Nell'ambito dei procedimenti civili minorili, la novità potrebbe essere rappresentata proprio dalla possibilità per il difensore di essere retribuito, analogamente a quanto avviene nel processo penale minorile, direttamente dallo Stato secondo le leggi sul gratuito patrocinio.

Potrebbe obiettarsi, da parte di qualcuno, che nel processo penale minorile la difesa è obbligatoria, mentre i procedimenti civili (quantomeno quelli de potestate) iniziano ad impulso di parte. Ma tale ragionamento non convince: si pensi alle ipotesi in cui il procedimento avente ad oggetto una misura ablativa o limitativa della potestà

genitoriale venga chiesta dal P.M.. In tal caso, il genitore nei cui confronti viene chiesta la misura ben potrebbe essere difeso da un avvocato d'ufficio, retribuito direttamente secondo le leggi sul gratuito patrocinio.

Si potrebbe obiettare che, in tali casi, in forza del principio di disponibilità, la parte non è costretta a difendersi e che la difesa d'ufficio è regola eccezionale, destinata a valere solamente nelle ipotesi espressamente previste dalla legge.
Tuttavia, ritengo che, trattandosi di processi nei quali si discute comunque di misure destinate ad incidere sul minore, la presenza di un difensore per il genitore convenuto potrebbe rappresentare una maggiore garanzia per la tutela dei suoi diritti.

Una novità interessante potrebbe essere costituita, nell'ambito dei procedimenti de potestate, dalla possibilità per le parti ed i loro difensori di chiedere la discussione orale dinanzi al collegio cinque giorni prima della data della camera di consiglio.
Tale soluzione, a parere di chi scrive, costituirebbe un momento molto importante per il difensore che avrebbe la possibilità di rappresentare il proprio impianto difensivo all'intero collegio che, in tal modo, avrebbe la percezione diretta di quanto avvenuto durante il processo. Del resto l'oralità del giudizio, così come avviene nel penale, maggiormente potrebbe aiutare il difensore a formare il convincimento del giudice che avrebbe un contatto più "immediato" con le parti processuali.

3. **Con quali modalità attua la sua attività;**

Le modalità suddette sono elencate in gran parte proprio dal codice deontologico, nel quale alcuni doveri professionali sono maggiormente richiesti ai legali che si occupano di tale materia. Esaminiamo quelli più significativi:

ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. I - *L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.*

ART. 7. - Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. I. *Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.* II. *L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.*

ART. 8. - Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. **I** - *L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e*

riservatezza anche nei confronti degli ex?clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale. **II** - *La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.* **III** - *L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.* **IV** - *Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:*

a) per lo svolgimento delle attività di difesa;

b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;

c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.

In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

1. **I nuovi studi legali specializzati in diritto di Famiglia e per la tutela dei Minori e proposte**;

Tra le tante professioni di aiuto va anche ricordata quella forense, che opera oltre come front office anche nel beak office in materia.
È bene inquadrare in questa sede il ruolo dell'avvocato della famiglia e dei minori sotto altra ottica.

È necessario che l'avvocato che si occupi di minori assuma un atteggiamento neutrale e che attui un equilibrio tra poteri e doveri.
È necessario che egli mantenga una posizione di equilibrio tra la sua funzione di difensore e la necessaria attenzione alle conseguenze per il minore.

L'avvocato ha il potere di attivare un procedimento, di fare una causa, di coinvolgere in una vertenza altre persone, di influire su una vicenda umana attraverso un giudizio.

Per tali motivi è necessaria la specializzazione dell'avvocato nel settore della famiglia e dei minori, o una maturata esperienza professionale che certamente non può essere né realizzata da generici seminari nei quali viene ripetuto da anni con continue passerelle pubbliche, spesso caratterizzate da interventi politici teorie e teorie tratte da testi, trattati, riviste e libri, spesso anche superati, da chi spesso non ha mai o quasi mai vissuto professionalmente e compiutamente la problematica in questione.

Ma **occorrono corsi e master permanenti con taglio pratico ed esperenziale, multidisciplinari,** onde evitare di realizzare conferenze senza riscontri e confronti, e che non inducano ai candidati alla partecipazione dei corsi con offerte di crediti formativi o capziosi favor.

E' doveroso ricordare che una professione complessa come quella forense necessita di esperienze e strumenti, e che non basta una targa sulla porta o un attestato su una parete.

Per questo motivo da anni al fine di tutelare nel contempo i giovani professionisti ed i nostri clienti ci si pone con coscienza il problema della formazione professionale, che ha visto come vero pioniere in materia l'Istituto degli Studi Giuridici Superiori, con l'istituzione di una Scuola di Alta Formazione permanente in questo settore.

Cosa occorre dunque e cosa si suggerisce:

I. una formazione permanente con verifiche biennali,
II. un tutoraggio presso studi specializzati
III. con tirocini effettivi con crediti formativi seri e
IV. certificati dagli avvocati anziani degli stessi studi,
V. confronti professionali con tavole rotonde
VI. ed un vero censimento degli avvocati,
VII. che in base al numero a ruolo delle proprie cause, anni di esperienza ed altri format di valutazione possano offrire un lavoro altamente qualificato;
VIII. Studi multi professionali, nei quali sia garantita la partecipazione attiva di esperti di aeree socio-psicologiche e di sostegno psico-terapeutico, per fronteggiare la chiusura occulta dei servizi pubblici, oberati di lavoro, che affrontano loro malgrado per la precarietà di personale e tempo le sole emergenze, dilatando i tempi dei processi di aiuto.

Ci si chiede, anche in modo provocatorio, se è vero, come in realtà è confermato, che la tutela della famiglia e dei minori è una esigenza primaria delle politiche sociali, in quanto dalla famiglia dipendono **le sorti della nostra civilità e per la stessa i costi sociali sono troppo elevati,** perché mai gli analisti economici non tengono conto che alla luce dei dati statistici ufficiali (oltre quelli oscuri) nei quali emergono il più alto numero di vittime, impiego di forze dell'ordine e di medici negli Ospedali, la casistica più elevata di giudizi presso le autorità giudiziarie ed i maggiori danni socio-psicologici che si riverberano in generazione a generazione…….non si vuole con fatti concreti realizzare progetti fattibili ed innovativi.

Permettere alla Sanità pubblica (esempio attività consultoriale) di poter devolvere con convenzioni a studi specialistici, multidisciplinari parte del peso e responsabilità, inviando cittadini in ricerca di assistenza socio-psicologica e giuridica, vorrebbe dire fare un passo in avanti verso una forma di tutela reale in favore dei nuovi mali o malattie sociali del nostro tempo.

Ma per realizzare tutto ciò occorrono più testimoni e meno maestri, se realmente si vuole formare la *new entry* professionale alle nuove sfide del nostro tempo, nella convinzione comune che le malattie del nostro tempo che mietono vittime ogni giorno non sono solo limitate a quelle prettamente di carattere medico, ma oggi si individuano anche in campo socio-giuridico .

" La sacralità del vincolo matrimoniale può essere tutelata dai soli coniugi attraverso un costante rinnovo positivo del vivere insieme con rispetto, fede ed amore.

Ma è compito doveroso di ogni avvocato tentare negoziazioni e mediazioni equilibrate, evitando, quando è possibile alleanze di parte, perchè in nessun conflitto familiare vi sono e vi saranno mai vinti e vincitori, ma forse probabili vittime, quando vi entrano in gioco, purtroppo, i figli minori".

Manlio Merolla

Capitolo Terzo
L'Avvocato della Famiglia e Mediazione Familiare Verso
" la Separazione Mite /Mediata"

1 Presentazione;

2.**La Mediazione Familiare** [*Dr. Giovanni D'Angelo*]: **A)** Che cosa è La Mediazione Familiare; **B)** Differenze tra Mediazione familiare e via Giudiziaria; **C)** Gli Utenti della Mediazione Familiare **D)** Cenni: Tipologie di Mediazione Familiare;

3.**La Mediazione Forense**: **A)** Mediazione Familiare tradizionale mono operatore; **B**) Co-mediazione, con due operatori; **C**)Mediazione Familiare integrata o cd FORENSE; **D**) Co-Mediazione Interdisciplinare o cd FORENSE INTEGRATA**.** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – Dr.G.D'Angelo]*

4.**La Mediazione Penale Minorile** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – fù Avv. Felicetta Manfredonia]* **: A)** Giustizia Retributiva e Riparativa **; B)** Ruolo della vittima nel modello di giustizia riparativa; **C**) Il Punto di Partenza è il decreto Legislativo n. 274/2000 - La Ratio della Norma; **D**) La Tutela della vittima:Disposizioni e norme vigenti; **E)** La M.P.M. come risposta alle esigenze delle vittime di reato:La Vittima –L'Autore del reato – Il Mediatore; **F)** Esperienze strutturate in Italia: Torino/Roma **G**) Conclusioni;

Capitolo Terzo
L'Avvocato della Famiglia e Mediazione Familiare Verso
" la Separazione Mite /Mediata"

1 Presentazione;

2.**La Mediazione Familiare** [*Dr. Giovanni D'Angelo*]: **A)** Che cosa è La Mediazione Familiare; **B)** Differenze tra Mediazione familiare e via Giudiziaria; **C)** Gli Utenti della Mediazione Familiare **D)** Cenni: Tipologie di Mediazione Familiare;

3.**La Mediazione Forense**: **A)** Mediazione Familiare tradizionale mono operatore; **B**) Co-mediazione, con due operatori; **C**)Mediazione Familiare integrata o cd FORENSE; **D**) Co-Mediazione Interdisciplinare o cd FORENSE INTEGRATA**.** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – Dr.G.D'Angelo]*

4.**La Mediazione Penale Minorile** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – fù Avv. Felicetta Manfredonia]* **: A)** Giustizia Retributiva e Riparativa **; B)** Ruolo della vittima nel modello di giustizia riparativa; **C**) Il Punto di Partenza è il decreto Legislativo n. 274/2000 - La Ratio della Norma; **D**) La Tutela della vittima:Disposizioni e norme vigenti; **E)** La M.P.M. come risposta alle esigenze delle vittime di reato:La Vittima –L'Autore del reato – Il Mediatore; **F)** Esperienze strutturate in Italia: Torino/Roma **G**) Conclusioni;

1 Presentazione;

Note Tratte dal Redazionale della Rivista Lex et Jus 12/07 - *A cura dei Ricercatori dell'Istituto degli Studi Giuridici Superiori*

Dal 1999 ad oggi le pagine di questa rivista e dei libri in collana hanno raccolto e testimoniato il laborioso lavoro prodotto dagli studiosi e ricercatori delle scienze giuridiche e socio-

psicologiche nella materia dei minori e della famiglia in Italia, apportando alla politica stimoli nella produzione di nuove norme, agli esperti nuovi strumenti professionali e nei lettori spunti di riflessione e di confronto**.**

In questo numero il comitato redazionale al quale esprimo i miei più vivi ringraziamenti per la collaborazione offerta ed altamente qualificata ha ritenuto indirizzare i contributi scientifici e giuridici in modo sistemico e tematico, cercando di fare emergere le complesse problematiche che si dibattono nelle famiglie della nostra società e degli effetti di varia natura che sui bambini del nostro tempo vengono a prodursi, oggi più che mai di difficile interpretazione e spesso anche non interpretati correttamente.

Gli interventi e contribuiti giuridici e scientifici offerti, come sempre non hanno alcuna pretesa di poter rispondere compiutamente alle crescenti domande e quesiti che arrivano alla redazione della Lex et Jus, ma tendono solo ad offrire degli orientamenti e chiarimenti e creare un generoso slancio comunicativo all'accoglienza e all'ascolto, per quanto sia difficile, nella nostra quotidianità convulsa e confusa.

Un particolare ringraziamento e rivolto **all'OSSERVATORIO REGIONALE PERMANENTE SULLA FAMIGLIA E PER LA TUTELA DEI MINORI della Campania**, costituito dai numerosi esperti delle Associazioni Forensi e Sociali e Camere Minorili, che a vario titolo come un piccolo esercito offrono spunti e riflessioni ai numerosi studi e ricerche in itinere, per riflettere, interrogarsi con coraggio e tentare i cambiamenti con audacia.

Da anni lo scopo di questa rivista e dei numerosi libri della omonima Collana ha tentato di non medicalizzare con terapie " linguistiche" o contributi teorici i mali dell'anima dei minori e famiglie che attraversano le esperienze e prove che la vita spesso pone, eludendo la domanda o mirando a fare cancellare rapidamente i sintomi, lasciando inalterate le cause. Anzi, le tantissime lettere pervenute dai nostri lettori, spesso provenienti proprio dai protagonisti delle storie umane che vivono le vicende agitate negli scritti giuridici offerti dai nostri esperti diventano testimoni reali del nostro lavoro.

Infatti dalle loro conferme e dalle loro testimonianze, oggi possiamo confermare che quando le famiglie si frantumano, solo accogliendo la sfida della passione senza indugio, affrontando l'angoscia dei vincoli affettivi spezzati e la paura della solitudine, è possibile realizzare le

potenzialità sopite: sentendosi vivi, veri e vitali, capaci di mutare l'esistente e di ricominciare una nuova narrazione di sé e di chi sta accanto, e come ricordava Platone " **reintrodursi nei nervi dell'anima**".

Perciò colgo l'occasione in questa mia nota redazionale di tentare di far sentire a chi, scrivendomi o a chi si è rivolto al mio studio in questi anni, ha avuto fiducia in me, quanto sono realmente vicino ai loro sentimenti spesso graffiati nell'anima .

Vorrei riuscire a trasmettere a tutte queste persone la profonda empatia che ho provato e provo nei loro confronti e la responsabilità che mi deriva dall'aver ricevuto in dono la confidenza più grande: la storia della loro vita.

Perché entrando nelle loro storie sono riuscito spesso ad evocare la mia storia, rilevando divergenze e convergenze, **recuperando le tante emozioni che ritenevo perdute e le capacità di dialogo oramai sopite**. Occorre quindi un orecchio in più per: " **udire tra le parole".**

Perché in tal modo forse si può comunicare alla persona sofferente che l'abbiamo raggiunta nel luogo opaco del suo dolore, così lontano da far dire a **Lacan: " Io sono la dove non sono". Quando ciò accade, anche il silenzio diventa parola e le espressioni consolatrici perdono l'aspetto banale ed inutile che sterilizza per acquisire verità ed efficacia.**

"Udire tra le parole" …..anche se sono scritte. Perché anche le parole scritte spesso trovano la giusta Voce per farsi sentire . A te caro lettore ogni successivo giudizio…….

AVV.PROF. MANLIO MEROLLA

2.La Mediazione Familiare;

Dott. Giovanni D'Angelo[1] *Avv. Prof. Manlio Merolla*[2]

Che la si scelga o la si subisca, la rottura di un rapporto di coppia rappresenta una delle esperienze maggiormente traumatizzanti per un essere umano[i].

La separazione costringe a rivedere il proprio progetto di vita, a modificare il proprio assetto affettivo, a dar nuovo valore ai rapporti con i propri figli, a riorganizzare il bilancio economico, a trovare nuove soluzioni abitative, ad adattare i propri tempi in funzione delle nuove esigenze.

La perdita delle certezze e dei progetti su cui si era basata la vita genera lutto e dolore, che si trasformano facilmente in rabbia contro l'altro, su cui vengono proiettate tutte le colpe e tutte le negatività. In ogni separazione è inevitabile, quindi, una certa dose di conflittualità, che può essere però amplificata da fattori estranei alle dinamiche psicologiche di coppia.

Prima di tutto, interessi economici sono spesso il motivo di conflittualità gravi e protratte.

Il sistema giudiziario, inoltre, è strutturalmente predisposto ad una trattazione conflittuale delle divergenze. Il giudizio di separazione è organizzato come una arena di combattimento, in cui due parti avverse lottano in vista della "vittoria", e di conseguenza prevede che

[1]Psichiatra, già Direttore del Consultorio Psicologico presso l'ospedale Militare di Caserta, Presidente dell'Associazione CIAO PAPA' – Onlus aderente al Coordimento Comunicazione Condiviso

[2]Avvocato Esperto in Diritto Minorile e in Diritto di Famiglia; Direttore Istituto Studi Giuridici Superiori, Presidente Camera Minorile S.Maria CV. Per consultazioni :lexmerolla@libero.it.

una parte sia "vincente" ed una "perdente", ed è dunque esso stesso concausa del conflitto.

Questi conflitti sono responsabili delle enormi sofferenze psicologiche e materiali per i figli dei separati. Le nostre associazioni di genitori ritengono che gran parte di queste sofferenze possa essere evitata e prevenuta, attraverso una procedura delle separazioni che preveda come prioritario il diritto dei figli a continuare ad avere una vita serena, anche se i due genitori hanno deciso di non vivere più insieme.

E' possibile rendere la maggior parte delle separazioni non conflittuali attraverso l'uso sistematico e diffuso della Co-Mediazione Familiare Interdisciplinare.

Va pertanto osservato, che *ex lege* le sole professioni preposte ad un lavoro di mediazione e conciliazione sono i giudici di pace, i giudici della famiglia e gli avvocati, i quali nell'esercizio delle loro attività professionali hanno uno specifico onere-dovere ad esercitare una funzione conciliativa di carattere " forense".

Tuttavia, dall'esperienza in materia familiare, si è osservato che nella prassi giudiziaria, come attestano le statistiche a causa dei ristretti tempi e per l'enorme carico di lavoro dei giudici, detta funzione, esercitata e promossa più delle volte con formalità molto semplici nelle separazioni e divorzi e alle volte poco pregnanti, sono solo finalizzate a sé stesse.

Diversa invece, risulta essere la funzione mediativa forense esercitata dai nuovi "legali della famiglia del terzo millennio", dotati di nuove tecniche e strumenti operativi mutuati da molte scienze socio-psicologiche.

A tal riguardo va ricordato che un legale aperto alla conciliazione nelle conflittualità, che fa prevalere alla dinamica della contesa a quella dell'accordo facilita non solo la soluzione alle più futili conflittualità, ma spesso può sminuire rancori e tensioni, che proprio nelle sedi giudiziarie si potenziano senza confini.
Per vero: da esperienze comuni vissute nei rapporti cliente/avvocati esperti in materia, si è rilevato che l'esame della domanda del cliente attenta ed analitica (mutuata dalle scienze sociali), l'individuazione del ciclo vitale della famiglia (in base alle logiche della MF tradizionale), il colloquio professionale consultivo di carattere strutturato[ii] e

multidisciplinare dei nuovi legali ha permesso e permette la facilitazione di orientare nelle scelte coniugi in crisi evitando spesso il percorrere di strade senza uscite o con strade impervie e complesse, a molti note, di carattere processuale.

Forse più che mai, proprio dai legali, costituenti l'ufficiale e noto front office del coniuge in crisi, oggi dovrebbe partire una maggiore qualificazione professionale, perché ciò che non si sa non si fa, ed i danni non solo dei clienti ma inevitabilmente sui figli minori.

A). Che cosa è La Mediazione Familiare

Il processo di mediazione è una modalità efficace di risoluzione delle relazioni conflittuali.
La Mediazione Familiare si propone di aiutare i coniugi in separazione ad attivare le proprie risorse "adulte" per trovare insieme e concordemente quei patti che siano soddisfacenti per entrambi.
E' infatti ampiamente dimostrato che accordi imposti in via giudiziaria e percepiti come ingiusti da una delle parti sono destinati a non essere applicati nella realtà, o comunque a durare poco. Solo se sono percepiti come giusti possono durare stabilmente e, soprattutto, possono indurre quella serenità di rapporti tra gli ex coniugi che è di fondamentale importanza per la crescita sana dei figli.
La mediazione, idealmente, inizia con la richiesta spontanea da parte dei coniugi in via di separazione, che chiedono l'ausilio di una terza parte neutra e competente, il mediatore, per essere aiutati a trovare quella riorganizzazione delle relazioni familiari e quella risoluzione o attenuazione dei conflitti che può portarli ad uscire dal rapporto di coppia col minimo danno possibile per sé e, soprattutto, per i figli.
La Mediazione Familiare costituisce uno "spazio neutro", un ambiente imparziale nel quale le due persone in conflitto hanno la possibilità di negoziare tutti gli aspetti relativi alla separazione, sia quelli relazionali che quelli materiali. Il mediatore ha il compito di condurre le persone in conflitto a trovare essi stessi una soluzione, che non preveda né vincitori né vinti, ma rappresenti un momento di fisiologico riadattamento del sistema relazionale alle mutate condizioni.
La Mediazione Familiare non è una psicoterapia, pertanto nel suo corso non si esplorano approfonditamente le percezioni e i sentimenti relativi al passato della coppia, né tanto meno si esaminano le dinamiche psicologiche individuali, gli eventuali sintomi o disturbi: la Mediazione Familiare è un intervento per sua natura breve, volto ad attivare le risorse "adulte" delle persone. Scopo della Mediazione

Familiare è la pragmatica ricerca di soluzioni concrete per riorganizzare le relazioni familiari, in vista di una vita futura più serena, in un momento in cui opinioni, sentimenti ed interessi contrapposti porterebbero la coppia verso la conflittualità.

B). Differenze tra Mediazione familiare e via Giudiziaria

La coppia in Mediazione Familiare viene sollecitata ad attivare le proprie risorse per arrivare in maniera autonoma a delle decisioni condivise, in modo da rendere i coniugi stessi responsabili del proprio futuro: nessuno può sapere meglio di loro quali siano gli accordi migliori per regolare ed organizzare la vita futura per loro e per i loro figli.

Viceversa, il sistema giudiziario comporta fin dall'inizio la delega delle decisioni e delle "trattative" ad "esperti", imponendo dunque una passività che limita l'esercizio della soggettività, interferisce nelle relazioni tra i coniugi ed ostacola il dialogo, inserendo tra i due partner elementi estranei che inevitabilmente esasperano lo scontro.

Inoltre, mentre in assenza di conflittualità l'iter giudiziario può consistere in due udienze, una separazione conflittuale comporta procedimenti lunghi e molto costosi. La deontologia professionale induce la maggior parte degli avvocati a non tener conto di questo fattore, che tuttavia esiste ed è strutturale al sistema, e costituisce perciò un ulteriore incentivo alla conflittualità.

Ma è la struttura stessa del sistema giudiziario, per definizione, che si fonda sulla "contrapposizione delle parti", sull'antagonismo, sulla ricerca della "vittoria". Questa modalità è l'opposto di ciò di cui hanno bisogno due persone in separazione che, pur avendo scelto di recidere il legame coniugale, continuano ad essere sempre genitori dei loro figli ed hanno quindi bisogno di mantenere una relazione per il bene dei bambini che essi hanno in comune.

Per questo motivo si ritiene utile suggerire di fare bene attenzione nell'individuare i **VERI** legali della famiglia, che diversamente da

quanto l'opinione comune da sempre ha creduto, oggi sono esclusivamente professionisti formati nelle scuole di legge specializzate che attuano strategie e tecniche consultive basate sull'accordo, sul consenso e che tendono di evitare lungaggini processuali per ottenere risultati immediati.

Ed infatti proprio dai nuovi studi legali ispirati su queste nuove logiche mediative risulta significativo ed indicativa la recente proposta normativa sulla "*SEPARAZIONE DOLCE o MITE*".

Una nuova cultura sociale della famiglia dunque alla quale **l'Osservatorio Interassociativo Regionale Permanente a Tutela della Famiglia e per i Minori** associa anche una nuova coscienza culturale dei professionisti di prima linea impegnati nelle battaglie sociali del nostro tempo, Avvocati e Magistrati più sensibili, dai quali lo strumento della mediazione familiare rappresenta non certamente un punto di arrivo ma sicuramente un positivo punto di partenza, attraverso il quale si auspica fiduciosamente un rinnovato modo di concepire, affrontare e vivere la separazione nel nostro paese.

In Mediazione Familiare si cerca di affrontare il conflitto in modo diverso, senza delegare il potere ad un terzo istituzionalmente incaricato. La filosofia alla base della Mediazione Familiare è che le lotte giudiziarie non sono vantaggiose né per i coniugi né per i figli, che farsi la guerra in tribunale sia il modo peggiore e più dannoso di porre fine ad un matrimonio.

Le associazioni di genitori separati sono nate proprio perché la via giudiziaria alla separazione è fonte di inenarrabili sofferenze emotive, di conflittualità insanabili, di tribolazioni per i figli che spesso perdono i contatti con il genitore non convivente, di costi economici e sociali spaventosi.

Sono migliaia i genitori che si rivolgono alle nostre associazioni[3] narrando storie pressoché identiche: persone che si sentono ferite, deluse, tradite, abbandonate dalla legge o addirittura defraudate dal sistema giudiziario delle separazioni.
Queste storie iniziano tutte nel medesimo modo: uno dei due genitori prova un forte rancore verso l'altro ed inizia una guerra giudiziaria interminabile, con il pretesto di chiedere riconoscimenti economici e

[3] Sportelli Socio/legali di orientamento multiprofessionali;

materiali ma con lo scopo neanche troppo nascosto di voler semplicemente far del male all'altro.

Il sistema giudiziario asseconda questa litigiosità, determinando una escalation del conflitto che presto diventa insanabile.
L'interesse che dovrebbe essere primario, la tutela della serenità dei figli, viene dimenticato sia dal genitore "guerrafondaio" sia, ed è ben più grave, dal sistema giudiziario che pure dovrebbe tutelarlo in via prioritaria.

Nessuno spiega a questi genitori bellicosi che la via giudiziaria rischia di distruggere i figli e loro stessi, che le risorse umane ed economiche assorbite dalle battaglie legali potrebbero essere molto più utilmente impiegate nell'interesse dei figli: ad una querela si risponde con un'altra querela, e via con la giostra.

C). Gli Utenti della Mediazione Familiare

La Mediazione Familiare è destinata soprattutto alle coppie in separazione con prole, per garantire ai figli il proseguimento delle relazioni con entrambi i genitori.

Tuttavia, anche coppie senza figli possono utilizzare la Mediazione Familiare, qualora la separazione comporti conflittualità.

Anche coppie già separate possono ricorrere alla Mediazione Familiare qualora gli accordi risultino di difficile attuazione, non vengano rispettati o siano superati dalle mutate condizioni di vita.

D).Tipologie di Mediazione Familiare Forense;

Esistono diversi metodi, diversi modelli di Mediazione Familiare Forense:

Mediazione Familiare tradizionale, mono operatore;

Co-mediazione, con due operatori;

Mediazione Familiare integrata o cd FORENSE;

Co-Mediazione Interdisciplinare o cd FORENSE INTEGRATA.

3.La Mediazione Forense: A) Mediazione Familiare tradizionale mono operatore; **B**) Co-mediazione, con due operatori; **C**)Mediazione Familiare integrata o cd FORENSE; **D**) Co-Mediazione Interdisciplinare o cd FORENSE INTEGRATA**.** *[Avv.Prof.Manlio Merolla – Dr.G.D'Angelo]*

A) Mediazione tradizionale mono operatore

Tradizionalmente, la Mediazione Familiare era condotta da un singolo operatore.

Questa metodica comportava grandi rischi di collusione e di antagonismo di genere: l'operatore cioè spesso tendeva inconsapevolmente a simpatizzare con il coniuge del suo stesso sesso, con cui si alleava contro l'altro coniuge.

Inoltre, le competenze dell'operatore erano necessariamente limitate ad un solo campo, escludendo gli altri.

A seconda dell'area di provenienza dell'operatore, la Mediazione Familiare poneva solo l'accento sugli aspetti relazionali, giuridici oppure su quelli psicologici o su quelli economici, scotomizzando gli altri.

B) Co-Mediazione

Co-Mediazione prevedeva la presenza di due operatori appartenenti alla stessa area professionale.

I due operatori potevano controllarsi reciprocamente, limitando così il rischio di far riemergere dinamiche soggettive personali non risolte.

Se gli operatori sono dello stesso sesso, i rischi di alleanza di genere sono ancora più spiccati che nel caso precedente.

Poiché gli operatori hanno la stessa estrazione culturale, anche in questo caso esiste la limitazione della Mediazione Familiare ad un solo settore.

C) Co-Mediazione Integrata o cd FORENSE

Come nella Mediazione Familiare tradizionale, viene condotta da un singolo mediatore **affiancato da un legale** in particolare nella **fase iniziale** (fase di illustrazione giuridica) e nella **fase finale** (durante il colloquio finale quando si redige il "progetto d'intesa").

Questo modo di procede comporta una separazione tra il processo di mediazione e l'elaborazione di accordi concreti.

La mediazione si occupa prevalentemente di aspetti relazionali ed emotivi, mentre quelli pratici, organizzativi, legali e giuridici sono demandati ai soliti "esperti", che restano estranei alla mediazione, ed i coniugi non sono quindi stimolati ad essere protagonisti attivi delle scelte.

D) Co-Mediazione Interdisciplinare (CMFI): la "Separazione mite" o cd FORENSE INTEGRATA

Le associazioni di genitori separati, congiuntamente a diverse associazioni forensi e sotto l'egida di rappresentati politici provenienti da tutti gli schieramenti, stanno elaborando un progetto di riforma della procedura di separazione che prevede la Co-Mediazione Familiare Interdisciplinare (CMFI) come via principale per giungere allo scioglimento del vincolo coniugale.

Infatti, in una separazione sono implicati molteplici aspetti: affettivi, relazionali, genitoriali, economici, legali. E' indispensabile affrontare e risolvere simultaneamente le problematiche emergenti in tutti i settori:

trascurare un aspetto significa creare le premesse per una fonte di futuro potenziale conflitto.

La CMFI presuppone l'esistenza di una équipe multidisciplinare, organizzata in maniera da offrire un intervento che copra tutte le possibili richieste di chiarimento che possano emergere dalla coppia in separazione.

Gli incontri con la coppia sono svolti da due operatori di estrazione culturale diversa: uno di area psicologica ed uno con competenze tecniche legali.

Qualora necessario, la coppia di operatori viene integrata da altre figure professionali specializzate, quali lo psico-pedagogista, il medico, l'assistente sociale ecc..

A differenza di quanto avviene nella Mediazione Familiare integrata, questi operatori sono tutti membri affiatati di una medesima équipe, ed agiscono quindi in maniera coordinata e sinergica.

In tal modo la separazione viene trattata per quello che è: un evento che comporta aspetti affettivi, psicologici, economici e legali. Questi aspetti vengono affrontati congiuntamente, partendo da prospettive professionali diverse, sinergicamente orientate all'obiettivo comune che è conseguire la maggiore serenità possibile per i figli e per i due ex coniugi.

In questo senso, il compito del legale all'interno della mediazione è profondamente diverso da quello espletato dall'avvocato di parte in ambito giudiziario. In questo contesto, infatti, un unico legale delinea ad entrambi i coniugi le possibilità ed i doveri previsti dalla norma, ma la sua informazione è sempre fornita in maniera oggettiva e mai "bellica".

La presenza del legale è particolarmente importante nelle separazioni caratterizzate da elevata conflittualità. Il richiamo alla norma, il chiarire i limiti esistenti alle possibili scelte individuali, consente di disinnescare diatribe spesso basate su opinioni personali e non su dati di fatto, fornisce contenimento e dà il via ad un circolo virtuoso che progressivamente consente relazioni più pacifiche. A tale scopo, il progetto di legge allo studio fornisce un quadro di riferimento più chiaro ed incisivo rispetto all'attuale in tema di rispetto

dei diritti dei figli, con particolare riferimento al diritto a continuare ad avere relazioni stabili con entrambi i genitori e con i parenti.

In effetti la CMFI, condotta attraverso una strutturata legale proprio da un legale esperto che, utilizzando le tecniche proprie della mediazione e di altre scienze, in equipe o in modo collegiale, evita l'instaurarsi di giudizi lunghi e con esiti incerti, favorendo intese ed accordi negoziali.

Va però detto, che all'attualità gli studi legali preposti e preparati in tal senso sono pochi, di formazione della **Scuola Di Legge Napoletana**[iii] i quali, consapevolmente, nel caso di fallimento della loro opera mediativa o conciliativa, per deontologia forense, sono tenuti a rinunciare alla difesa tecnica in sede giudiziaria di uno o di entrambi, onde garantire la piena riservatezza delle confidenze raccolte.

Giova ricordare comunque che da circa nove anni un noto studio legale specializzato che ha ideato e sperimentato per prima in Italia questo nuovo modus operandi, avvalendosi di numerosi esperti multidisciplinari ha dimostrato con fatti concreti che i risultati emersi sono altamente positivi e tendenzialmente favoriti non solo dalle Autorità Giudiziarie ma il modus operandi attualmente anche attraverso i numerosi seminari di formazione risultano attuati dai recenti studi legali di nuova costituzione.

Infatti tra i progetti normativi che verranno a breve sottoposti al nostro legislatore, contemporaneamente alla proposta normativa della "**SEPARAZIONE MITE**" o subito dopo, giace la proposta di rendere obbligatoria negli studi legali di settore la presenza di esperti in materie socio-psicologiche che, in un clima di collaborazione scientifica e professionale, non possono che offrire ai cittadini prestazioni più ottimali e con risultati certamente positivi.

In un certo senso, la CMFI può essere considerata una psicoterapia indiretta, in quanto ha lo scopo di prendersi cura della serenità delle persone e "cura" sia le disfunzioni relazionali che gli eventuali sintomi. Contemporaneamente, la CMFI ha fondamento nelle radici stesse del diritto, inteso come tutela degli interessi delle parti potenzialmente più deboli, i figli ed il partner soccombente.

Gli operatori della CMFI periodicamente si riuniscono e discutono del caso, sotto la supervisione di professionisti estranei all'équipe stessa.
In tal modo il team mette a disposizione della coppia in separazione una ricca gamma di competenze specifiche e differenziate, e mantiene quella posizione di neutralità psicologica che sola può consentire ad entrambi i membri della coppia di fidarsi, di aprirsi, di poter abbassare le difese e di potersi assumere in prima persona la responsabilità adulta e consapevole delle proprie scelte.

Questa metodica assicura una grande rapidità di risultati. Emerge da tutti gli studi che se gli accordi di separazione non sono trovati entro un tempo ragionevolmente breve, il protrarsi della situazione di stallo determina l'accumularsi di incomprensioni, attriti e scontri che finiscono col rendere impossibile una successiva conciliazione. Perciò il tempo è un fattore di primaria importanza.

Dalla CMFI scaturisce un protocollo di intesa tra gli ex partner che è rispettoso degli aspetti giuridici, economici, sociali e relazionali della separazione, e che può quindi ben essere recepito dalla sentenza del magistrato.

Conclusioni

Il motivo principale che spinge migliaia di genitori italiani come noi a rivolgersi alle nostre associazioni è il dolore profondo per la situazione dei nostri bambini, il rimpianto ed il senso di colpa per tutto quello che vorremmo dare ai nostri figli, e che una conflittualità assurda ci impedisce di donare.

Il sistema giudiziario, lungi dal sedare il conflitto, lo accentua e lo rende irreversibile. Nelle aule di tribunale si prova un senso di impotenza, ci si sente travolti da un meccanismo complesso e farraginoso, che sembra fatto apposta per aggravare i problemi dei nostri figli.

Per questo motivo abbiamo fondato il Comitato Promotore per la "**SEPARAZIONE MITE**", di cui fanno parte numerose Associazioni di genitori separati, Associazioni forensi, esponenti politici e persone di cultura interessate alla problematica. Scopo del Comitato è elaborare una proposta di legge di revisione della procedura di separazione in cui, finalmente, l'interesse prioritario dei bambini venga realmente tutelato e smetta di essere soltanto la coperta

dietro cui si nasconde ogni sorta di prevaricazione ed ingiustizia a danno proprio dei nostri figli.

Intendiamo spingere il nostro amato Paese a compiere un passo avanti, realizzare nei fatti quelli che oggi sono soltanto dei principi enunciati ma non attuati.
A nome dei nostri figli, quello che chiediamo è un progresso nei rapporti sereni tra persone che non vogliono più vivere insieme, la fine di un meccanismo perverso che è causa di infinite sofferenze per una larga parte dei bambini italiani.

Molto più opportuno prevenire la conflittualità con una via alternativa a quella giudiziaria, finché quest'ultima non si adeguerà alle esigenze del nostro tempo, riconoscendo un debito morale di cui la nostra società porta ancora ferite indelebili nell'animo e negli affetti sia di noi adulti che dei nostri figlioli.

Ma dobbiamo cominciare a vivere ed operare in positivo se vogliamo positivamente apportare al nostro Paese, come genitori e professionisti, un cambiamento di cultura e delle coscienze, ancora radicate a vecchi vincoli e pregiudizi provinciali.

Chiediamo l'inizio di un'epoca di nuova civiltà ed armonia, per tutti i bambini.

Per i nostri figli !

4. **La Mediazione Penale Minorile** *[Avv.Prof. Manlio Merolla – fù Avv. Felicetta Manfredonia]* ;

La Giurisdizione ha per oggetto l'istruzione e la decisione delle controversie ovvero la risoluzione di un conflitto.

Essa si sostanzia nella funzione esercitata dai giudici di attuare le norme giuridiche nel caso concreto, perché possa essere ristabilito l'ordine civile, possa farsi giustizia, attraverso un procedimento "contenzioso" con vincitori e vinti sulla base dell'accertamento dei fatti e della loro ascrivibilità ad un imputato al quale viene inflitta una condanna. Ma la Giustizia che l'uomo cerca non deve essere assimilata all'immagine riduttiva con cui oggi di frequente la si pensa: punire i cattivi, vendicare la società, in base ad una reciprocità violenta che riesce soltanto a limitare e non a sopprimere la violenza.

L'ordine a cui l'uomo tende e che deve essere ristabilito non è soltanto un ordine esteriore, assicurato dal rispetto delle leggi e delle norme sociali, ma è innanzitutto un ordine interiore, quello che si realizza facendosi carico della riparazione della vittima, per restituire a quest'ultima l'onore perduto e il suo posto nella società.

Purtroppo oggi l'attività giurisdizionale svolta dagli organi preposti, a tutti i livelli, ha una possibilità limitata di adempiere a tale sua funzione primaria. E' assalita ed è sovraccaricata di altre funzioni che non avrebbero mai dovuto riguardarla, un carico che la priva di quella che, ad avviso di molti, è la sua vocazione fondamentale: promuovere la pace in un mondo che è alla continua ricerca di un nuovo ordine.

Analizzando dunque i veri fondamenti dell'attività giurisdizionale possiamo vedere come essi siano strettamente collegati a quello che viene definito lo spirito della mediazione: promuovere la pace, la saggezza, l'armonia. Ma se la mediazione persegue il fine supremo della Giustizia, i suoi mezzi differiscono da quest'ultima.

E tale differenza appare molto evidente da quello che è il concetto comune di mediazione diffuso nel foglietto illustrativo dall'ufficio per la mediazione di Milano:"La mediazione è l'attività con cui un terzo neutrale, il mediatore, ha il compito di favorire la comunicazione tra due o più soggetti in conflitto. Il mediatore non giustifica, non impone soluzione, ma offre l'opportunità di parlare e di essere ascoltati in uno spazio protetto, libero e confidenziale.

Peculiarità dunque della mediazione è l'incontro di soggetti che confliggono, dove per soggetti si intendono persone fisiche o gruppi

di persone fisiche non enti o società. Il fine che la mediazione si propone è quello di ricostruire o costruire la relazione interpersonale alla presenza di una terza persona fisica con formazione altamente qualificata, neutrale e disponibile all'ascolto ed a favorire soluzioni concordate.

Dunque il giudice non può essere un mediatore; l'attività giurisdizionale è sostanzialmente diversa dalla mediazione.

La mediazione come già si è detto deve essere posta in essere operativamente da un soggetto terzo e senza potere, affinché il superamento del conflitto si realizzi realmente ad opera delle persone coinvolte, venendo dal basso.

L'attività giurisdizionale deve invece essere realizzata dal magistrato che deve decidere la causa, da colui cioè che è delegato a pronunziare la decisione per conto dello Stato: una decisione, quella dello Stato, che non può che essere autoritaria e venire dall'alto.

Il magistrato dunque viene considerato in possesso di un sapere superiore ed in quanto tale garante della neutralità e della giusta decisione.

La mediazione permette al contrario che anche le parti in conflitto possono detenere tale sapere e trovare la soluzione adatta. Essi possono diventare gli agenti della loro propria evoluzione.

La mediazione non è allora la giustizia come oggi è intesa, ma non è neppure un'altra forma di giustizia. Può agire in modo complementare alla giustizia, alle strutture sociali, ma ha una identità sua propria. E' la manifestazione del desiderio dell'uomo di riconoscere il proprio destino, di assumerlo e di costruirlo in ogni momento della sua vita quotidiana. E' la prova del fatto che egli è capace di ricreare un legame sociale attraverso il conflitto che lo separa dagli altri e che il disordine è un elemento indissociabile dall'ordine.

Al fine di chiarire e sviluppare il concetto di mediazione nell'ambito della giurisdizione è opportuno soffermare l'attenzione su quelli che sono i modelli della giustizia che si sono succeduti nel corso degli anni e che siamo d'accordo nell'individuare in due modelli sostanziali di giustizia: retributiva e riparativa, divergenti dal punto di vista dell'oggetto, dei mezzi e degli obiettivi.

A) La Giustizia Retributiva

Nella storia dell'umanità il sistema penale è incominciato con la vendetta privata, definita progressivamente nella sua qualità e misura dall'ordinamento.

Gli Stati hanno poi nel tempo sostituito alla vendetta privata (che consisteva nell'affidare il colpevole alla vendetta della vittima e dei suoi familiari o del suo gruppo clan di appartenenza) la vendetta pubblica, introducendo il proprio monopolio per la determinazione e l'applicazione della pena. Lo Stato infatti si incarica di comminare la vendetta attraverso riti di risarcimento consistenti in forme di sofferenza da infliggere al reo come retribuzione sociale.

Inizialmente le sofferenze erano pubbliche e violente (la gogna, la fustigazione o altre pene corporali) ;

da circa tre secoli la retribuzione avviene essenzialmente con la privazione della libertà personale (il carcere).

La retribuzione dunque è un modello di giustizia in cui l'oggetto della azione giudiziaria è il reato, la finalità l'accertamento della colpevolezza e la giusta punizione del colpevole, i mezzi l'applicazione della sanzione; tale modello fa chiaramente riferimento all'elaborazione di un codice di leggi scritte che costituiscono per il reo garanzia di una pena certa e proporzionata alla gravità del reato, con conseguente effetto deterrente sul comportamento criminale futuro

A.2) La Giustizia Riparativa

Essa costituisce un modello antitetico di intervento. E' un concetto alternativo alla cultura della punizione, della vendetta, del far pagare; essa offre la possibilità al reo di riparare il danno causato alla vittima e favorire la reintegrazione del reo stesso nella comunità attraverso un processo in cui l'obiettivo primario sarà la ricostituzione del legame sociale.

La riparazione ha come oggetto i danni provocati alla vittima in quanto conseguenza del reato e come obiettivo l'eliminazione di tali conseguenze attraverso l'attività riparatrice intrapresa dall'autore del reato: (all'interno di tale modello particolare valore ricoprono le parti - aggressore e vittima - e un ruolo centrale operativo viene ad assumere una terza figura diversa dalle istituzioni che è il mediatore.)

Il concetto di riparazione e di giustizia retributiva nasce senza ombra di dubbio dalle inadeguatezze della pratica retributiva dal momento che è stato registrato che a fronte di un massiccio ricorso alla pratica retributiva ed alla pena (negli Stati Uniti ad esempio viene adeguatemente distribuita) non si ottiene un aumento di sicurezza, ma addirittura si dilata l'insicurezza.

La riparazione dunque e di conseguenza la giustizia riparativa si fonda su dei principi innovativi:

riappropriazione del processo da parte dei due attori principali e ciò la vittima e l'autore del reato;

la rivalutazione della vittima all'interno del processo : è la vittima infatti che decide le modalità attraverso le quali si considera adeguatamente risarcita in senso morale e materiale;

l'affermazione di un nuovo concetto di responsabilità da parte dell'autore del reato nei confronti della vittima e che tenga conto delle conseguenze non tanto della definizione del reato

l'inserimento di nuove figure professionali che possono prescindere dall'amministrazione della giustizia.

Il recupero dell'amministrazione della giustizia da parte della comunità che fornisce risorse e impone condizioni perché può essere stata essa stessa colpita.

Dunque il processo messo in atto da un modello di giustizia riparativa può svilupparsi in due percorsi: uno formale di competenza delle istituzioni ed uno informale basato sulla comunità. Lo scopo comune è quello di dare soddisfazione alla vittima, ma ciascuno con un ruolo distinto: scopo del processo formale è che siano assicurati l'accertamento della responsabilità e sia quantificato l'accertamento del danno, mentre l'altro processo va al di là di tali obiettivi ed ha l'unica finalità di soddisfare le esigenze della vittima.

Al fine di meglio evidenziare i fattori che differenziano il modello tradizionale di giustizia (denominata retributiva) da quello alternativo di giustizia (denominata riparativa) riteniamo utile prendere in prestito lo schema riportato alle pagine finali del testo di "mediazione penale – ipotesi di intervento nella giustizia minorile", scritto dalla Dottoressa Gilda Scardaccione, nota psicologa che si occupa da diversi anni di studi sulla devianza minorile.

B). Ruolo della vittima nel modello di giustizia riparativa

Presupposto fondamentale dell'elaborazione e della diffusione della giustizia riparativa è senza dubbio l'emergere dell'interesse nei confronti della vittima in rapporto alla sua sofferenza, alle conseguenze successive al danno subito e al suo ruolo all'interno del sistema giuridico. Tale interesse non riceve in tutti i sistemi giuridici adeguata tutela e quasi in tutti la vittima viene strumentalizzata come una prova per l'accertamento dei fatti.

Dunque molti degli attuali sistemi giuridici, non solo non garantiscono alla parte lesa un adeguato risarcimento materiale ed emotivo, ma infieriscono ulteriormente con il rischio di una vittimizzazione secondaria. A tale proposito riteniamo di particolare utilità citare la testimonianza diretta di una vittima francese che ha ottenuto, per mezzo di un processo in cui ha rivissuto il ruolo di vittima, la riparazione materiale,mentre le è stata negata la riparazione morale che avrebbe potuto ottenere solo con la mediazione. La testimonianza è tratta dal libro della mediatrice francese Jacqueline Morineau "Lo Spirito della Mediazione"edito da Franco Angeli.

Le sue parole: **[** " Arrivata a Parigi nel 1978 per lavorare nella pubblica amministrazione, vivevo tranquillamente, circondata da numerosi amici. Un evento, un unico evento, può destabilizzarci per tutto il resto della vita. Una sera simile a molte altre: un'amica, con cui condividevo il mio piccolo appartamento e un amico che si è autoinvitato a cena con altri due suoi amici. Una cena d'ottobre riscaldata dall'alcool e…… l'orrore. Quella sera ho vissuto una specie di morte…….. I pugni, le minacce messe poi in atto dai tre, l'intervento della Polizia, un breve soggiorno notturno in un sinistro ospedale.

Le infinite procedure burocratiche. Perché mi ritrovo dinanzi a questo terzo grado, che mi fa sentire così nuda, così sola…..La mia testa non funziona più come prima : il terrore di uscire per strada da sola, non riesco a dominarlo, ho paura di incontrarli, eppure so che sono in prigione.Vorrei mostrare loro in tutti i modi il male che mi hanno fatto e vorrei poter dire loro che non sono stata io a mandarli dietro le sbarre, ma la giustizia e la polizia, *non è stata chiesta la mia opinione.*

Due anni di vagabondaggio, di disperazione, di miseria, di malattia, di non vita : assillata dal nulla.

Poi gli incontri, come" per caso", con delle persone che lavoravano in una struttura di mediazione e di aiuto alle vittime. *Si, aiutatemi, Vi prego!*

*Il mio processo è quasi finito,ma sto male come il primo giorno di questa sporca storia***.**

La sentenza ha punito i mie aggressori con sette anni di reclusione e mi ha ripagata con 36.500 franchi di danni e di interessi. *Non mi hanno nemmeno voluto ascoltare! Ho avuto l'impressione che il fatto che io fossi presente all'udienza permettesse a coloro che li condannavano di tenersi la loro buona coscienza.*

La mia riabilitazione è stata possibile grazie al fatto che mi sono impegnata in una organizzazione di mediazione. Mediazione: all'inizio non conoscevo nemmeno questa parola, ma man mano che seguivo la formazione e alcune mediazioni ho potuto osservare che le parti arrivavano come nemici ma a poco a poco la calma pervadeva i gesti e i sentimenti. Il fatto di poter esprimere i propri sentimenti e propri risentimenti, di poter ascoltare da chi ti ha fatto del male il perché dei propri atti, permetteva di raggiungere proprio quella calma che invano avevo cercato. E' questa la prima riparazione che si desidera dopo aver subito un danno. La vedevo nascere sotto i miei occhi attraverso un mezzo alla portata di tutti !**]**

Dunque il trattamento che subisce la vittima all'interno delle aule di tribunale è una esperienza spesso altrettanto traumatica come quella della vittimizzazione primaria. Il ruolo della vittima all'interno del sistema giuridico risulta così subalterno: la commissione del reato comporta un "debito " nei confronti della società che viene appagato attraverso la punizione del colpevole.

Tuttavia grazie ai movimenti a favore della vittima (come prima sottolineato dall'esperienza francese) è gradualmente aumentata la consapevolezza pubblica e politica circa il ruolo ricoperto dalla vittima all'interno del sistema giuridico e alle ingiustizie che le vittime sono spesso costrette a subire.

C). Il Punto di Partenza è il decreto Legislativo n. 274/2000 - La Ratio della Norma*"….. punire solo laddove sia necessario e ricorrere al carcere come ultima ratio, quando non sia possibile fare diversamente***…**

Con il decreto legislativo del 28 agosto 2000 n. 274 sono state previste : Disposizioni sulla competenza Penale del Giudice Penale (a norma dell'articolo 14 della Legge 24 novembre 1999m n° 468 – G.U. 5/10/2000, n234; G.U. 24.05.2001 n.119,rettifica) , **costituendo un punto di partenza di un tipo nuovo di diritto penale piu' leggero, dal volto mite, che ha come obiettivo** " La valorizzazione della conciliazione tra le parti come strumento privilegiato di risoluzione dei conflitti" (cfr. La Relazione Ministeriale al detto dcreto);
Lo scopo del legislatore è quello di fare assumere in futuro una piu' ampia diffusione di un nuovo modello di giustizia penale , previa la sua auspicata positiva sperimentazione sul campo della prassi
Le Novita'
LA SCOMPARSA DELLA PENA DETENTIVA sostituita con CON UNA PENA PECUNIARIA (o nei casi di maggiore afflittivita', con la condanna alla:
a) PERMANENZA DOMICILIARE
b) o AL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'
ARTICOLO 34:
prevede l'esclusione della procedibilita' per la particolare tenuita' del fatto ed estende agli adulti agli adulti **L'IRRIVELANZA** (tipico istituto del diritto minorile);
ARTICOLO 35:
prevede l'estinzione del reato in conseguenza di attivita' riparatoria ed introduce, in tal modo, con **il TENTATIVO OBBLIGATORIO DELLA CONCILIAZIONE, LA MEDIAZIONE PENALE** (che, per assurdo, manca nel diritto minorile);
VALORIZZAZIONE DELLA PARTE OFFESA
RUOLO E FUNZIONE CONCLIATIVA DEL GIUDICE
PUNIRE MENO POSSIBILE
RIDURRE I PROCESSI ED IL CARCERE

La Mediazione Giudiziaria
Raccomandazione del Consiglio d'Europa n.19 del 15.9.1999:

si è pronunziato affinchè la Mediazione possa divenire parte integrante dei sistemi della Giustizia, garantendo in ogni stato e grado del processo la possibilita' di svolgere attivita' mediatoria

Puo' essere definita come la ricerca ragionata della migliore soluzione di un conflitto,

Il Reato= è il risultato di un conflitto tra le parti (una parte subisce un danno morale o materiale);

Il Confronto= vittima ed autore;

L'Intervento di Mediazione= consapevolezza e critiche dell'azione + conseguenze e richiesta della vittima ad una attivita' riparatoria;

L'Accordo= scopo finale dell'azione mediatrice, intesa come ricomposizione del conflitto **attraverso:**

Il Risarcimento;

Riparazione delle Conseguenze;

Riconciliazione tra Vittima e Reo;

VA PRECISATO

CHE ESISTE UNA DIVERSITA' TRA LE ATTIVITA' *:*

CONCILIAZIONE

La Conciliazione Spetta al Giudice e rappresenta il punto d'arrivo

E MEDIAZIONE

Deve essere quella attivita' affidata ad un soggetto che sancisce

l'intervenuto accordo delle parti e deve essere estraneo al processo

(pubblico **o** privato)

PRECEDENTI STORICI DI SPERIMENTAZIONE DI MEDIAZIONE PENALE

IL PRIMO CASO: CANADA 1974

A carico di giovani che avevano commesso il reato di danneggiamento, ai quali non solo venne applicata una pena applicata una pena pecuniaria, ma vennero richieste anche prestazioni lavorative in favore della parte offesa**.**

LE TRE FASI DELLA MEDIAZIONE (secondo Chups 1989):

1). FATTI

2). SENTIMENTI

3).RESTITUZIONE

Presa in carico del caso da parte del Mediatore (studio del caso, colloqui separati vittima poi con il Reo:

INCONTRO CON LA VITTIMA: ascolto ed attenzione, superamento del senso di disagio, prospettazione del vantaggio di ottenere un risarcimento economico;

INCONTRO CON L'AUTORE: del reato, offrire la possibilita' di descrivere la storia, di riferire sul fatto, acquisizione degli elementi idonei alla ricerca della soluzione piu' adeguata con impegno a fare cio' che è giusto a favore della vittima;

INCONTRO TRA VITTIMA ED AUTORE DEL REATO (Sentimenti)

Fonti Normative Italiane

ARTICOLO 1 T.U. Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931: affida agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria il compito di ricomporre i conflitti tra le parti;

ARTICOLO 564 c.p.p. (ora abrogato): il quale prevedeva che il P.M., anche prima delle indagini preliminari, potesse tentare la riconciliazione tra querelante e querelato**; Detto compito è ora affidato dall'art.555 c.p.p. al Giudice Monocratico;**

ARTICOLO 47 L.P., il quale prevede la possibilita' di inserire nell'ordinanza di affidamento in prova al servizio Sociale lo svolgimento di attivita' in favore della vittima**;**

L'ARTICOLO 105 DELLA LEGGE 689/81: che consente di sostituire alla pena pecuniaria il lavoro di pubblica utilita', da svolgersi quindi anche in favore della vittima;

L'ARTICOLO 28 del D.P.R. 448/88: che prevede esplicitamente la riconciliazione con la parte offesa come momento fondamentale della messa alla prova;

ANALOGHI COMPORTAMENTI possono essere prescritti ai minori in virtu' degli artt.30 e 31 del medesimo testo (nell'applicazione dell'udienza preliminare, per favorire la rinconciliazione con la persona offesa dal reato);

La Mediazione Giudiziaria: innanzi al Giudice di Pace

la Mediazione è espressamente prevista DALL'ART.29 del D.L.vo 274/00: Il Giudice per i reati perseguibili a querela puo' sospendere il processo per un periodo non superiore a due mese, affidando il caso ad un mediatore pubblico o privato;

in campo Minorile

PROGETTI DI LEGGE:

Purtroppo mai approvati dal Parlamento, ve ne sono, uno di questi è stato proposto dalla DIREZIONE CENTRALE DELLA GIUSTIZIA MINORILE, con la quale veniva proposto: che la Mediazione Penale fosse svolta dal SS.SS.Minorile di propria iniziativa o a richiesta del Giudice o degli interessati, direttamente o attraverso persone o Enti convenzionati; Il Detto progetto prevedeva anche che il Servizio Sociale, all'esito doveva riferire gli esiti dell'attivita' all'Autorita' Giudiziaria procedente, esponendo le MODALITA' DI INTERVENTO DELL'ATTIVITA' CONCILIATIVA O RIPARATORIA – nonchè LE RAGIONI DELL'INSUCCESSO DEL'INIZIATIVA o della MANCATA ESECUZIONE DELL'ATTIVITA' CONCORDATA;

SI NOTI:

Che l'attivita' di mediazione era prevista obbligatoriamente nella MESSA ALLA PROVA, tanto che l'ART.21 del PROGETTO MODIFICAVA la rubrica dell'art.29 da " Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova" **in " Dichiarazione di estinzione per esito positivo DELLA MEDIAZIONE e della prova**"….

ESPERIMENTI IN ITALIA[9]:

A BARI: il Tribunale aveva demandato ad un gruppo di Assistenti Sociali la Mediazione penale in campo minorile;

A TORINO: era stata affidata a tre giudici Onorari del TpM;

A MILANO: Ad una equipe composta da Giudici Onorari e Docenti Universitari di Diritto Penale;

A ROMA: era stata affidata a psicologi dell'Istituto di Psicologia dedll'Universita' " La Sapienza";

[9] Cfr: Lezioni di Diritto penale Minorile – Mario Covelli – I edizione;

LA MEDIAZIONE PENALE DINANZI AL GIUDICE DI PACE

Va rilevata che la mancata approvazione della suddetta proposta della Direzione Centrale della Giustizia Minorile ha determinato una assurda e paradossale situazione:

L'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

E' resa obbligatoria PER I MAGGIORENNI NEL PROCESSO PENALE DINANZI AL GIUDICE DI PACE**,** quando il reato è perseguibile a querela ed in caso di esito positivo, attesta e dispone l'ESTINZIONE DEL REATO in conseguenza di condotte riparatorie (art.29 IV Comma :…promuove la conciliazione tra le parti"), - Il GdP puo' rinviare il processo per un periodo non superiore a due mesi e puo' avvalersi, dove occorra, anche dell'attivita' di mediazione di strutture pubbliche o private presenti sul territor**io**

Mentre INNANZI AI TRIBUNALI PER I MINORENNI viene ancora praticata in via "sperimentale", con grave danno e DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER I MINORI IMPUTATI (ed in caso positivo ricorrono i TpM con formule di proscioglimento divers[10]e;

[10] Si cfr. Lezioni di diritto penale minorile, Mario Covelli, I Edizione;

D. La Tutela della vittima: Disposizioni e norme vigenti

Normativa Internazionale

In primo luogo risulta importante fare riferimento alla Dichiarazione dei Principi Basilari della giustizia per le vittime di reato e di abuso di potere adottati nel 1985 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La prima sezione definisce la vittima come persona a cui è stata inflitta una sofferenza e che deve essere trattata con comprensione e rispetto per la propria dignità e risarcita, nel più breve tempo possibile, del danno subito. Ogni sistema giuridico deve tutelare i diritti della vittima ed il suo ruolo durante il procedimento penale ed inoltre dare alle vittime la possibilità di esprimere e comunicare l'impatto che il reato ha avuto su di loro.

Ogni sistema giuridico inoltre deve promuovere, secondo la dichiarazione delle Nazioni Unite, meccanismi formali e informali per la risoluzione dei conflitti, come ad esempio la mediazione, l'arbitraggio e deve facilitare la conciliazione e la riparazione simbolica o materiale alla vittima.

Sulla base di questi princìpi, il Consiglio di Europa ha stabilito due raccomandazioni sulla posizione della vittima all'interno del processo durante la fase dell'interrogatorio.

Alla vittima testimone, soprattutto nei casi di minore e nei casi di violenza sessuale, deve essere garantita massima discrezionalità e tutela: l'interrogatorio deve avvenire alla presenza di personale competente e specializzato per quei casi particolarmente delicati e deve limitarsi alla raccolta di informazioni rilevanti per il reato, senza alcun riferimento a fatti personali del tutto impertinenti.

Alcuni aspetti della legislazione penale vigente in diversi Paesi e che si rivolgono alla tutela degli interessi della vittima hanno come punto di riferimento le indicate normative internazionali.

Normativa Italiana

Ogni Paese firmatario delle predette dichiarazioni, fra cui l'Italia, si impegnava a sottostare e a promuovere i princìpi in esse delineati. Su questa base, l'Italia ha modificato alcune parti del sistema della procedura penale, riconoscendo alla vittima una posizione non più subordinata al costituirsi "parte civile".

Con l'art. 101 c.p.p. viene data alla persona offesa dal reato la facoltà di nominare un proprio difensore, mentre negli articoli 409 e 410 c.p.p. viene stabilito che la parte lesa può opporsi alla richiesta di archiviazione, proposta dal Pubblico Ministero, fornendo documentazione adeguata. Inoltre, agli articoli 76 e 77 c.p.p. si prevede la possibilità per la parte lesa di decidere in quale momento del procedimento penale costituirsi parte civile.

Con il vecchio codice, risalente al 1930, spesso si verificava che un caso veniva archiviato senza che fosse data notizia alla vittima del reato.

Il nuovo codice di procedura penale invece prevede che la parte lesa ha il diritto di essere informata delle decisioni prese durante le indagini preliminari (art. 456 c.p.p.: notifica di decreto di giudizio immediato; art. 419 c.p.p.: notifica alla persona offesa della data fissata per l'udienza preliminare).

Sembra dunque che il legislatore abbia voluto riconoscere alle vittime alcuni diritti "minimi", ma in realtà questi diritti non vengono sempre tutelati.

La vittima ha di fatto la mera facoltà di informare l'Autorità Giudiziaria sulla perpetrazione del reato, rivestendo poteri decisivi in ordine alla promozione del procedimento solo però per i reati perseguibili "a querela di parte". Tuttavia, una volta esposta querela, la vittima ha la possibilità di ritirarla, e questo accade soprattutto per le pressioni e le minacce che molto spesso subisce da parte dello stesso autore del reato.

Nei casi invece dei reati "perseguibili d'ufficio", la vittima non può influenzare la decisione della Pubblica Accusa di esercitare o meno l'azione penale. La vittima in tal caso, anche se appare limitata nell'ambito del sistema giuridico, viene tutelata e non sottoposta al rischio della minaccia di ritrattazione.

Il nuovo codice di procedura penale, come abbiamo visto, prevede la possibilità che la vittima si opponga alla decisione di archiviazione, proposta dal Pubblico Ministero. Ma questo, di fatto, non accade quasi mai, in quanto le motivazioni che devono essere provate sono onerose e i costi di una eventuale opposizione a carico della vittima sono pesantissimi.

Dunque il tentativo del nuovo codice di procedura penale di dare adeguata dignità alla parte lesa è puramente formale ed il ruolo della vittima è ancora subalterno.

E. LA MEDIAZIONE:

Risposta alle esigenze delle vittime di reato

La Vittima – L'Autore del reato – Il Mediatore

Abbiamo ampiamente discusso che l'intento principale di quella forma di giustizia che abbiamo definito "riparativa" è quello di ripristinare nella vittima la condizione precedente la commissione del reato, tutelarne i diritti senza con ciò ledere quelli dell'autore del reato.

L'approccio riparativo deve garantire tutte le parti coinvolte nel processo, fermo restando però che la vittima è la persona che ha sofferto maggiormente delle conseguenze del reato subìto. Tuttavia veniamo continuamente a conoscenza di iniziative di tutela dei diritti della vittima che solo in parte rispondono ai princìpi della giustizia riparativa, in quanto sono inseriti in sistemi giuridici orientati esclusivamente verso l'autore del reato ed accade che la vittima svolga un ruolo esclusivamente funzionale per facilitare il recupero dell'autore del reato.

La vittima subisce conseguenze e danni rilevanti dal reato e spesso le perdite materiali sono accompagnate, come già è stato evidenziato, da danni psicologici ed emotivi difficilmente quantificabili, per cui il risarcimento materiale non corrisponde alle reali esigenze e bisogni della vittima, che vuole sentirsi parte attiva e decidere essa stessa il tipo di riparazione da ricevere.

La mediazione fra vittima e autore di reato rappresenta la più chiara e completa espressione dei principi della giustizia riparativa. Si tratta di un'occasione unica di comunicazione e di confronto tra vittima e reo.

La mediazione è dunque una modalità di gestione dei conflitti: all'autore del reato viene data la possibilità di assumersi le

responsabilità per il crimine commesso, ma allo stesso dimostrare il proprio pentimento e la disponibilità a scusarsi con la vittima e a riparare per il danno commesso, sempre che questo corrisponda alla volontà della parte lesa.

L'obiettivo primario della mediazione, oltre a quello eventualmente di raggiungere un accordo fra le parti per un risarcimento o riparazione del danno, è un'occasione per la vittima di esprimere direttamente all'autore del reato i propri sentimenti, le sofferenze e le proprie paure, una possibilità di scambio, di confronto, elementi questi indispensabili per il recupero della sofferenza vissuta.

Il principio fondamentale su cui si basa la mediazione, effettuata nei diversi Paesi, con modalità distinte e svolta in fase differenti del procedimento penale, è la completa volontarietà di entrambe le parti.

La vittima infatti deve avere la possibilità di incontrare l'autore del reato, direttamente o attraverso la facilitazione di un mediatore, senza sentirsi in alcun modo forzato.

L'autore di un reato invece, che accetta di prendere parte all'incontro, deve ammettere la propria colpevolezza per il reato commesso e avere chiari gli obiettivi di tale incontro.

Il mediatore deve essere assolutamente neutrale alle parti; le sue funzioni sono quelle di facilitare la comunicazione e garantire il rispetto reciproco, senza imporsi in alcuna decisione che vittima e autore del reato prendono congiuntamente.

Il problema si pone quando il mediatore è un rappresentante del sistema della giustizia, come ad esempio un assistente sociale incaricato della supervisione o della "probation" dell'autore del reato. In questi casi la vittima rischia di svolgere un ruolo solo funzionale, ad esclusivo vantaggio per l'autore del reato e questo rischio è esistente soprattutto in quei sistemi della giustizia che, pur adattando alcuni principi della giustizia riparativa, in realtà hanno un approccio centrato sull'autore del reato, al suo recupero e al suo reinserimento nella società.

Tale realtà è molto presente in Italia, dove attualmente non esiste una cultura di tutela della vittima.

F. Tecniche e metodi della mediazione penale

In particolare: Lo schema del VORP

Ormai da poco più di venti anni si è diffuso l'uso di programmi di mediazione in diversi paesi . Pur tenendo presente l'eterogeneità dei programmi di mediazione è possibile comunque tracciare delle linee teoriche comuni che rinviano ad un'unica matrice: l'esperienza nata in Canada agli inizi degli anni settanta, riconosciuta come prima esperienza di mediazione.

Nel 1974 in Canada, nella città di Kintchener, nell'Ontario, alcuni giovani, oltre al pagamento di una multa e di una somma di denaro stabilita come forma di compensazione alle vittime di alcuni atti vandalici da loro commessi, furono condannati ad incontrare queste ultime per spiegare il perché del loro gesto.

Nel 1975, da questa esperienza, nacque una proposta di programma di mediazione, dal nome "Victim/Offender Reconcilation Project (VORP).

Secondo lo schema proposto dal VORP la mediazione è una possibilità di incontro faccia a faccia tra vittima e autore di reato, facilitato da un mediatore, proveniente dal tessuto della comunità locale.

Nel VORP si possono distinguere quattro fasi:

PRIMA FASE

La prima fase è quella della "presa in carico", della "selezione del caso" e quindi della "valutazione", per assicurarsi che sia appropriato per la mediazione. Una volta che il caso viene accettato, lo staff del VORP lo assegna ad un volontario della comunità locale, formato alla mediazione.

LA SECONDA FASE

La seconda fase è costituita dagli incontri preliminari tra il mediatore e la vittima e con l'autore del reato, in cui:

- viene presentato il programma;
- ascoltata la versione dei fatti data da ognuno delle parti;
- esplicitare il ruolo del mediatore, di ogni singolo partecipante e i vantaggi di dare il consenso all'intervento;
- assicurarsi il consenso di incontrarsi con l'altra parte;
- prendere accordi per l'incontro congiunto;

esplorare con la vittima le varie possibilità di "restituzione", riflettendo insieme sui danni da lei subiti.

LA TERZA FASE

La terza fase è costituita dall'incontro congiunto tra vittima e autore di reato. Il mediatore apre l'incontro, facendo attenzione all'accoglienza delle parti, ma mantenendosi professionale.

Egli comincia con una sintesi del processo, segue una esplicitazione del ruolo del mediatore, della vittima e dell'autore del reato e delle regole di base. Sollecita quindi ogni parte a descrivere i fatti che li hanno visti coinvolti e ad esprimere le loro emozioni, passate e presenti, legate al reato. Una volta che entrambe le parti hanno avuto la possibilità di raccontarsi, al mediatore spetta di garantire uno spazio di discussione, dove ognuno può porre all'altro domande importanti.

Quando i due livelli, fattuale ed emozionale, dell'incontro sono stati affrontati, la riflessione sugli effetti e la motivazione del reato è stata fatta tra le parti, il mediatore si adopera affinché si arrivi ad una conciliazione fra loro e ad una risoluzione scritta.

Si tratta di un processo di negoziazione in cui la vittima può rendere esplicito cosa gli piacerebbe ricevere dall'autore di reato come forma di risarcimento del danno subito.

Quando è stato trovato un accordo, il mediatore scrive i dettagli di questo su una sorta di contratto in cui sono inclusi gli impegni presi dalla vittima e dal reo ed indica una data in cui essi saranno terminati.

LA QUARTA FASE

La quarta fase è costituita dall'attività del relazionare sul caso, di monitorarlo e di follow-up.

Lo schema suddescritto ha continuato ad operare, anche se con qualche cambiamento, in quasi tutte le esperienze internazionali di mediazione, dando vita a quella che è stata definita la "Mediazione Diretta", nel senso che le due parti, dopo una fase di preparazione, hanno la possibilità di incontrarsi direttamente.

Le fasi descritte dell'intervento di "mediazione diretta" possono considerarsi come le modalità "classiche", in cui si dispiega il lavoro di mediazione

LA MEDIAZIONE GIUDIZIARIA NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

Spazi Normativi

All'Interno del sistema giuridico italiano possono essere individuati degli spazi normativi ben definiti, ove può essere prevista una attività di mediazione tra autore e vittima di reato.

Ci piace in primo luogo parlare del tentativo di conciliazione da parte del P.M. per i reati perseguibili a querela di parte, ai sensi dell'art 564 del c.p.p., che attiene alla fase di cognizione del processo.

L'art. 564 del c.p.p. recita: in caso di reati perseguibili a querela il P.M., anche prima di compiere atti di indagine preliminare, può citare il querelante e il querelato a comparire avanti a sé al fine di verificare se il querelante è disposto a rimettere la querela e il querelato ad accettare la remissione, avvertendoli che possono farsi assistere dai difensori.

La legge non si esprime in termini di "mediazione", piuttosto di "tentativo di conciliazione": la mediazione potrebbe costituire un intervento di supporto, rispetto all'attività conciliatrice tra le parti, espletata dal Pubblico Ministero.

Siamo comunque in un ambito molto ristretto: il tentativo di conciliazione, come eventuale spazio normativo per una possibile applicazione di mediazione tra vittima e autore del reato, è comunque riferito ai reati perseguibili a querela di parte.

Maggiori spazi per la mediazione tra vittima e autore del reato, rispetto alla normativa che regola il processo penale ordinario, sono offerti dalla normativa che regola il processo penale minorile. Il processo penale minorile, infatti, basato sulla necessità di adeguare le proprie norme alla personalità e alle esigenze educative dell'imputato minore, offre la possibilità di inserire la mediazione con la vittima del reato.

Il processo penale a carico di imputati minorenni è stato modificato dal **D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1988,** che rappresenta il riferimento normativo implicito ed esplicito per la mediazione.

L'articolo 9 del citato DPR 448/88 conferisce facoltà al Giudice dell'udienza preliminare di convocare e sentire persone le cui dichiarazioni siano utili ai fini della valutazione della personalità del minore. Tale articolo offre spunto per una audizione della vittima in funzione della valutazione della personalità del minore ed in funzione di una possibile previsione di mediazione. Inoltre, nello stesso comma 1 dell'art. 9, tra i provvedimenti adottabili nell'udienza preliminare dal Giudice, vi è l'applicazione di una sanzione sostitutiva, tra le cui prescrizioni può prevedersi la mediazione con la vittima da parte del minore autore del reato.

L'articolo 20, comma 1, analogamente, prevede che "il Giudice può impartire al minor specifiche prescrizioni inerenti alle attività di studio e di lavoro, ovvero ad altre attività utili per la sua educazione", dove per "attività utili per la sua educazione"possa prevedersi una qualsiasi attività di riparazione del danno provocato dal reato, che potrebbe realizzarsi nella mediazione con la parte offesa.

L'articolo 28 fa esplicito riferimento alla mediazione con la parte offesa nella duplice modalità della "riparazione" delle conseguenze del reato e della "riconciliazione" con la parte offesa. Stiamo parlando della normativa che regola l'applicazione dell'istituto della "messa alla prova", che si realizza con un'ordinanza di sospensione del processo da parte del Giudice, il quale affida il minorenne ai servizi minorili della giustizia per lo svolgimento delle opportune prescrizioni, attività di osservazione, trattamento e sostegno imposte dal Giudice stesso.

L'apertura di questi spazi di mediazione all'interno del processo penale minorile nasce in modo chiaro dall'esclusione, operata dalle nuove norme, della possibilità per la vittima di costituirsi, nell'ambito del processo, parte civile per la restituzione ed il danno cagionato dal reato (art. 10, comma 1, D.P.R. 448/88). Tale impossibilità ha reso dunque necessario fornire un contesto compensativo per la vittima del reato ed un rinforzo per l'attivazione di un processo di responsabilizzazione del minore.

Tuttavia , nonostante l'ordinamento giuridico italiano offra alcuni spazi, soprattutto nel settore minorile, di attuazione di programmi di mediazione tra vittima e reo, le esperienze operative maturate sono tuttora poco diffuse, non strutturate e frammentarie.

L'Ufficio Centrale Ministeriale per la Giustizia Minorile ha cercato di ovviare a tale carenza con l'istituzione di un gruppo di studio che si occupasse della mediazione nel processo minorile e l'elaborazione di un documento programmatico che desse impulso e orientasse in

maniera unitaria le sperimentazioni future in tema di mediazione penale minorile. E' chiaro però che le diversità sociali e territoriali delle organizzazioni dei servizi e dei tipi di reato porteranno comunque ad una differenziazione delle sperimentazioni in corso nell'ambito dei Tribunali minorili esistenti sul territorio nazionale.

F). Esperienze strutturate in Italia : Torino/Roma

Una esperienza che può dirsi strutturata nella realtà italiana è quella in corso presso il Tribunale per i minorenni di Torino ove è stato istituito ed opera un Ufficio Mediazione che interviene nei casi penali in cui il PM ravvisi l'opportunità che possa effettuarsi mediazione nella duplice modalità della riparazione delle conseguenze del reato e della riconciliazione con la parte offesa, con l'ausilio di un mediatore neutrale. I principi a cui si ispira l'esperienza di Torino sono quelli su cui si fonda la giustizia riparativa che non considera la pena una sanzione ma solo uno strumento per la risoluzione del conflitto. Il contesto normativo in cui si muove l'esperienza di Torino è quello previsto dall'art. 9 del DPR 448/88 (possibilità per il PM e per il GUP di applicare misure di riparazione tra cui la mediazione) e dall'art.28 del medesimo DPR (possibilità per il GUP e per il Giudice del dibattimento di prevedere analoghe misure).

Dai primi dati statistici in relazione all'esperienza torinese risulta che il reato prevalentemente preso in considerazione è quello di lesioni personali commesso da minori di nazionalità italiana, con genitori conviventi, appartenenti a ceti sociali medio bassi, senza precedenti penali. Su di un numero di 60 richieste di intervento (dati risalenti al Convegno di Studi svoltosi a Bolzano nel 1997) il 37% dei casi si è concluso con esito positivo, il 18% non ha potuto realizzare la Mediazione ed il 16% dei casi si è concluso con esito negativo. L'invio all'Ufficio di Mediazione è stato fatto nel 50% dei casi dal PM, nel 30% dei casi dal GUP e nel 5% dal giudice del dibattimento.

Dopo alcuni anni dall'avvio dell'esperienza torinese (anno 1994) alla fine dell'anno 1996 a Roma, su impulso della Cattedra di Psicologia giuridica presso la Facoltà di psicologia dell'Università di Roma, nasce la Sezione di mediazione minorile. La Cattedra qualche anno prima aveva posto la sua attenzione, attraverso attività seminariali, sulla vittimologia, sulla giustizia riparativa e sulla mediazione in ambito penale minorile.

L'attività, svolta in un contesto istituzionale diverso da quello giudiziario penale (Facoltà di Psicologia), si configura come un servizio neutrale e indipendente pur collaborando con il sistema giudiziario.

L'ambito normativo in cui viene svolta l'attività di mediazione è quello previsto dagli articoli 9 – 27 – 28 – 30 del DPR 448/1988 cui già ci siamo riferiti.

Le tipologie di reato su cui la Sezione ha scelto di intervenire sono quelle di reati non gravissimi che possono suscitare una reazione sociale e un disagio personale quali lesioni, danneggiamenti, furti, rapine, oltraggi, rissa, atti di violenza sessuale lievi.

Per quanto riguarda gli autori di reato si interviene su quelli di età compresa tra i 14 e i 18 anni che non presentano problemi di tossicodipendenza o psicopatologie gravi; per la vittima invece si preferisce lavorare con parti offese che abbiano compiuto i 14 anni e che non siano affette da tossicodipendenza o psicopatologie gravi, ma non si esclude la possibilità di lavorare nei casi in cui ad essere danneggiata sia stata una istituzione o una organizzazione.

Dalla sua costituzione nel primo anno di vita alla Sezione sono stati inviati undici casi: otto sono stati gestiti direttamente dall' èquipe della Sezione e tre invece si sono caratterizzati per una consulenza al servizio sociale.

G). Conclusioni

Le considerazioni fin qui esposte ci portano a concludere come la mediazione rappresenti una modalità di intervento ancora in fase sperimentale tale da rendere inopportuna qualsiasi valutazione conclusiva.

Tuttavia emerge in maniera forte e chiara che la mediazione come strategia per la ricerca di modalità conciliative tra autori e vittime di reato "rappresenta un cambiamento di grande portata culturale", poiché riesce ad andare concretamente oltre la concezione afflittiva e passivizzante della pena e la de-responsabilizzazione incosciente del minore autore di reato. L'aspetto più promettente di questo modello è legato alla fiducia di poter costruire nuove forme di rapporti sociali invece di congelare le devianza con la punizione e con la terapia.

Dunque il fondamentale obiettivo del percorso di mediazione si sostanzia nella "responsabilizzazione del minore" autore di reato ma tale obiettivo passa inevitabilmente attraverso il

riconoscimento della parte offesa dal reato, la risoluzione dei suoi bisogni emotivi e la tutela dei suoi diritti civili.

I punti deboli di tale percorso, ad avviso di molti, vanno indicati nella difficoltà di assicurare sempre la chiarezza degli obiettivi dell'intervento alle parti ; nella possibile manipolazione a fini istituzionali delle parti; nelle resistenze istituzionali e culturali alla mediazione; nella improvvisazione di procedure e strategie di intervento.

A questo proposito appare importantissimo non inventarsi mediatori ma provvedere ad una formazione specifica degli operatori, comprendente, tra l'altro, una contestualizzazione della mediazione alla realtà giuridico - giudiziale, istituzionale e sociale italiana.

Ai Giudici di Pace, ai mediatori tutti ed agli avvocati minorili in particolare, che per modalità di intervento e formazione professionale si distinguono dalla figura legale di difensore di attacco ma più conciliativo e sensibile alle dinamiche relazionali tra adulto-infante, resta la continuazione di questa nuova sfida del nostro tempo, il cui esito probabilmente comporterà un totale cambiamento culturale e normativo di realizzare giustizia.

Gli Operatori

Inizialmente, la Mediazione Familiare era patrimonio esclusivo degli psicologi, poiché era considerata un intervento simile alle psicoterapie brevi ed alle psicoterapie familiari.

L'evoluzione culturale successiva, chiarendo che essa non è una psicoterapia ma piuttosto un intervento psico-sociale, ed oggi anche legale di carattere consultivo, una attivazione delle risorse autonome della coppia, un freno all'espressione delle negatività ed un incentivo alla progettualità, ha fatto sì che oggi gli operatori siano portatori di varie competenze culturali: psicologi, sociologi, avvocati, psico-pedagogisti, filosofi, medici.

La tecnica moderna della Co-Mediazione Familiare Interdisciplinare impone infatti che ad operare sia un team multiprofessionale, che affronti le varie sfaccettature emergenti durante la separazione.

E' fondamentale che gli operatori siano adeguatamente formati da organismi riconosciuti.

Le nostre associazioni si battono affinché venga istituito un albo nazionale e la formazione sia demandata ad istituzioni di sicuro riferimento, con un iter didattico ben definito.

Assistiamo oggi purtroppo al fiorire di iniziative estemporanee, che forniscono un attestato dopo corsi che durano fino ad un minimo di due incontri. Si tratta di iniziative pericolosissime, che mistificano le

competenze dei veri mediatori, inflazionano il titolo di "mediatore" e rischiano di svuotarlo di ogni significato. Viceversa, la formazione di un buon mediatore familiare è lunga e faticosa, e deve necessariamente prevedere una fase di autoanalisi individuale o in gruppo, in cui ciascuno faccia emergere i propri vissuti in materia di relazioni con l'altro sesso ed in tema di separazione e lutto. Solo così si può limitare il rischio che l'operatore riviva i suoi propri sentimenti nel corso della mediazione, e di conseguenza trasferisca sulla coppia di utenti dinamiche che appartengono al suo passato.
Inoltre, è di fondamentale importanza che il team di operatori si riunisca e discuta dei casi che sta trattando, sottoponendosi ad una supervisione che serve, ancora una volta, a limitare il rischio che gli operatori trasferiscano sulla coppia dinamiche ad essa estranee.

Limiti della CMFI

La conflittualità e l'aggressività sono connaturati al bagaglio genetico della stirpe umana[iv], e sono dunque parte ineliminabile della gamma dei comportamenti possibili. La Co-Mediazione Familiare Interdisciplinare si è dimostrata altamente efficace nei casi di separazione tra persone ragionevolmente motivate, ed è quindi utile nella stragrande maggioranza dei casi, ma essa non è certamente la panacea che possa risolvere qualsiasi situazione: in una piccola percentuale di casi la CMFI non è applicabile.
Inoltre, la metodica non è scevra da limiti, soprattutto se applicata da persone non adeguatamente qualificate, in centri che non seguono i protocolli standardizzati e che non sottopongono alla doverosa supervisione gli operatori.

Casi in cui la Mediazione Familiare non è applicabile

Preesistenza di psicopatologie e disturbi comportamentali

In presenza di psicopatologie gravi preesistenti alla separazione, come pure in presenza di disturbi comportamentali gravi (tossicodipendenza, antisocialità, etc.) il percorso mediativo tout-court non è applicabile, salvo adattamenti da studiare e valutare nei singoli casi. Talora, potrebbe essere indicato un vero e proprio lavoro di psicoterapia, che può anche abbinarsi prima, dopo o durante la CMFI.

Conflittualità nevrotica e psicotica

La separazione induce un carico di sofferenze che a volte è in grado di slatentizzare nuclei nevrotici o addirittura psicotici in uno o in entrambi i coniugi. La cronaca è ricca purtroppo di innumerevoli esempi della tragica conclusione di molte di queste storie.

Anche nei casi in cui non si arriva all'omicidio e/o al suicidio, queste situazioni distruggono la vita dei coniugi e dei loro figli.

Ad esempio, in uno dei partner possono manifestarsi sintomi ossessivi, allorché non riesce a pensare ad altro che alla separazione, finendo con il dedicare tutte le proprie risorse umane al conflitto con l'ex coniuge.

In altri casi uno dei due può presentare disturbi depressivi, che talora possono condurre al suicidio e/o all'omicidio.

Ci sono casi in cui si manifestano disturbi paranoidei, in cui colpe inesistenti vengono attribuite all'altro, con temi deliranti di gelosia, di persecuzione, di raggiro.

Una volta iniziate, per loro stessa natura queste dinamiche sono difficilmente arrestabili. Certamente non sono affrontabili nell'ambito di una normale CMFI. Tuttavia il team della CMFI può essere utile in questi casi proprio per identificare l'origine psichica e non reale di certe rivendicazioni, proponendo alla persona colpita una opportuna terapia e fornendo alla magistratura un quadro chiaro della situazione, su cui basarsi per gli opportuni provvedimenti.

Conflitto come espressione di interessi economici

L'affidamento dei figli, ancorché etichettato come "condiviso" in base alle recenti norme, prevede solitamente la residenza dei minori presso un solo genitore. Ne derivano conseguenze economiche importanti, trasformando la custodia e l'assistenza ai figli in una fonte di reddito e di vantaggi economici. Ciò genera un tipo di conflittualità che la mediazione può sedare, può sopire, può eludere, ma non eliminare. Il genitore non affidatario (o non convivente) si sentirà semplicemente

dire che "deve pagare perché la legge lo prevede", e sarà condotto ad accettare l'esborso, senza interrogarsi sul fatto se la norma sia giusta.
Le nostre associazioni di genitori separati ritengono che queste sperequazioni potranno essere superate solo allorché i figli avranno il diritto a risiedere stabilmente presso entrambi i genitori. Tutti e due potranno partecipare alle spese di mantenimento sia congiuntamente o dividendole per area di competenza.

Conflitto come espressione del sistema giudiziario delle separazioni

Noi che ci siamo separati, eravamo convinti di essere persone per bene fino al momento della separazione ma, quando abbiamo letto le "comparse" di quegli avvocati che si auto definiscono esperti in materia, ma che dimostrano con fatti concludenti di non conoscere ed attuare proprio quelle tecniche e strumenti mediativi caratteristici dei **VERI** avvocati della Famiglia sopra citati, abbiamo appreso con sgomento di essere molto diversi: improvvisamente, ci è stato comunicato che siamo dei malfattori della peggior specie, portatori di tutti i vizi capitali, di tutti i possibili difetti, di tutti i concepibili disturbi comportamentali.
Si può ben immaginare quali possano essere le reazioni emotive di fronte a scritti di tal fatta, e quali le conseguenze. La possibilità di continuare un dialogo dopo uno pubblico scambio di accuse infamanti è quanto mai remoto.
Il sistema giudiziario, quindi, crea esso stesso le premesse per la irreversibilità del conflitto, ed è assurdo cercare, contemporaneamente, di sedarlo con la Mediazione Familiare.
Lodevoli iniziative che prevedono la sinergia ed il coordinamento tra Ordini degli Avvocati ed Associazioni di Mediatori Familiari (quale quello di Reggio Emilia[v]), o ancora l'Istituzione della Scuola di Legge dell'ISGS di Napoli destinata ad un alta formazione ai nuovi avvocati della famiglia, alla quale hanno ritenuto di partecipare molte camere minorili (anche quella di Santa Maria C.V.) ed associazioni, con lo scopo di individuare nuove tipologie di approccio professionale ai problemi socio-familiari del nostro tempo e delle nostre società, sono senza dubbio un primo passo importunante, il segno di interesse e sensibilità, ma sono tuttavia destinate al fallimento perché operate all'interno dello stesso sistema che genera il problema, salvo l'affermarsi con nuove coscienze e nuove riforme normative, come talune che sono in atto da noi promosse proprio alla luce di questi nuovi obiettivi.

Capitolo Quarto
La Consulenza Legale Strutturata
nelle separazioni consensuali

La Consulenza Legale Strutturata: Premesse introduttive;
I componenti e Tecniche della Programmazione Metodologica;
La Fase Logistica Cognitiva;
La Fase Logistica Valutativa;
La Fase Logistica Attuativa;
Conclusioni.

La Consulenza Legale Strutturata: premesse introduttive;

Dopo anni di costante lavoro nella materia, di errori e di successi, di momenti di smarrimento e delusioni e momenti di grande passionalità e certezze, comuni a tutti i professionisti che operano **in attività di "aiuto", sono giunto anni fa ad una convinzione**, quella di dividere e condividere con i giovani colleghi e di qualche veterano forense non conoscitore della materia ma interessato ad affrontarla, quelle significative esperienze che ho maturato, molte delle quali frutto anche di errori, che mi hanno permesso di raggiungere oggi risultati ed obiettivi molto significativi.

Oggi nella nostra società dove la stessa richiede e pretende la necessità di realizzare, potenziare e diffondere alta professionalità specialistica in alcuni ambiti lavorativi, nella realtà forense è maggiormente richiesta.

Infatti, atteso che gli avvocati della famiglia e dei minori, sono deputati a lavorare su problematiche socio-relazionali, con frequenti risvolti in aree psicologiche attraverso il supporto e l'aiuto di esperti, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove sfide professionali acquisendo **strumenti operativi da attingere da altre scienze, per ottimizzare il proprio lavoro e raggiungere gli obiettivi positivi programmati.**

Non è un caso, che da più parti, in particolare nelle recenti conferenze e Simposi in materia, l'Avvocato della Famiglia e dei Minori, comparativamente alle scienze mediche, viene in qualche modo identificato come un " cardio-chirurgo".

Per questo motivo all'avvocato della famiglia e dei Minori, viene

richiesto **un maggior rigore scientifico** nell'esercizio della sua professione, un senso missionario nel suo lavoro ed in particolare una sensibilità ed una specifica capacità di lavorare in equipe con esperti di altre discipline.

La conoscenza delle leggi, la padronanza delle competenze tecniche e delle risorse professionali, senza alcun dubbio sono validi ed imprescindibili prerequisiti di un professionista che voglia qualificare la propria **consulenza legale** come competente, esaustiva ed efficace, nel pieno rispetto dei principi deontologici, onde non compromettere la validità della sua **prestazione complessa, multiforme e con numerose variabili, non sempre gestibili**.

Il Diritto di Famiglia, ed in particolare il Diritto dei Minori, impongono, per la delicatezza e la complessità delle questioni affettive ed emozionali intrinsecamente connesse agli aspetti più strettamente di ordine giuridico, un'attenzione particolare ai contenuti specifici della richiesta di consulenza, nonché delle implicite dinamiche emozionali proprie dell'utente, ma profondamente coinvolgenti per l'avvocato.

Al fine di tutelare la professionalità dell'avvocato e, al contempo, il diritto dell'assistito a ricevere una risposta competente, **è opportuno effettuare un'analisi** il più precisa possibile dei contenuti **della domanda esposta dall'utente.**

Per queste motivazioni in questi anni, oltre a maturare lunghe esperienze in consultori familiari, in associazioni a tutela della famiglia e per i minori, dopo aver fatto esame e frutto della mia lunga esperienza come giudice tutelare presso il tribunale di Napoli, decidendo e frequentando corsi, master e seminari non solo giuridici, ma psicologici, sono giunto, sotto la spinta dei miei collaboratori, dei miei allievi della Scuola di Legge di Napoli, e di molti colleghi e partners di lavoro di scrivere questo " saggio".

Nello scrivere questo volume, fiduciosamente resto in attesa di verifiche e confronti con tutti i colleghi che vorranno farmi testimonianza degli eventuali risultati ottenuti in seguito all'utilizzo dei metodi e tecniche esposte, durante i loro consulti.

Ma prima di addentrarci nel vivo della consulenza legale "strutturata" da attuare per la richiesta di separazioni consensuali, corre l'obbligo

premettere ai colleghi di significare che la fattibilità ed il successo nell'applicazione di " QUESTO NUOVO METODO ", si misura non tanto nel giungere all'obiettivo dell'evento separativo, ma giungerci evitando e razionalizzando i conflitti coniugali, ottimizzando tutte le negatività che i clienti manifesteranno e nella consapevolezza di tutti che il metodo " del pensiero positivo" abbia prevalso contro le paure ed incertezze dell'evento del " Lutto separativo" non solo dei coniugi ma dei figli.

Come abbiamo avuto modo di esaminare nei capitoli precedenti, la CLS (Consulenza Legale Strutturata) è solo un metodo, uno strumento operativo di ciascun legale, che mutuando tecniche e strumenti di tante scienze, ha le sue radici nella convinzione che, particolarmente nell'ambito del Diritto di famiglia e dei minori, la multidisciplinarietà è principalmente una necessità se si vuole inquadrare la domanda dell'utenza, percependone i contenuti emozionali, senza che essi diventino invalidanti per la prestazione, al fine di promuovere il mantenimento, o la costruzione, del dialogo fra le parti.

L'avvocato diventa, così, il portatore della **delega familiare**, colui che, coaudivato da psicologi, consulenti familiari ed assistenti sociali, impara a gestire l'affettività della relazione con il cliente in maniera empatica e, adoperandosi ad inquadrare la richiesta di consulenza attraverso una lente interpretativa multidimensionale, facendosi carico di programmare la consulenza stessa in maniera particolareggiata e strutturata.

E' doveroso a tal riguardo ricordare chele ricerche e gli studi socio-giuridici sono come quelli in campo medico o fisico, dai ricercatori del mio istituto e da me personalmente sono spesso finalizzati ad individuare taluni **" mali" del nostro tempo**, e con lo stesso rigore scientifico occorre all'esito della ricerca, trovare ed ipotizzare tutte le cure occorrenti di carattere socio-giuridico, attraverso correttivi normativi o sensibilizzando i cittadini, ai quali le norme sono rivolte per ridurre i rischi sociali anche con lavori di prevenzione.

Per questo motivo negli ultimi 15 anni ho dato impulso a numerose proposte normative.

Tuttavia rincresce rilevare che proprio in questi settori di ricerca non sono previsti sostegni economici come in quelli della medicina…,

intanto i mali sociali del nostro tempo fanno pari vittime o forse di più, se si tiene conto che come risulta da dati statistici resi noti di recente, ad esempio i reati intrafamiliari registrano due vittime ogni tre giorni in media…, tutto questo lascia pensare e riflettere….

Ben venga dunque il lavoro giuridico e sociale promosso e quello ancora più difficile che ci proponiamo di fare per tutelare le famiglie e minori della nostra società in prosieguo, nella convinzione che nulla è poco ….. .

2. L'importanza di ridurre i rischi emotivi della separazione: il contributo di studi Scientifici e Criminologici degli Scienziati Forensi;

L'incontro con il cliente e tecniche di programmazione metodologica

Il primo contatto che l'avvocato ha con il cliente, avviene il più delle volte, attraverso una telefonata presso lo studio legale , durante la quale , generalmente, il cliente si presenta e chiede un appuntamento.
Questa fase si attua, per lo più, attraverso l'impiego di figure professionali, ad esempio una segretaria, appositamente scelte per essere deputate all'accettazione: si tratta, dunque, di selezionare persone in grado di trasmettere positività e competenza al cliente.
Dopo questo primo contatto telefonico, e fissato l'appuntamento allo scopo di conoscere personalmente il cliente e vagliare, in questo modo, l'attendibilità delle sue richieste, è opportuno ricevere l' assistito in un ambiente ampio, luminoso, che induca alla calma ed evochi affidabilità, essendo lo scopo di questo primo incontro, principalmente quello di quello di accogliere il cliente.
In questa fase che potremmo definire di attesa, l'avvocato e i professionisti coinvolti si accingono ad esplorare la domanda con una diposizione mentale aperta alla complessità della stessa e, al contempo, cercando di decodificarne i contenuti attraverso tecniche di programmazione metodologica che danno corpo alla strutturazione della consulenza legale che, per semplicità, presentiamo articolata in tre momenti: fase **cognitiva**, fase **valutativa**, fase **attuativa**.
Nella fase **cognitiva** il cliente espone il problema all'esperto facendo emergere spesso il tentativo di "toccare" o "attaccare", seppur indirettamente, la controparte: è compito dell'avvocato e dell'equipe che l'assiste, attivarsi onde acquisire e far acquisire al cliente stesso modalità comunicative di carattere conciliativo.
La decodifica delle informazioni e delle richieste avanzate dal cliente,

scopo ultimo della fase cognitiva, in una consulenza strutturata, avviene secondo alcuni criteri:

- Esame del cliente : analisi della provenienza e rilievo di eventuali disagi psicologici .
- Esame della Domanda: ovvero analisi di cosa vuole e chiede realmente il cliente, del *come* (*modalità***)**, del *dove* (*contesto*), e del *quando* (*tempi*).
- Studio del caso: analisi in termini giuridici delle opportunità del cliente, avendo sempre a mente i principi deontologici, facendo riferimento principalmente all'art. 42 comma II del Codice Deontologico[11].
- Accettazione dell'incarico : ovvero raccogliere il mandato e, a tal proposito, ricordiamo gli artt. 4,41,42 del Cod. Deontologico.

- Esame delle risorse umane : valutazione delle possibilità di un confronto con parenti, amici, medici, agenzie e consultori onde acquisire maggiori e più dettagliate informazioni sulla personalità del cliente accolto.

- Richiesta di opera di sostegno di colleghi specializzati in altri rami : valutare la possibilità di avvalersi di altre figure professionali (investigatori privati, ricercatori, psicologi, famiglie che hanno dato la loro disponibilità all'adozione…).

Inquadrata così la richiesta, l'avvocato avrà tutti gli elementi per riconoscere l'effettiva natura del problema (che potrebbe anche esulare completamente dall'ambito giuridico e non essere, di conseguenza, di competenza dell'avvocato) e passare alla fase **valutativa** che racchiude tutte quelle attività volte a focalizzare l'attenzione sui punti di contrasto reali, evitando che il cliente divaghi all'infinito su questioni irrilevanti ai fini della risoluzione del problema, e dirigendo l'attenzione sugli aspetti concreti della vicenda prospettata. Appurato che la problematica, per quanto di intrinseco carattere multidimensionale, si configuri come una questione giuridica di

[11] *"Tuttavia, fermi i doveri fondamentali inerenti alla prestazione di attività professionale, all'avvocato spetta l'inderogabile diritto di controllare il fondamento giuridico della controversia e di rifiutare il patrocinio di cause o azioni che appaiono palesemente infondate o illegittime"* Art.42, comma II

competenza dell'avvocato, si passa alla fase successiva che ha lo scopo di progettare in termini attuativi la consulenza.
La fase **attuativa**, dunque, prevedendo di informare il cliente circa il contenuto della consulenza e di formalizzare il rapporto tra cliente ed avvocato, si articola in diversi momenti:

Fissazione degli appuntamenti telefonici , facendo riferimento alle modalità di gestione di tale strumento di contatto e ponendo i giusti limiti.

Informare il cliente circa La Legal Privacy che, così come disposto dal dec. Leg.vo 196/03, ha lo scopo di tutelare l'avvocato da azioni di responsabilità professionale che il cliente ben potrebbe promuovere.
In ogni caso è essenziale a tal fine è che il cliente indichi uno o più recapiti telefonici dove sia possibile rintracciarlo.

Raccolta del mandato : al cliente va sottoposto l'atto completo che gli verrà letto e successivamente sarà da lui firmato, poiché, va precisato, mai va raccolto un mandato in bianco.

Richiesta di compilazione di una scheda conoscitiva ed informativa del rapporto familiare e coniugale che fornisce all'avvocato un quadro completo, seppur descrittivo, dei rapporti familiari e coniugali del cliente. In particolare, nei casi di separazione personale dei coniugi, è opportuno far compilare agli stessi delle schede conoscitive attraverso le quali verranno individuati i punti di accordo e quelli di contrasto, in buona sostanza verrà operata una sorta di "prima scrematura", al fine di valutare i punti di incontro tra i coniugi e convergere il dialogo con gli stessi proprio su questi punti, pur tuttavia non interferendo ma, anzi, stimolando la comunicazione tra le parti, realizzando in questo modo una *comparazione della scritturazione.*

Scelta e gestione della consulenza:informare il cliente della possibilità di effettuare una scelta circa la tipologia di consulenza che si intende adottare.

Fissati, quindi, gli aspetti iniziali del contatto con il cliente, individuati i motivi della richiesta, inquadrato il problema, va necessariamente operata una *riassunzione*, ovvero, alla fine di ogni incontro è necessario riassumere i punti positivi del colloquio.
Nel corso dei colloqui con il cliente va operato un "*reframing*" ovvero è necessario ottimizzare i lati negativi della vicenda e prospettare al

cliente che, essendo possibile di un cambio di marcia dell'intervento legale, non tutto è perduto e che è sempre possibile un recupero.

Conclusioni

Compito dell'avvocato, in una consulenza legale strutturata, dunque, è quello di "normalizzare" il problema prospettato dal cliente agendo sulla *potestas* ovvero sui *poteri familiari interni* allo scopo di far calare il conflitto tra i coniugi, utilizzando le proprie capacità professionali, quelle della équipe, nonché, mediante la gestualità del proprio corpo (ad esempio mantenendo una postura adeguata, non facendo trapelare irascibilità, evitando di guardare l'orologio) garantendo così al cliente una accoglienza rassicurante.
La consulenza legale strutturata ha come ultimo obiettivo quello di favorire e facilitare la comunicazione tra le parti, nonché, garantire il mantenimento del dialogo affinché le richieste di ciascuna vengano reciprocamente comprese attraverso un'attività legale che, tenendo a mente gli aspetti affettivi ed emozionali intimamente sottesi alla richiesta delle parti, sappia avvalersi prontamente dell'ausilio di altre figure professionali, volendo redigere un Parere Legale secondo scienza e coscienza.
Dall'ammissione del problema, alla scelta del campo d'azione e, eventualmente, del professionista esterno, fino alla fase della contrattazione e stesura dell'accordo, il professionista esperto in Diritto di famiglia e dei minori condurrà la consulenza legale strutturata percorrendo la distanza esistente tra sé ed il suo assistito impegnandosi ad essere portavoce di giustizia, lealtà, diligenza e, sopra ogni altra cosa, promotore di verità.

I COMPONENTI E TECNICHE DELLA PROGRAMMAZIONE METODOLOGICA
dell'Avvocato nel rapporto con il Cliente

FASE COGNITIVA - FASE VALUTATIVA - FASE ATTUATIVA

I COMPONENTI DELLA PROGRAMMAZIONE METODOLOGICA
dell'Avvocato nel rapporto con il Cliente

PRIMA FASE METODOLOGICA: FASE COGNITIVA

PRIMA FASE METODOLOGICA:
FASE COGNITIVA

ESAME DEL CLIENTE
(provenienza, rilevamento di disagi psichici, disorientamento,)
ESAME DELLA DOMANDA
(Analisi del cosa vuole e chiede realmente il cliente,
Analisi del COME (modalità) , del DOVE (del contesto) E QUANDO (tempi);
STUDIO DEL CASO
(art.42 Cod. Deont.: obbligo di controllare il fondamento giuridico della controversia)
ACCETTAZIONE INCARICO: IL MANDATO (requisiti normativi)
(Art.4 Cod. Deont.: COSCIENZA NELL'ACCETTAZIONE)
(art. 41 Cod. Deont : Non esorbitare dal mandato ricevuto)
(Art.42 Rifiutare il Patrocinio di cause o Azioni palesemente infondate)
ESAME DELLE RISORSE UMANE (parenti, amici, medici,ecc)
AGENZIE SOCIALI E CONSULTORI
RICHIESTA DI OPERA DI SOSTEGNO DI COLLEGHI SPECIALIZZATI IN ALTRI RAMI
(Art. 44 Cod. Deont.:Se la controversia fosse particolarmente complessa, o richiedesse l'opera di avvocati specializzati in un certo ramo del diritto, oppure di altri professionisti, l'avvocato DOVRA' prospettare al cliente la NECESSITA', o L'OPPORTUNITA', di una collaborazione suggerendo i collaboratori più idonei e rivolgendosi ad essi solo con il consenso del cliente. (anche : Investigatori, Consulenti o Mediatori Familiari, Psicologi, Ricercatori, Criminologi,ecc.)

ART.4 Cod.Deont.:" L'Avvocato non solo deve difendere le libertà altrui, ma deve rispettare la propria, accettando o rifiutando un incarico secondo quanto gli detta la sua coscienza"
SECONDA FASE METODOLOGICA:
FASE VALUTATIVA

ESAME DOCUMENTAZIONE FORNITA DAL CLIENTE
(provenienza, validità, fondatezza dei fatti esposti e dei testi e delle prove proposte)

ART. 8 Cod.Deont.: "…quando le prove appaiono false ictu oculi e senza necessità di indagine, l'avvocato può rifiutarsi di usarle e, al limite, deve dismettere il mandato , ma pur sempre in modo tale da non pregiudicare gli interessi del suo difeso";

ESAME DELLA DOMANDA
(individuazione della causa agendi e del petitum:

ART. 5 Cod. Deont.: " ….l'avvocato non deve incoraggiare una inconsulta litigiosità, né deve istigare il suo difeso ad agire in giudizio con scarsa convinzione, né agire per cause futili. Deve sempre preferire e consigliare, quando possibile, le soluzioni amichevoli rispetto a quelle giudiziali";

ART.6 Cod Deont.: " DOVERE DI PRUDENZA IN ORDINE AI RISCHI A CUI ESPONE IL CLIENTE…"

Art.45 Cod. Deont.: Il luogo naturale dell'incontro tra il cliente e l'avvocato è lo studio di quest'ultimo; [EVITARE QUINDI I CONSULTI FUGACI DI STRADA – RILEVA SCARSA PROFESSIONALITA']

EVITARE IL " 48"

Art.48:- "Prima di intraprendere un'azione giudiziale, è consigliabile che l'avvocato inviti la controparte al bonario componimento….. E non dimostri accanimento litigioso…"

Art.49 :- " quando non sia possibile la bonaria definizione di una controversia, l'avvocato dovrà scegliere i mezzi giudiziali più idonei, solleciti e proporzionati…con equilibrio e senza animosità…..

TERZA FASE METODOLOGICA:
FASE ATTUATIVA

FISSAZIONE APPUNTAMENTI TELEFONICI : precisazioni, osservazioni, limiti e chiarezza
LA " LEGAL PRIVACY" ;
LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CONOSCITIVA ED INFORMATIVA DEL RAPPORTO FAMILIARE E CONIUGALE;
GESTIONE DELL'INCONTRO CON IL CLIENTE:
TIPOLOGIE DI CONSULENZE LEGALI
IL PAGAMENTO DEGLI ONORARI

LA CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA
NELLE SEPARAZIONI CONSENSUALI:
Tecniche comunicative, competenze & strategie;

IL COLLOQUIO CLIENTE / AVVOCATO:
obiettivi, cosa fare e non fare! Art.52 Cod.Deont.:
L'IMPARZIALITA' DELL'AVVOCATO quando la controparte non ha un legale
Il Dialogo aperto, I pro e Contro, esame delle variabili

TIPOLOGIE CONSULTIVE

LA CONSULENZA LEGALE: il Colloquio
LA CONSULENZA MULTIPROFESSIONALE IN RETE: ottica scientifica
LA CONSULENZA LEGALE COLLEGIALE
IL PARERE LEGALE scritto o orale

IL COLLOQUIO
Avvocato / Cliente

Nel contatto iniziale:
Esame dell'individuo all'interno del suo ecosistema familiare;
Individuazione del ciclo vitale della famiglia;
Ridefinizione del problema ed individuazione dell'effettivo problema;
Raccolta Dati: Indipendenze economiche, Incompatibilità ambientali, tipologie di famiglie(allargate, intime o estese);
Portatori della delega familiare;

SCHEMA DI COLLOQUIO PROFESSIONALE
MOTIVO DELLA RICHIESTA (Il Bisogno)
DEFINIZIONE DEL PROBLEMA (Analisi Domanda)
– SOLUZIONI GIA' ADOTTATE (Storia)
– STORIA DEL CLIENTE E RELAZIONI FAMILIARI (sbloccare la comunicazione – collocazione del ciclo vitale della famiglia)
SCELTA DEL CAMPO DI AZIONE (risorse)
– CONTESTI SOCIO-CULTURALI (bossing , mobbing ecc.]
CREAZIONE DI OPZIONI ACCORDI (negoziazione conciliazione mediazione definizione giudiziale sostegno -

Lo Scopo
e Gli Obiettivi della Consulenza Strutturata
Mediazione Strutturata:
Ideata da O.J. Coogler, avvocato e terapeuta familiare nel 1972;

- PRE-FASI:
- Contatto Telefonico
- Pre-seduta: Colloquio
- Seduta Iniziale:Apertura Lavori;
- **LE FASI NEGOZIALI ;**
- **ACCORDO;**

OBIETTIVI :
FAVORIRE E FACILITARE LA COMUNICAZIONE;
GARANTIRE IL MANTENIMENTO DEL DIALOGO TRA LE PARTI
GARANTIRE CHE LE RICHIESTE DI CIASCUNA PARTE venga
reciprocamente compresa;
POSSIBILITA' DI UN CAMBIO DI MARCIA;
APRIRE GLI INCONTRI CHIARENDO GLI SCOPI:limitati,circoscritti, realistici e misurabili su basi oggettive
FAVORIRE UNA DISCUSSIONE COLLABORATIVA ED AMICHEVOLE
MANTENERE LE PARTI ATTORNO AL PROBLEMA DA RISOLVERE

SCOPO :
Creare una valida opportunità ad una coppia in conflitto, tesa ad evitare la lotta raggiungendo un accordo attraverso un atteggiamento collaborativo volto alla ricerca di una soluzione che tenda a ristabilire un equilibrio tra le parti e a ridefinire le relazioni familiari e le responsabilita' genitoriali.

A) IL LUOGO ED I PRIMI APPROCCI
fase iniziale congiunta

IL LUOGO DELL'INCONTRO
Simbolicamente Territorio neutrale – aprire il discorso introduttivo : Indicare ruolo del Consulente – Natura dell'incontro – procedura – le regole di condotta – le modalità di partecipazione delle parti

LE DISPOSIZIONI DELLE PARTI
Non imporre i posti ma suggerirli - TONO DI VOCE MODULATA – Il Consulente tra le parti in contesa –
Attenzione al linguaggio verbale e paraverbale – creare tranquillità ed ottenere la fiducia – consentire un dialogo costruttivo

IL CONSULENTE NON DEVE ASSUMERE SIMBOLO DI AUTORITA' DECISONALE:
Il C.deve utilizzare un linguaggio chiaro non tecnico e comprensibile (eliminare termini di avversabilità – controparte – litiganti – avversari ecc.

DOMANDE APERTE: esempio - Che cosa si aspetta dalla signora?

DOMANDE CHIUSE " Quanto chiede esattamente a definizione?"

C) DOMANDE CIRCOLARI
" che cosa crede che possa pensare il sig…..di questa situazione?"

D) DOMANDE IPOTETICHE
Che ne penserebbe se il signor….fosse disposto a fare,dare ecc….?

POSIZIONE e NARRAZIONE DELLE PARTI

LE DISPOSIZIONI DELLE PARTI
FARE EMERGERE LE RICHIESTE RECIPROCHE –Le posizioni – COMPILAZIONE SCHEDA
ED INDIVIDUARE I PUNTI DI ROTTURA – ESAME DEL GRADIMENTO – RIFIUTO - TENSIONE
Suggerimento: concedere la parola al più nervoso

LA LEGENDA: correttezza – rispetto –ascolto e dialogo
FARE ESPORRE LE RECIPROCHE RICHIESTE - TROVARE CON ACCORDI MEDIATICI PUNTI D'INCONTRO
1.Individuazione interessi – 2.opzioni: Identificazione della migliore alternativa 3. Precisazioni cartolari

Non porre domande imbarazzanti –

non indurre ma condurre

Regola: Orario

LE FASI
della Consulenza Strutturata

1.AMMISSIONE DEL PROBLEMA: riconoscimento da parte degli interessati dell'esistenza del conflitto e la volontà di attivarsi per la negoziazione del problema; MODUS PROCEDENDI

2 SCELTA DEL CAMPO DI AZIONE
(Cfr. Artt.48 et 49 Cod.Deontologico: scelta dei mezzi più idonei, bonario componimento-
(Cfr.:Art.51: Significare che in caso di fallimento della C.L.S. non potrà assumere più alcun incarico da nessuno dei due coniugi [NEUTRALITA' ed IMPARZIALITA' in conformità dell'art.52 Codice Deontologico Forense];

3. SCELTA DEI CONSULENTI E PRESENTAZIONE ED ACCETTAZIONE E CONSENSO DEL CLIENTE (cfr. art.44 Cod.Deontologico)

4. FASE DI ASCOLTO E RACCOLTA DATI: " il gioco a Carte scoperte"
È il momento più delicato;
Vige in analogia legis il principio dell'art.26 Codice deontologico forense: *" l'Avvocato non può usare giudizialmente scritti e notizie avuti da colleghi, se non con l'autorizzazione loro o del Consiglio dell'Ordine" – " L'Avvocato non deve approfittare in alcun modo della fiducia dimostratagli dal collega avversario…non può far uso in giudizio di scritti di carattere RISERVATO (anche se non espresamente dichiarati tali) o di informazioni confidenziali anche occasionalmente assunte…";*

5. DEFINIRE IL PROBLEMA

6. L'ACCORDO SCRITTO E FIRMATO DA ENTRAMBI

Le Tecniche della C.L.S.
DECALOGO

Utilizzare il " Metodo" della Normalizzazione

L'arte di fare le domande: Fare domande aperte

Neutralità: non prendere posizioni

Aiutare alle parti a scartare le proprie definizioni personali: allontanandoli dalla loro emotività;

Riassunzione periodica: far precedere le sedute da una sintesi, finalizzata al chiarimento delle aspettative delle parti;

Concentrazione sul futuro: individuare e rilevare come le parti vogliono riorganizzare il loro futuro

Prospettare il cambiamento, speranze e soluzioni

Condurre le parti ad adottare una soluzione del problema, richiamando i punti nodali sciolti

Concentrazione sul futuro: individuare e rilevare come le parti vogliono riorganizzare il loro futuro

Condurre le parti ad adottare una soluzione del problema, richiamando i punti nodali sciolti

Le Strategie E TECNICHE della C.L.S.
Reframing
L'equidistanza professionale
Esprimere solo opinioni personali
Rimarcare il contesto
Sospendere tatticamente il colloquio

aprire l'incontro: chiarendo gli scopi, limitati, circoscritti, realistici, misurabili su basi oggettive – avere chiari gli obiettivi – astenersi da ogni giudizio – usare linguaggio semplice e diretto

stabilire le posizioni tenendo la discussione entro le linee guida, mantenendo le parti attorno al problema –tema centrale

leggere il linguaggio del corpo facilitare la comunicazione – non dare nulla per certo –definire ogni frase dubbia elementi di soluzione;– prontezza di cogliere nelle parole e gesti e silenzi

utilizzare il metodo razionale chiarendo lo scopo misurandolo su basi oggettive – facendo discutere le parti in modo collaborativo ed amichevole – chiedere discorsi chiari e sinceri

strategie di chiusura riassumere spesso i risultati raggiunti e le tesi in contrasto; concludere riassumendo i risultari raggiunti

evidenziare i punti su cui non è stato raggiunto il consenso.

Proporre verifiche ed incontri.

ORGANIZZAZIONE
Logistica del Setting

Comporre l'equipè: multiprofessionale – trasformarsi in consulente della famiglia (competenze, preparazione ed esperienza)

stabilire le posizioni : sempre le stesse, logistiche, discrete.

stabilire i compiti e funzioni tra i colleghi;

pianificare il lavoro in base ai risultati ottenuti

garantire neutralità – non accettazione difesa di nessuno in caso Di fallimento;

Tecnica di chiusura: Ricapitolare e sintetizzare

Chiudere gli accordi raggiunti

REDIGERE UN ACCORDO DA SOTTOSCRIVERE:

RICORSO DI SEPARAZIONE CONSENSUALE

CONSIGLI PRATICI Di carattere legale: TERAPIA DEL CAMBIAMENTO POSITIVO

Consegnare un legal privacy + ESPORRE IN SALA DI ATTESA: si cfr modello
Sottoscrivere: mandato specifico teso alla negoziazione mediativa di carattere "legale" e modus pagamenti onorari ; si cfr MoDELLO
Presentare i componenti dell'Equipè multiprofessionale in particolare il Mediatore;
Garantire segretezza e riservatezza
Chiedere la legenda e creare le basi della nuova comunicazione;è necessario apprendere tecniche avanzate di osservazione e di interazione = ARTE O SCIENZA?
NB: l'esito della nostra comunicazione è dato dalla relazione (feedback) del nostro ascoltatore, non dalle intenzioni che abbiamo;
Se vogliamo migliorare il nostro livello di comunicazione
Effetto Musica: chiedere la 1 e …..(sistema rappresentazionale)
RICORDARSI DELLE NORME DEL codice deontologico per rilevare il nostro dovere-obbligo di neutralità; SI CONSEGNI CODICE DEONTOLOGICO
Premettere che in caso di fallimento non potete rappresentare nessuno dei due (in modo Diretto e/o indiretto); CFR SENTENZE CASSAZIONE e DISCIPLINARI
molto calmo ed autorevole
DOMANDE APERTE

Alla luce di quanto emerge e delle richieste formulate, RISERVARSI DI OFFRIRE UN RAPPORTO INFORMATIVO DI CARATTERE LEGALE SULLE DOMANDE SOTTOPOSTE;
Attenzione comprendere se agiamo sulla struttura o sui contenuti
UTILIZZO DELLE METAFORE o degli anedotti:aiutano a dire cose che l'altro non accetterebbe o non vorrebbe sentire
Il Problem solving
individuare il vero problema da risolvere
Rilevare il rischio in cui andate incontro;
Rilasciare fattura alla fine di ogni incontro come consulenza legale;
Accertare eventuali rischi sui minori…..;
Abbigliamento molto professionale, linguaggio
NON RISPONDETE ALLE DOMANDE CON ALTRE DOMANDE E RIPORTARE TUTTO STRATEGICAMENTE SU UN PIANO LEGALE

OBIETTIVI

FARE EMERGERE LE RICHIESTE RECIPROCHE ED INDIVIDUARE I PUNTI DI ROTTURA

TROVARE CON ACCORDI MEDIATICI PUNTO D'INCONTRO In equilibrio tra legge e coscienza

TROVARE CON ACCORDI MEDIATICI PUNTO D'INCONTRO In equilibrio tra legge e coscienza

CONSIGLI PRATICI

SIATE ASSERTIVI NON AGGRESSIVI;
NON CEDETE AGLI SGUARDI;
EVIDENZIATE I PUNTI " COMUNI " RAGGIUNTI;
CERCATE DI CAPIRE EVENTUALI ESITAZIONI;
SIATE EDUCATI E DETERMINATI;
NON PARENTI ED AMICI;
SONDARE I LIMITI;
STABILIRE LE POSIZIONI: Controtattiche :
non perdere le staffe, rimanere calmi,
non raccogliere provocazioni, rispondere
con sorrisi o ignorare (domanda con domanda)
CHIEDERE CHIARIMENTI SU AFFERMAZIONI DUBBIE ;
NON RISPONDERE A DOMANDE NON CHIARE;
RIPORTARE LA DISCUSSIONE ALLA NORMALITA';
VALUTARE GLI ACCORDI

LEGGERE IL LINGUAGGIO DEL CORPO:
OSSERVARE I SEGNALI NON VERBALI;
LINGUAGGIO ANALOGICO :
TONO DI VOCE;
DIFFERENZE CULTURALI;
CONTATTO DEGLI OCCHI; La stretta di mano;
LE POSIZIONI DI APERTURA;
Non interrompete;
Cercare i punti comuni;
Fare appello alle emozioni;
Sondare i limiti;

Siate chiari;

PRENDERE APPUNTI;
CHIARIRE LE PRIORITA';
DIVIDERE I PUNTI DI FORZA E QUELLI DEBOLI;
INDIVIDUARE GLI OBIETTIVI;
PREPARARE ALLE PARTI AL COMPROMESSO;
STABILIRE UNA STRATEGIA PER OGNI TIPO DI NEGOZIAZIONE;

NORME, SENTENZE E REGOLAMENTI

QUESTIONARIO DI RICERCA
sul FENOMENO
DELLA SINDROME DEL BURN OUT FORENSE

NB PER IL CORRETTORE BOZZE:
ridefinire la scheda BURN OUT

Questionario d'indagine sul tema:

"STRESS E SINDROME DA BURN-OUT"

Gentile/ Egregio Collega,
di seguito Le proponiamo alcune semplici domande inerenti l'attività che attualmente svolge.
Il questionario fa parte di un'indagine sullo stress lavorativo ovvero sulla sindrome da "burn-out" e si propone di esaminare il fenomeno nei suoi principali risvolti psicologici e sociali .
Lo scopo è di acquisire informazioni attendibili e sistematiche, sulla base delle quali impostare interventi tesi al miglioramento della qualità della vita lavorativa per chi opera nel settore.
L'esito della ricerca sarà pubblicato sul prossimo numero sulla rivista giuridica "Lex et Jus".
Il raggiungimento di tale obiettivo dipenderà direttamente dalla collaborazione che ciascun intervistato vorrà e potrà offrire
Chiediamo pertanto la Sua gentile collaborazione, pregandoLa di compilare e riconsegnare il seguente questionario, possibilmente entro…… giorni.
E' evidente che le Sue risposte al questionario sono tutelate dal segreto statistico. Esse:
saranno utilizzate soltanto in forma aggregata, in modo tale che non si possa fare alcun riferimento individuale;
non saranno diffuse per alcun motivo a soggetti o Enti terzi, e saranno utilizzate nel pieno rispetto della vigente normativa sulla privacy (L.31/12/1991 n.675 e successive modificazioni);
potranno essere utilizzate solo per scopi statistici, esclusivamente dallo staff di ricercatori che conduce l'indagine.

Per rispondere, dovrà barrare con una crocetta la risposta nella quale, per ogni domanda si riconosce maggiormente. Le ultime domande, a risposta aperta, vertono sui problemi più importanti che attualmente incontra nel Suo lavoro.

La ringraziamo fin d' ora per la Sua preziosa collaborazione.
Distinti saluti.
Il gruppo di lavoro

DATI INIZIALI

Anno di nascita: _____

Sesso
1.□ M
2.□ F

Stato civile
1.□ celibe/nubile
2.□ coniugato/a
3.□ separato/a
4.□ divorziato/a
5.□ vedovo/a

Titolo di studio
1.□ laurea
2.□ altro (specificare)

UTENTE
Come valuta le sue relazioni (personali e professionali) con l'utenza?

indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni, se si ritiene "molto",

"abbastanza", "poco" o "per niente" d'accordo

1)Ho una percezione chiara dei risultati del mio lavoro	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
2)Sono sicuro che il mio lavoro produce risultati efficaci per l'utente	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
3)Sento di riuscire a dare risposte adeguate alle richieste degli utenti	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
4)E' molto difficile creare rapporti significativi con gli utenti	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
5) Mi pare di trattare gli utenti come degli oggetti	4. Molto d'accordo	3. Abbastanza d'accord	2. Poco d'accordo	1. Per niente d'accord

	□	o □	□	o □

6)Gli utenti con cui lavoro si accorgono che svolgo un lavoro utile	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

7)Le richieste che mi vengono fatte nel lavoro con l'utenza sono in sintonia con le finalità dell'organizzazione	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

8) A volte avverto un conflitto fra richieste dell'utente e richieste dell'organizzazione	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

9)Con il mio lavoro ho l'impressione di influenzare positivamente la vita degli altri	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

10)Per me è veramente impegnativo lavorare tutto il giorno a contatto con la gente	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

11)Mi capita di riversare le mie tensioni personali sull'utente	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

L'equipe

Come valuta le sue relazioni (personali e professionali) con il resto dell'equipe? indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni, se si ritiene "molto", "abbastanza", "poco" o "per niente" d'accordo

1)Spendo più energie nei rapporti con i colleghi che con gli utenti	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
13)A volte avverto un conflitto fra richieste dell'utente e richieste dell'organizzazione	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
14) I componenti dell'equipe in cui lavoro si accorgono che svolgo un lavoro utile	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
15)Quando si presenta un caso difficile posso contare su tutti membri del mio staff.	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
16)Le linee di intervento sono sempre frutto di una decisione d'equipe.	4. Molto d'accordo	3. Abbastanza	2. Poco d'accordo	1. Per niente d'accord

	□	d'accordo □	□	o □

17) Provo un forte senso di appartenenza alla struttura presso cui opero.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

18) L'intervento sociale è tanto più efficace se c'è un rapporto umano intenso fra gli operatori.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

19) Nel mio lavoro con il resto dell'equipe sento di ricevere meno di quanto dò.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

20)Vorrei avere più spazi di confronto con gli altri membri dello staff.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

21)Riesco a far passare bene le mie idee all'interno del mio gruppo di lavoro.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

22)Sono soddisfatto del rapporto che ho con i colleghi.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

23)Ricevo una supervisione specialistica sufficiente.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

24)Il mio superiore prende le decisioni importanti con l' accordo dell'equipe.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

25)Sono molti, sul lavoro, quelli che ce l'hanno con me o non mi stimano.	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

26)A che livello si sente coinvolto nel lavoro d'equipe?

(evidenzi nella scaletta)

Il lavoro

Come valuta complessivamente il tuo attuale lavoro?

indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni, se si ritiene "molto", "abbastanza", "poco" o "per niente" d'accordo

27)Sento di lavorare troppe ore al giorno	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
28)Mi succede spesso di dover lavorare oltre l'orario previsto	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
29)In questo periodo mi sento particolarmente passivo, ricevo pochi stimoli dal mio lavoro	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
30)In questo periodo mi sento mentalmente sotto pressione perché svolgo compiti troppo difficili	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
31)Ho l'impressione di essere oppresso dalle responsabilità	4. Molto d'accord	3. Abbastanza	2. Poco d'accordo	1. Per niente

	o ☐	d'accordo ☐	☐	d'accordo ☐

32)Mi sento realizzato nel mio lavoro	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

33)Il mio lavoro mi permette di crescere molto a livello personale	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

34)Le mansioni che svolgo attualmente mi sono molto chiare	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

35)Ritengo che le mie qualità professionali non siano sufficientemente valorizzate	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

36)I tempi in cui devo effettuare il mio lavoro sono troppo incalzanti	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
37)Nel lavoro spesso mi devo comportare in un modo che non è in linea con il mio carattere	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
38)Nel lavoro ho l'opportunità di dare un mio contributo, di operare secondo il mio stile personale	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
39)Nel mio lavoro mi capita spesso di prendere decisioni che spetterebbero ad altri	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
40)Per il mio lavoro percepisco una remunerazione adeguata	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐
41)Nel mio lavoro riesco sfruttare bene le	4. Molto	3. Abbasta	2. Poco	1. Per

mie capacità e le mie competenze	d'accordo □	nza d'accordo □	d'accordo □	niente d'accordo □

42)Mi sento emotivamente sfinito dal mio lavoro	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

Il vissuto personale

come valuta l'impatto del suo lavoro sul piano del suo vissuto personale?

indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni, se si ritiene "molto", "abbastanza", "poco" o "per niente" d'accordo

43)Ho iniziato questo lavoro con molto entusiasmo, ma ho trovato difficile proseguire con lo stesso interesse	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

44)A causa del mio lavoro, ho subito conseguenze problematiche nella vita privata	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

45)Non sento mai frustrante il rapporto con gli utenti	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

46)A volte mi sembra di intervenire su problematiche di cui non ho una sufficiente comprensione	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

47)Ho una grande difficoltà a separare la sfera privata dalla sfera lavorativa	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

48)In questo ultimo periodo mi riesce difficile distendermi dopo il lavoro	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

49)Mi sento molto portato ad aiutare gli altri	4. Molto d'accord	3. Abbastanza	2. Poco d'accordo	1. Per niente

	o □	d'accordo □	□	d'accordo □

50)Questo lavoro è una delle cose più importanti della mia vita	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

51)Quando lavoro mi sento pieno di energie	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

52)Ho paura che questo lavoro mi possa indurire emotivamente	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

53)Da quando ho iniziato a lavorare sono diventato più insensibile verso la gente	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

54)Non mi importa veramente di ciò che accade ad alcuni utenti	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

La formazione

Come valuta il suo bagaglio e le sue opportunità formative inerenti il lavoro che svolge?

indichi per ciascuna delle seguenti affermazioni, se si ritiene "molto", "abbastanza", "poco" o "per niente" d'accordo

55)Ritengo di avere una formazione adeguata al lavoro che svolgo	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
56)Nel corso della mia attività lavorativa ho potuto fruire di continue opportunità di aggiornamento	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
57)Nella mia attività lavorativa quotidiana ho l'opportunità di riflettere adeguatamente sulle mie prestazioni e sui risultati conseguiti con l'utenza	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □
58)Le opportunità di aggiornamento di cui ho potuto fruire erano adeguate alle esigenze poste dalla mia attività lavorativa	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

		□		

59)Nell'ambito delle attività della struttura in cui opero, i momenti di condivisione col resto dell'equipe sono frequenti	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

60)Le mie competenze mi consentono di dare soluzioni originali ed appropriate alle richieste ed ai bisogni dell'utenza	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

61)La capacità di erogare una valida prestazione dipende soprattutto dalla motivazione dell'operatore, e solo in minima parte dalla sua formazione	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

62)Partecipo spesso a convegni e dibattiti su temi attinenti alla mia attività	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

63)L'organizzazione in cui opero considera importante l'aggiornamento continuo del personale	4. Molto d'accordo □	3. Abbastanza d'accordo □	2. Poco d'accordo □	1. Per niente d'accordo □

64)Vengo periodicamente informato sulle pubblicazioni (volumi, articoli) inerenti i temi della mia attività.	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

65)Sono impreparato per il lavoro che svolgo e si vede	4. Molto d'accordo ☐	3. Abbastanza d'accordo ☐	2. Poco d'accordo ☐	1. Per niente d'accordo ☐

La soddisfazione

Quanto si ritiene soddisfatto dei seguenti aspetti relativi al suo attuale lavoro? Risponda per ciascuna domanda se si ritiene "molto", "abbastanza", "poco" o "per niente" soddisfatto

66)Le mie relazioni con l'utenza	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □
67)I risultati che riesco a conseguire con l'utenza	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □
68)Le relazioni con i miei colleghi	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □
69)La qualità dei trattamenti che eroghiamo col resto dello staff della struttura in cui opero	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □
70)Il tipo di lavoro che svolgo	4. Molto	3.	2. Poco	1. Per

	soddisfatto □	Abbastanza soddisfatto □	soddisfatto □	niente soddisfatto □

71)Gli aspetti economici della mia attività lavorativa	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □

72)Le mie relazioni col resto dell'organizzazione	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □

73)Le politiche gestionali e di sviluppo della mia organizzazione	4. Molto soddisfatto □	3. Abbastanza soddisfatto □	2. Poco soddisfatto □	1. Per niente soddisfatto □

74)Il carico emotivo accettabile connesso col mio lavoro	4. Molto soddisfatto ☐	3. Abbastanza soddisfatto ☐	2. Poco soddisfatto ☐	1. Per niente soddisfatto ☐
75)La mia capacità di separare vita privata e vita lavorativa	4. Molto soddisfatto ☐	3. Abbastanza soddisfatto ☐	2. Poco soddisfatto ☐	1. Per niente soddisfatto ☐
76)Il grado di conoscenza che ho raggiunto rispetto al lavoro che svolgo	4. Molto soddisfatto ☐	3. Abbastanza soddisfatto ☐	2. Poco soddisfatto ☐	1. Per niente soddisfatto ☐
77)Le possibilità che ho di continuare ad aggiornarmi rispetto al mio lavoro	4. Molto soddisfatto ☐	3. Abbastanza soddisfatto ☐	2. Poco soddisfatto ☐	1. Per niente soddisfatto ☐

78) Nel complesso, quanto si ritiene soddisfatto del suo attuale lavoro?

1. ☐ Molto soddisfatto
2. ☐ Abbastanza soddisfatto
3. ☐ Poco soddisfatto
4. ☐ Per nulla soddisfatto

Il benessere psico-fisico

Di seguito elenchiamo una serie di difficoltà psico-fisiche che si possono incontrare nella vita di tutti i giorni.
Metta una crocetta sul «si» per ogni problema che ha attualmente, ed una sul «no» se non soffre del problema stesso.

79)Mi sento sempre stanco in questo periodo	☐ sì	☐ no
80)I miei problemi mi buttano giù	☐ sì	☐ no
81)Mi è difficile stabilire rapporti con gli altri	☐ sì	☐ no
82)Sento che nessuno mi è veramente vicino, non posso contare su nessuno	☐ sì	☐ no
83)Mi sento di peso agli altri	☐ sì	☐ no
84)Mi sta diventando difficile andare d'accordo con gli altri	☐ sì	☐ no
85)Al mattino mi alzo di malumore	☐ sì	☐ no
86)Ultimamente perdo facilmente la calma	☐ sì	☐ no
87)È da tempo che non riesco più a divertirmi	☐ sì	☐ no
88)Ho i nervi a fior di pelle	☐ sì	☐ no
89)Le giornate mi sembrano interminabili	☐ sì	☐ no
90)La sera ci metto molto tempo a prender sonno	☐ sì	☐ no
91)Di notte dormo male	☐ sì	☐ no
92)Per dormire ho bisogno di prendere farmaci (ansiolitici, sedativi)	☐ sì	☐ no
93)Mi sveglio troppo presto al mattino e non riesco più a prender sonno	☐ sì	☐ no

Domande aperte

Può descrivere brevemente quali sono i due problemi più importanti che incontra attualmente nel suo lavoro?

Quali potrebbero essere, a suo avviso, le soluzioni ai problemi di cui sopra?

Se ritiene necessario o se vuol effettuare altre considerazioni sul tema proposto, può usare questo spazio:

Data di compilazione, _____

G
RAZ
IE

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

Pubblichiamo il testo del Codice deontologico forense così come modificato dal Consiglio Nazionale Forense con la delibera 12 giugno 2008, n. 15, a seguito dei rilievi formulati dalla Autorità per la Concorrenza e il Mercato nel corso dell'audizione del 18 aprile 2008.

Le novità introdotte riguardano le modalità dell'informazione, i rapporti con la stampa e con il Consiglio dell'Ordine, gli accordi sulla definizione del compenso.

IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

(Testo approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 ed aggiornato con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 18 gennaio 2007 e il 12 giugno 2008)

PREAMBOLO

L'avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all'attuazione dell'ordinamento per i fini della giustizia.

Nell'esercizio della sua funzione, l'avvocato vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell'Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l'inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.

Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1. - Ambito di applicazione.

Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nei loro reciproci rapporti e nei confronti dei terzi.

ART. 2. - Potestà disciplinare.

Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione.

ART. 3. - Volontarietà dell'azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.

Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell'incolpato.

Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

ART. 4. - Attività all'estero e attività in Italia dello straniero.

Nell'esercizio di attività professionali all'estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l'avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l'attività.

Del pari l'avvocato straniero, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al rispetto delle norme deontologiche italiane.

ART. 5. - Doveri di probità, dignità e decoro.

L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

I - Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l'avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

II - L'avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche

non riguardanti l'attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense.

III - L'avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento.

ART. 6. - Doveri di lealtà e correttezza.

L'avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.

I - L'avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.

ART. 7. - Dovere di fedeltà.

E' dovere dell'avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.

I. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che compia consapevolmente atti contrari all'interesse del proprio assistito.

II. L'avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato e di ogni altro potere.

ART. 8. - Dovere di diligenza.

L'avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.

ART. 9. - Dovere di segretezza e riservatezza

È dovere, oltreché diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

I - L'avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nei

confronti degli ex?clienti, sia per l'attività giudiziale che per l'attività stragiudiziale.

II - La segretezza deve essere rispettata anche nei confronti di colui che si rivolga all'avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato.

III - L'avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche ai propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell'attività professionale.

IV - Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria:
a) per lo svolgimento delle attività di difesa;
b) al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c) al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d) in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell'assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

ART. 10. - Dovere di indipendenza.

Nell'esercizio dell'attività professionale l'avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni.

I. L'avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

[II. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell'avvocato che stipuli con soggetti che esercitano il recupero crediti per conto terzi patti attinenti a detta attività.] ([1])

(1) Canone abrogato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 11. - Dovere di difesa.

L'avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti.

I - L'avvocato che venga nominato difensore d'ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all'assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d'ufficio deve essere retribuito a norma di legge.

II - Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all'assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.

ART. 12. - Dovere di competenza.

L'avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.

I - L'avvocato deve comunicare all'assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell'attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l'opportunità della integrazione della difesa con altro collega.

II - L'accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.

ART. 13. - Dovere di aggiornamento professionale.

E' dovere dell'avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolga l'attività.

I. L'avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense.

II. E' dovere deontologico dell'avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell'ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.

ART. 14. - Dovere di verità.

Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del

magistrato, e di cui l'avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore.

I. L'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.

II. L'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.

ART. 15. - Dovere di adempimento previdenziale e fiscale.

L'avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.

ART. 16. - Dovere di evitare incompatibilità.

E' dovere dell'avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell'albo, e, comunque nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell'ordine.

I. L'avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.

II. Costituisce infrazione disciplinare l'avere richiesto l'iscrizione all'albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno.

ART. 17. - Informazioni sull'attività professionale.

L'avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.

Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell'ordine. ([1])

Quanto al contenuto, l'informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal

segreto professionale. L'avvocato non può rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.

Quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione.

In ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.

I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. ([1])

[II - E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

III - E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare.] ([3])

II - E' consentita l'indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi.

(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività".
(2) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "I - Sono consentite, a fini non lucrativi, l'organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati, previa approvazione del Consiglio dell'ordine del luogo di svolgimento dell'evento".
(3) Canoni abrogati dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 17 bis. - Modalità dell'informazione. ([1])

L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:

la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria;
il Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato;
il titolo professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.

Può indicare:

i titoli accademici;
i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
le lingue conosciute;
il logo dello studio;
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
le lingue conosciute;
il logo dello studio;
gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
l'eventuale certificazione di qualità dello studio; l'avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell'Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l'indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.

L'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla

società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione **tempestiva** al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.

Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.

Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo.

(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

ART. 18. - Rapporti con la stampa. ([1])

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

ART. 19. - Divieto di accaparramento di clientela

È vietata ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla

correttezza e decoro. ([1])

I - L'avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.

II - Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o di prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.

III – E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. ([2])

IV – E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. ([2])

(1) Periodo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "È vietata l'offerta di prestazioni professionali a terzi e in genere ogni attività diretta all'acquisizione di rapporti di clientela, a mezzo di agenzie o procacciatori o altri mezzi illeciti.".
(2) Canone aggiunto dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 20. - Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l'avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell'attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi.

I. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l'infrazione della regola deontologica.

ART. 21. - Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti.

L'iscrizione all'albo costituisce presupposto per l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l'utilizzo del relativo titolo.

I - Costituisce illecito disciplinare l'uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione.

II — Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l'esercizio abusivo dell'attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall'esercizio.

III - L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. In ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.

IV - L'iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di "praticante avvocato", con l'eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.

TITOLO II - RAPPORTI CON I COLLEGHI

ART. 22 - Rapporto di colleganza.

L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.

I. L'avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.

II. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

III - L'avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

ART. 23. - Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo.

Nell'attività giudiziale l'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza.

I - L'avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.

II - L'avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita.

III - II difensore, che riceva l'incarico di fiducia dall'imputato, è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d'ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d'ufficio per l'attività professionale eventualmente già svolta.

IV - Nell'esercizio del mandato l'avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell'interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.

V - Nei casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.

VI - L'interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario.

ART. 24. - Rapporti con il Consiglio dell'ordine ([1])

L'avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l'attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali.

I. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell'iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare,

pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.

II. Qualora il Consiglio dell'Ordine richieda all'iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare.

III. L'avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell'Ordine deve adempiere l'incarico con diligenza, imparzialità e nell'interesse generale.

IV. Ai fini della tenuta degli albi, l'avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.

(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

ART. 25 - Rapporti con i collaboratori dello studio.

L'avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all'apporto ricevuto.

ART. 26 - Rapporti con i praticanti.

L'avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un'adeguata formazione.

I - L'avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all'apporto professionale ricevuto.

II - L'avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.

III - È responsabile disciplinarmente l'avvocato che dia incarico ai praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.

ART. 27. - Obbligo di corrispondere con il collega.

L'avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.

I - Soltanto in casi particolari, per richiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario.

II - Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell'avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che essa è assistita da un collega, senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

ART. 28. - Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega.

Non possono essere prodotte o riferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi.

I. E' producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione.

II. E' producibile la corrispondenza dell'avvocato che assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.

III. L'avvocato non deve consegnare all'assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza.

ART. 29. - Notizie riguardanti il collega.

L'esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l'utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l'uso di tali notizie sia necessario alla tutela di un diritto.

I - L'avvocato deve astenersi dall'esprimere apprezzamenti denigratori sull'attività professionale di un collega.

ART. 30. - Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega.

L'avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l'adempimento.

ART. 31. - Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa.

L'avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest'ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull'attività svolta e da svolgere.

I - L'elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.

II - È fatto divieto all'avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l'incarico.

III - L'avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l'incarico.

ART. 32. - Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega.

L'avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l'impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti.

ART. 33. - Sostituzione del collega nell'attività di difesa.

Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l'attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime richieste per le prestazioni svolte.

I - L'avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l'assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.

ART. 34. - Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati.

Salvo che il fatto integri un'autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.

I - Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l'avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi.

TITOLO III - RAPPORTI CON LA PARTE ASSISTITA

ART. 35. - Rapporto di fiducia.

Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

I - L'incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l'interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l'incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.

II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell'art. 45. ([1])

(1) Canone così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007. La precedente versione così recitava: "II - L'avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l'assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale".

ART. 36. - Autonomia del rapporto.

L'avvocato ha l'obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell'osservanza della legge e dei principi deontologici.

I - L'avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.

II - L'avvocato, prima di accettare l'incarico, deve accertare l'identità del cliente e dell'eventuale suo rappresentante.

III - In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l'avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.

IV - L'avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.

ART. 37. - Conflitto di interessi.

L'avvocato ha l'obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.

I - Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l'espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico.

II - L'obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi configgenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.

ART. 38. - Inadempimento al mandato.

Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita.

I - Il difensore d'ufficio deve assolvere l'incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

ART. 39. - Astensione dalle udienze.

L'avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle norme in vigore.

I - L'avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti.

II - Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L'avvocato che aderisca all'astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l'avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali.

ART. 40. - Obbligo di informazione.

L'avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all'atto dell'incarico delle caratteristiche e dell'importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L'avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l'assistito ne faccia richiesta.

I. Se richiesto, è obbligo dell'avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.

II. E' obbligo dell'avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinanti atti al fine di evitare prescrizioni,

decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.

III. Il difensore ha l'obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell'esercizio del mandato se utile all'interesse di questi.

ART. 41. - Gestione di denaro altrui.

L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.

I - Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.

II - In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.

ART. 42. - Restituzione di documenti.

L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.

I - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

ART. 43. - Richiesta di pagamento.

Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.

1 - L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.

II - L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.

III - L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.

IV - L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.

[V - E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.] ([1])

(1) Canone abrogato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007.

ART. 44. - Compensazione.

L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.

I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.

ART. 45. - Accordi sulla definizione del compenso. ([1])

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile.

(1) Articolo così modificato dal CNF con la delibera del 18 gennaio 2007 e da ultimo con la delibera 12 giugno 2008, n. 15.

La precedente versione così recitava: *"Art. 45 - Accordi sulla definizione del compenso.*
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".
La versione precedente alle modifiche del 18 gennaio 2007 recitava così: *"Art. 45. - Divieto di patto di quota lite.*
È vietata la pattuizione diretta ad ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite.
I - È consentita la pattuizione scritta di un supplemento di compenso, in aggiunta a quello previsto, in caso di esito favorevole della lite, purché sia contenuto in limiti ragionevoli e sia giustificato dal risultato conseguito."

ART. 46. - Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato.

ART. 47. - Rinuncia al mandato.

L'avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.

I - In caso di rinuncia al mandato l'avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.

II - Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l'avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli.

III - In caso di irreperibilità, l'avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all'indirizzo anagrafico e all'ultimo domicilio conosciuto. Con l'adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l'avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l'assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione.

TITOLO IV - RAPPORTO CON LA CONTROPARTE, I MAGISTRATI E I TERZI

ART. 48. - Minaccia di azioni alla controparte.

L'intimazione fatta dall'avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.

I - Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l'avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.

II - L'addebito alla controparte di competenze e spese per l'attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.

ART. 49. - Pluralità di azioni nei confronti della controparte.

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.

ART. 50. - Richiesta di compenso professionale alla controparte.

È vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l'accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge.

I - In particolare è consentito all'avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.

ART. 51. - Assunzione di incarichi contro ex-clienti.

L'assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a

quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto professionale già esaurito.

I - L'avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.

ART. 52. - Rapporti con i testimoni.

L'avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti.

I - Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nei modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.

1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive.

2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l'opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.

3. La scelta sull'oggetto, sui modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al difensore.

4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l'obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore.

5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell'interesse del proprio assistito.

6. Il difensore ha altresì l'obbligo di conservare scrupolosamente e

riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l'esercizio della difesa.

7. È fatto divieto al difensore e ai vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate ai fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.

8. Il difensore deve informare le persone interpellate ai fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell'assistito.

9. Il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.

10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell'atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.

12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l'esistenza. Se non risulta assistita, nell'invito è indicata l'opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all'atto. Nel caso di persona minore, l'invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all'atto.

13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.

15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.

16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.

ART. 53. - Rapporti con i magistrati.

I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.

I - Salvo casi particolari, l'avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario.

II - L'avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità.

III - L'avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell'esercizio del suo ministero, nei confronti o alla presenza di terze persone.

ART. 54. - Rapporti con arbitri e consulenti tecnici.

L'avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni.

ART. 55. - Arbitrato.

L'avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.

I - L'avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia

in corso rapporti professionali con una delle parti.

II - L'avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali.
In ogni caso l'avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all'espletamento dell'incarico.

III - L'avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell'accettare l'incarico, l'inesistenza di ragioni ostative all'assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l'incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione.

IV - L'avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sui fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.

ART. 56. - Rapporti con i terzi.

L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.

I - Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.

ART. 57. - Elezioni forensi.

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 58. - La testimonianza dell'avvocato.

Per quanto possibile, l'avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.

I - L'avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio.

II - Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.

ART. 59. - Obbligo di provvedere all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

L'avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.

I - L'inadempimento ad obbligazioni estranee all'esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri professionali.

TITOLO V - DISPOSIZIONE FINALE

ART. 60. - Norma di chiusura.

Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali espressi.

[i] Holmes e Rahe,1967: *Scala degli eventi stressanti,* http://groups.google.com/group/separazionemite

[ii] CONSULENZA LEGALE STRUTTURATA: cfr atti di studio dell'avv.prof.Manlio Merolla – Scuola di Legge di Diritto di Famiglia dell'Istituto Studi Giuridici superiori, anno 1995/96 – Edizioni 2001 et 2005;

[iii] SCUOLA DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI

[iv] Konrad Lorenz, 1999: La scienza naturale dell'uomo. Il manoscritto russo; 1961: Evoluzione e modificazione del comportamento

[v] Protocollo di intesa fra Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia e Servizio di Mediazione Familiare del Comune di Reggio Emilia, Ottobre 2003 - http://groups.google.com/group/separazionemite

Bibliografia

Canevelli F., Lucardi M. (2000): La mediazione familiare. Dalla rottura del legame al riconoscimento dell'altro. Torino, Bollati Boringhieri.
Cigoli V. (1998): Psicologia della separazione e del divorzio. Bologna, Il Mulino.
Parkinson L. (2003): La mediazione familiare. Modelli e strategie operative. Londra, Erickson.
Atti del III Congresso del World Mediation Forum: *Cultura E Pratica Della Mediazione*. Edizioni Carlo Amore
Atti del I° Convegno Forense degli Avvocati della Famiglia della Consulta Associazioni Forensi della Campania Forum Mediatione Forense 1999: *Tecniche e Pratica Della Mediazione* Forense – Avv.Prof.Manlio Merolla;
Edizioni CJay Folberg, Ann L. Milne e Peter Salem ed.: *Manuale Di Mediazione Familiare - Teoria, Pratica*, *Applicazioni*. Edizioni Carlo Amore
Atti di Studio della Scuola di legge di Diritto di Famiglia e Tutela dei Minori – Istituto Studi Giuridici Superiori – Edizione 1996 / 2000 / 2005: *La Consulenza legale Strutturata nelle Separazioni consensuali* – Avv.Prof.Manlio Merolla;
Lex et Jus Collana: " La Mediazione Forense: in ambito civile e penale"; Avv.Prof.Manlio Merolla;
Lex et Jus Collana: " La Mediazione penale" Atti Corso Formazione Avvocati Foro Santa Maria Capua Vetere - II Università Federico II; Avv.Prof.Manlio Merolla;

Comitato Promotore Separazione Mite:
HTTP://GROUPS.GOOGLE.COM/GROUP/SEPARAZIONEMITE
HTTP://LEXETJUS.NET
HTTP://CAMERAMINORILE.NET
WWW.ISTITUTOISGS.IT

NOTE SULL'AUTORE:

AVVOCATO PROF. MANLIO MEROLLA – AVVOCATO CASSAZIONISTA.

EX GIUDICE TUTELARE PRESSO TRIBUNALE NAPOLI; ESPERTO IN DIRITTO MINORILE, DI FAMIGLIA E CRIMINOLOGIA FAMILIARE E MINORILE;

DOCENTE E DIRETTORE DELLA SCUOLA DI LEGGE DI DIRITTO MINORILE E FAMIGLIA DELL'ISTITUTO STUDI GIURIDICI SUPERIORI;

DIRETTORE DELLA RIVISTA *LEX ET JUS*; PRESIDENTE NAZIONALE DELL'UNIONE DELLE CAMERE MINORILI MULTIPROFESSIONALI E DELL'OSSERVATORIO INTERASSOCIATIVO A TUTELA DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI;

COORDINATORE NAZIONALE DEL MOVIMENTO LAICO DEI MISSIONARI FORENSI;

PROMOTORE ED IDEATORE DI NUMEROSE PROPOSTE NORMATIVE.

GIORNALISTA ED AUTORE DI NUMEROSE PUBBLICAZIONI GIURIDICHE E SCIENTIFICHE;

PER CONSULTAZIONI CON L'AUTORE

:E-MAIL:LEXMEROLLA@LIBERO.IT; - WWW.ISTITUTOSGS.IT

L'Autore Ringrazia per

LA COLLABORAZIONE REDAZIONALE,
i Ricercatori della Scuola di legge di Diritto Minorile, Famiglia e Criminologia dell'Istituto degli Studi Giuridici
[ISCRITTO NELL'AANNUARIO **DEA** DAL 2001
TRA GLI ISTITUTI DI RICERCA SCIENTIFICA DI INTERESSE NAZIONALE]: